

Direttore Generale: Dott.ssa Marinella D'Innocenzo
Decreto Presidente Regione Lazio n. T00215 del 21.11.2017
Deliberazione n. 1/D.G. del 06/12/2017

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 811 del 10 2 NOV. 2018

STRUTTURA PROPONENTE U.O.C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

OGGETTO: Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta a minor impatto ambientale, ai sensi del D. M. 24/12/2015, per l'affidamento della fornitura di ausili per incontinenti ad assorbimento occorrenti alle Aziende Sanitarie del Lazio, indetta con determinazione n. G11331/2016. Presa d'atto dell'avvenuta aggiudicazione dei lotti nn. 1, 3 e 4, d'interesse della ASL di Rieti alle società Paul Hartmann s.p.a. (lotto n. 1) e Fater s.p.a. (lotti 3 e 4) per la durata di trentasei mesi a partire dall'emissione dell'ordinativo di fornitura, per un importo presunto complessivo pari ad € 1.846.156,19 (oltre IVA).

Estensore Dott.ssa Eleonora Franceschini

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n.165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art.1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii..

Responsabile del Procedimento: Dott. Luciano Quattrini

Firma 

Data 26.10.2018

Il Dirigente: Dott. Quattrini Luciano

Data 26.10.2018

Firma 

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 502010604

Autorizzazione:

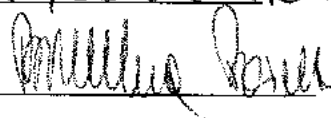
AUT. 25/2018 e AUT. 26/2018

Data

29/10/2018

Dott.ssa Barbara Proietti

Firma



Parere del Direttore Amministrativo

Dott.ssa Anna Petti

favorevole



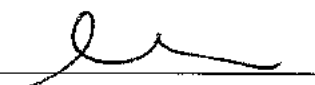
non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)



Data

29.10.2018

Firma



Parere del Direttore Sanitario

Dott. Vincenzo Rea

favorevole



non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)



Data

30/10/2018

Firma



IL DIRETTORE DELLA U.O C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

PREMESSO CHE:

- la Centrale Acquisti della Regione Lazio, è struttura amministrativa preposta a svolgere le procedure per l'approvvigionamento, in forma centralizzata, di alcuni beni e servizi per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio;
- in ottemperanza alle disposizioni di cui al Decreto del Commissario ad acta n. U00323 del 6 luglio 2015, questa Azienda, con atto deliberativo n. 155/DG del 12/02/2016, ha conferito delega alla Regione Lazio per lo svolgimento delle procedure di gara per l'approvvigionamento di varie categorie merceologiche, tra cui rientra quella dell'ossigeno domiciliare;
- l'atto di delega sopra indicato, è stato trasmesso alla Regione Lazio, con nota prot. n. 8170 del 16/02/2016;
- con note prot. nn. 3918 del 25/01/2016 e 10328 del 26/02/2016 questa Azienda ha inviato alla Regione Lazio, Area Centrale Acquisti e Crediti Sanitari, il proprio fabbisogno in merito al servizio di ossigenoterapia domiciliare;
- con l'Atto di Organizzazione n. G12503 del 19/10/2015 è stato costituito il Gruppo di Lavoro per la predisposizione degli atti di gara per l'affidamento della fornitura in oggetto;
- con determinazione n. G11331 del 05/10/2016 la Regione Lazio ha approvato gli atti e indetto nuova gara centralizzata per l'affidamento del servizio in oggetto con le caratteristiche di seguito riportate :

-durata contratto 36 mesi

-valore complessivo euro 65.964.235,67 (IVA esclusa)

-suddivisione in 4 lotti :

LOTTO N. 1 - Fornitura ausili per incontinenti ad assorbenza per adulti e bambini con consegna domiciliare Area 1 d'interesse della ASL Roma 5, ASL Roma 6, ASL Latina, ASL Frosinone, ASL Rieti, ASL Viterbo - importo complessivo triennale a base d'asta (iva esclusa) pari ad € 30.080.383,65

LOTTO N. 2 – Fornitura ausili per incontinenti ad assorbenza per adulti e bambini con consegna domiciliare Area 2 d'interesse della ASL Roma 1, ASL Roma 2, ASL Roma 3, ASL Roma 4 - importo complessivo triennale a base d'asta (iva esclusa) pari ad € 31.742.100,90

LOTTO N. 3 – Fornitura ausili per incontinenti ad assorbenza per adulti con consegna ospedaliera d'interesse della ASL Roma 1, ASL Roma 2, ASL Roma 3, ASL Roma 4, ASL Roma 5, ASL Roma 6, ASL Frosinone, ASL Latina, ASL Rieti, ASL Viterbo, IFO, INMI "Spallanzani", AO S. Andrea, AO San Giovanni Addolorata, Policlinico Tor Vergata, Policlinico Umberto I - importo complessivo triennale a base d'asta (iva esclusa) pari ad € 3.794.992,70

LOTTO N. 4 – Fornitura ausili per incontinenti ad assorbenza per bambini con consegna ospedaliera d'interesse della ASL Roma 1, ASL Roma 2, ASL Roma 3, ASL Roma 4, ASL Roma 5, ASL Roma 6, ASL Frosinone, ASL Latina, ASL Rieti, ASL Viterbo, AO S. Andrea, AO San Giovanni Addolorata, Policlinico Tor Vergata, Policlinico Umberto I - importo complessivo triennale a base d'asta (iva esclusa) pari ad € 346.758,42

- il fabbisogno della ASL di Rieti, come si evince, è stato ricondotto nei Lotti n. 1, 3 e 4;
- con determinazione n. G04766 del 13/04/2017 è stata costituita la Commissione giudicatrice di gara;



OGGETTO: Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta a minor impatto ambientale, ai sensi del D. M. 24/12/2015, per l'affidamento della fornitura di ausili per incontinenti ad assorbenza occorrenti alle Aziende Sanitarie del Lazio, indetta con determinazione n. G11331/2016. Presa d'atto dell'avvenuta aggiudicazione dei lotti nn. 1, 3 e 4, d'interesse della ASL di Rieti alle società Paul Hartmann s.p.a. (lotto n. 1) e Fater s.p.a. (lotti 3 e 4) per la durata di trentasei mesi, per un importo presunto complessivo pari ad € 1.846.156,19 (oltre IVA).

Pag 3 di 7

- con note prot. del 06 agosto e del 10 settembre 2018 (all. 1) la Regione Lazio ha comunicato a questa Azienda che, con determinazione n. G00712 del 23/01/2018, la Centrale Acquisti della Regione Lazio ha provveduto ad approvare gli atti di gara aventi ad oggetto l'aggiudicazione dei lotti n.ri 1, 2, 3, e 4 relativi alla gara comunitaria centralizzata finalizzata alla fornitura di ausili per incontinenti ad assorbenza occorrenti alle Aziende Sanitarie del Lazio, come di seguito indicato:

LOTTO N. 1 – relativo alla *“Fornitura ausili per incontinenti ad assorbenza per adulti e bambini con consegna domiciliare Area 1”* d'interesse della ASL Roma 5, ASL Roma 6, ASL Latina, ASL Frosinone, ASL Rieti, ASL Viterbo alla PAUL HARTMANN SPA - importo di aggiudicazione pari ad € 20.158.346,66 (IVA esclusa) per l'intero servizio della durata di mesi 36;

LOTTO N. 2 – relativo alla *“Fornitura ausili per incontinenti ad assorbenza per adulti e bambini con consegna domiciliare Area 2”* d'interesse della ASL Roma 1, ASL Roma 2, ASL Roma 3, ASL Roma 4 alla FATER SPA – importo di aggiudicazione pari ad € 19.732.216,46 IVA esclusa per l'intero servizio della durata di mesi 36;

LOTTO N. 3 – relativo alla *“Fornitura ausili per incontinenti ad assorbenza per adulti con consegna ospedaliera”* d'interesse della ASL Roma 1, ASL Roma 2, ASL Roma 3, ASL Roma 4, ASL Roma 5, ASL Roma 6, ASL Frosinone, ASL Latina, ASL Rieti, ASL Viterbo, IFO, INMI “Spallanzani”, AO S. Andrea, AO San Giovanni Addolorata, Policlinico Tor Vergata, Policlinico Umberto I alla FATER SPA – importo di aggiudicazione pari ad € 2.489.977,89 IVA esclusa per l'intero servizio della durata di mesi 36;

LOTTO N. 4 – relativo alla *“Fornitura ausili per incontinenti ad assorbenza per bambini con consegna ospedaliera”* d'interesse della ASL Roma 1, ASL Roma 2, ASL Roma 3, ASL Roma 4, ASL Roma 5, ASL Roma 6, ASL Frosinone, ASL Latina, ASL Rieti, ASL Viterbo, AO S. Andrea, AO San Giovanni Addolorata, Policlinico Tor Vergata, Policlinico Umberto I alla FATER SPA – importo di aggiudicazione pari ad € 302.386,62 IVA esclusa per l'intero servizio della durata di mesi 36;

RILEVATO che, alla luce di quanto sopra, in esito all'espletamento di detta procedura centralizzata, risultano aggiudicatari dei lotti di interesse della ASL di Rieti gli operatori economici:
-PAUL HARTMANN SPA con sede legale in via della Metallurgia, 12 – 37319 Verona C.F. 07179150151 – P.IVA 02136540230 per il lotto n. 1 relativo alla *“Fornitura ausili per incontinenti ad assorbenza per adulti e bambini con consegna domiciliare Area 1”* per un valore pari ad € 1.688.834,925 (IVA esclusa) per l'intero servizio, della durata di mesi 36, a partire dall'emissione dell'ordinativo di fornitura;

-FATER SPA con sede legale in via A. Volta, n. 10 – 65129 Pescara C.F. 01323030690 P.IVA 01282360682 per il lotto n. 3 relativo alla *“Fornitura ausili per incontinenti ad assorbenza per adulti con consegna ospedaliera”* per un valore pari ad € 150.985,26 IVA esclusa per l'intero servizio della durata di mesi 36 e per il lotto n. 4 relativo alla *“Fornitura ausili per incontinenti ad assorbenza per bambini con consegna ospedaliera”* per un valore pari ad € 6.336,00 IVA esclusa per l'intero servizio della durata di mesi 36 a partire dall'emissione dell'ordinativo di fornitura

PRESO ATTO che, con suddette note, la Centrale Acquisti della Regione Lazio ha, altresì,:

- comunicato che i controlli di cui agli art. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016 espletati nei confronti dei soggetti risultati aggiudicatari hanno avuto esito positivo;
- comunicato che in relazione all'accesso alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia con riferimento ai soggetti aggiudicatari ed ai soggetti indicati nella terna di appaltatori, essendo trascorsi i 30 giorni, ha trovato applicazione quanto disposto dall'art. 92 comma 3 del D. Lgs. n.159/2011;



OGGETTO: Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta a minor impatto ambientale, ai sensi del D. M. 24/12/2015, per l'affidamento della fornitura di ausili per incontinenti ad assorbenza occorrenti alle Aziende Sanitarie del Lazio, indetta con determinazione n. G11331/2016. Presa d'atto dell'avvenuta aggiudicazione dei lotti nn. 1, 3 e 4, d'interesse della ASL di Rieti alle società Paul Hartmann s.p.a. (lotto n. 1) e Fater s.p.a. (lotti 3 e 4) per la durata di trentasei mesi, per un importo presunto complessivo pari ad € € 1.846.156,19 (oltre IVA).
Pag 4 di 7

- comunicato che ha già provveduto a stipulare le convenzioni con le Società aggiudicatrici dei vari lotti aventi la durata di mesi 18, arco temporale entro cui le Aziende interessate, sono tenute ad emettere gli ordinativi di fornitura, della durata di mesi 36;
- invitato le Aziende Sanitarie in indirizzo a procedere all'emissione dei relativi ordinativi di fornitura valevoli quali adesione alle convenzioni di cui al precedente punto;

VISTI gli atti di gara messi a disposizione di questa Azienda attraverso il sistema di gestione documentale regionale, piattaforma ALFRESCO;

VISTE le schede di dettaglio dei fabbisogni relativamente alla ASL di Rieti (all. 2), e dell'offerta economica (all. 3) presentata dagli operatori economici aggiudicatari rispettivamente dei lotti nn. 1, 3 e 4 d'interesse dell'ASL di Rieti, che unite al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO delle convenzioni stipulate dalla Regione Lazio con le società aggiudicatrici della fornitura di cui trattasi che unite al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale; (all.4)

CONSIDERATO necessario prendere atto dell'avvenuta aggiudicazione definitiva e di procedere all'emissione del relativo ordinativo di fornitura il cui schema (all. 5), allegato al presente atto, ne costituisce parte integrale e sostanziale, valevole quale adesione alla convenzione di cui al precedente punto, al fine di effettuare in proprio la gestione di detto rapporto contrattuale;

RISCONTRATO che la spesa complessiva per la fornitura di detto servizio per la durata di 36 mesi, a decorrere dall'emissione dell'ordinativo di fornitura, ammonta a ca. € 1.846.156,185 (oltre IVA);

RITENUTO opportuno individuare quale Responsabile del Procedimento del servizio di cui trattasi il Dott. Luciano Quattrini, Direttore della U.O.C. Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi e Direttore dell'Esecuzione del Contratto, la Dott.ssa Emma Giordani, Responsabile Politiche del Farmaco e Dispositivi Medici;

VISTO il D. L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

PROPONE

per le motivazioni espresse in narrativa,

1)DI PRENDERE ATTO

a) della determinazione n. G00712 del 23/01/2018, con cui la Centrale Acquisti della Regione Lazio ha approvato integralmente l'operato della Commissione di gara nominata con determinazione n. G04766 del 13/04/2017 ed ha aggiudicato i lotti n.ri 1, 2, 3, 4, relativamente alla gara comunitaria centralizzata per l'affidamento della fornitura di ausili per incontinenti ad assorbenza occorrenti alle Aziende Sanitarie del Lazio nel modo che segue :



OGGETTO: Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta a minor impatto ambientale, ai sensi del D. M. 24/12/2015, per l'affidamento della fornitura di ausili per incontinenti ad assorbenza occorrenti alle Aziende Sanitarie del Lazio, indetta con determinazione n. G11331/2016. Presa d'atto dell'avvenuta aggiudicazione dei lotti nn. 1,3 e 4, d'interesse della ASL di Rieti alle società Paul Hartmann s.p.a.(lotto n. 1) e Fater s.p.a. (lotti 3 e 4) per la durata di trentasei mesi, per un importo presunto complessivo pari ad € € 1.846.156,19 (oltre IVA).
Pag 5 di 7

LOTTO N. 1 –relativo alla *“Fornitura ausili per incontinenti ad assorbenza per adulti e bambini con consegna domiciliare Area 1”* d'interesse della ASL Roma 5, ASL Roma 6, ASL Latina, ASL Frosinone, ASL Rieti, ASL Viterbo alla PAUL HARTMANN SPA - importo di aggiudicazione pari ad € 20.158.346,66 IVA esclusa per l'intero servizio della durata di mesi 36;

LOTTO N. 2 – relativo alla *“Fornitura ausili per incontinenti ad assorbenza per adulti e bambini con consegna domiciliare Area 2”* d'interesse della ASL Roma 1, ASL Roma 2, ASL Roma 3, ASL Roma 4 alla FATER SPA – importo di aggiudicazione pari ad € 19.732.216,46 IVA esclusa per l'intero servizio della durata di mesi 36;

LOTTO N. 3 – relativo alla *“Fornitura ausili per incontinenti ad assorbenza per adulti con consegna ospedaliera”* d'interesse della ASL Roma 1, ASL Roma 2, ASL Roma 3, ASL Roma 4, ASL Roma 5, ASL Roma 6, ASL Frosinone, ASL Latina, ASL Rieti, ASL Viterbo, IFO, INMI “Spallanzani”, AO S. Andrea, AO San Giovanni Addolorata, Policlinico Tor Vergata, Policlinico Umberto I alla FATER SPA – importo di aggiudicazione pari ad € 2.489.977,89 IVA esclusa per l'intero servizio della durata di mesi 36;

LOTTO N. 4 – relativo alla *“Fornitura ausili per incontinenti ad assorbenza per bambini con consegna ospedaliera”* d'interesse della ASL Roma 1, ASL Roma 2, ASL Roma 3, ASL Roma 4, ASL Roma 5, ASL Roma 6, ASL Frosinone, ASL Latina, ASL Rieti, ASL Viterbo, AO S. Andrea, AO San Giovanni Addolorata, Policlinico Tor Vergata, Policlinico Umberto I alla FATER SPA – importo di aggiudicazione pari ad € 302.386,62 IVA esclusa per l'intero servizio della durata di mesi 36;

b) dell'avvenuta stipula delle convenzioni tra la Regione Lazio e gli operatori economici aggiudicatari, allegati al presente atto, (all.4) così come da comunicazione della Regione Lazio del 6 agosto e del 10 settembre 2018;

2)DI PRECISARE che, in esito all'espletamento di detta procedura centralizzata, risultano aggiudicatari dei lotti d'interesse della ASL di Rieti:

-**PAUL HARTMANN SPA** con sede legale in via della Metallurgia, 12 – 37319 Verona C.F. 07179150151 – P.IVA 02136540230 per il lotto n. 1 relativo alla *“Fornitura ausili per incontinenti ad assorbenza per adulti e bambini con consegna domiciliare Area 1”* per un valore pari ad € 20.158.346,66 IVA esclusa, per l'intero servizio della durata di mesi 36 a decorrere dall'emissione dell'ordinativo di fornitura;

-**FATER SPA** con sede legale in via A. Volta, n. 10 – 65129 Pescara C.F. 01323030690 P.IVA 01282360682 per il lotto n. 3 relativo alla *“Fornitura ausili per incontinenti ad assorbenza per adulti con consegna ospedaliera”* per un valore pari ad € 150.985,26 IVA esclusa per l'intero servizio della durata di mesi 36 e per il lotto n. 4 relativo alla *“Fornitura ausili per incontinenti ad assorbenza per bambini con consegna ospedaliera”* per un valore pari ad € 6.336,00 IVA esclusa per l'intero servizio della durata di mesi 36 a decorrere dall'emissione dell'ordinativo di fornitura;

3)DI AFFIDARE, pertanto, alle società PAUL HARTMANN SPA e FATER SPA, nel modo sopra descritto, la fornitura di ausili per incontinenti ad assorbenza nell'interesse dell'ASL di Rieti, per la durata di 36 mesi, a decorrere dalla data di emissione dell'ordinativo di fornitura che, presumibilmente, potrà avvenire con decorrenza dal 1° novembre 2018, valevole quale adesione alla convenzione stipulata dalla Centrale Acquisiti con le società aggiudicatarie dei vari lotti;

la

OGGETTO: Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta a minor impatto ambientale , ai sensi del D. M. 24/12/2015, per l'affidamento della fornitura di ausili per incontinenti ad assorbenza occorrenti alle Aziende Sanitarie del Lazio, indetta con determinazione n. G11331/2016. Presa d'atto dell'avvenuta aggiudicazione dei lotti nn. 1,3 e 4, d'interesse della ASL di Rieti alle società Paul Hartmann s.p.a.(lotto n. 1) e Fater s.p.a. (lotti 3 e 4) per la durata di trentasei mesi, per un importo presunto complessivo pari ad € € 1.846.156,19 (oltre IVA);
Pag 6 di 7

4)DI APPROVARE lo schema di ordinativo di fornitura (all. 5), predisposto dalla Centrale Acquisti della Regione Lazio da emettere nei confronti delle società aggiudicatrici della fornitura degli ausili per incontinenti ad assorbenza di interesse di questa Azienda;

5)DI PRECISARE che la spesa presunta per la fornitura di ausili per incontinenti ad assorbenza ammonta a circa € 1.846.156,185 (oltre IVA);

6)DI DARE ATTO che l'onere del presente provvedimento, pari ad € 2.252.310,55 (IVA compresa) nel modo che segue:

- € 125.127,75 al Conto di Costo 502010604 (Assistenza protesica da privato) - esercizio 2018;
- € 750.770,40 al Conto di Costo 502010604 (Assistenza protesica da privato) - esercizio 2019;
- € 750.770,40 al Conto di Costo 502010604 (Assistenza protesica da privato) - esercizio 2020;
- € 625.642,00 al Conto di Costo 502010604 (Assistenza protesica da privato) - esercizio 2021;

7)DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art.32, comma1, della legge 18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto ☐

per esteso ☒

IL DIRETTORE GENERALE

- il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.
- Che il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso;

DELIBERA

- Di approvare la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;
- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art.30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt.21 e 22 della L.R. 45/96.


Il Direttore Generale
Dott.ssa Marinella D'Innocenzo



La presente Deliberazione è inviata al Collegio Sindacale

in data 02 NOV. 2018

La presente Deliberazione è esecutiva ai sensi di legge

dal 02 NOV. 2018

La presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line aziendale
ai sensi dell'art.32, comma 1, L.18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto ☐

per esteso ☒

in data 02 NOV. 2018

Rieti li 02 NOV. 2018

IL FUNZIONARIO





DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI

GR/12/17 - AREA PIANIFICAZIONE E GARE PER ENTI DEL SSR

Ai Direttori Generali
Direttori Amministrativi
Provveditori della
ASL Roma 5
ASL Roma 6
ASL Latina
ASL Frosinone
ASL Rieti
ASL Viterbo

E p.c. a Paul Hartmann S.p.a.
PEC hartmann.ufficiogare@pec.it

OGGETTO: GARA CENTRALIZZATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AUSILI PER INCONTINENTI AD ASSORBENZA OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO EMISSIONE ORDINATIVI LOTTO I

Con la presente si comunica che, con Determinazione G00712 del 23/1/2018, la Regione Lazio ha disposto, tra l'altro, l'aggiudicazione definitiva del lotto I concernente la gara in oggetto, subordinandone l'efficacia al positivo esito dei controlli sul possesso dei requisiti generali e speciali.

L'operatore risultato aggiudicatario è stato individuato nella Paul Hartmann S.p.a., con sede legale, in Via della Metallurgia, 12 - 37139 Verona, C.F. 07179150151, P.IVA 02136540230.

Con nota prot. n. 458421 del 25/7/2018 è stato comunicato alla ditta aggiudicataria, contestualmente alla richiesta dei documenti necessari alla stipula delle relative convenzioni, che la Direzione regionale Centrale Acquisti ha proceduto ad espletare i controlli di cui agli articoli 80 e 83 del d.lgs. 50/2016, all'esito dei quali è stata verificata la sussistenza dei requisiti richiesti in capo all'operatore economico risultato aggiudicatario ed a tutti i soggetti indicati nella terna dei subappaltatori.

Si precisa in particolare, in relazione all'informazione antimafia concernente la ditta risultata aggiudicataria ed i soggetti indicati nella terna dei subappaltatori, che essendo trascorso il termine di giorni 30 dall'accesso effettuato presso la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, trova in tal caso applicazione quanto disposto dall'articolo 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011.

Ad esito della successiva istruttoria è stata quindi stipulata la convenzione riguardante il lotto I, in relazione alla quale le Aziende in indirizzo sono ora nelle condizioni di poter emettere i relativi ordinativi di fornitura.

Gli ordinativi di fornitura, che costituiscono gli atti di adesione alle convenzioni quadro, dovranno essere emessi e trasmessi alla ditta aggiudicataria, come previsto da apposita clausola della convenzione, tramite posta elettronica certificata, di cui si autorizza l'utilizzo, avendo cura di darne

Pagina 1 di 2



contestuale comunicazione alla scrivente Direzione all'indirizzo PEC
sanitacentraleacquisti@regione.lazio.legalmail.it.

Si allega a tal fine fac-simile degli ordinativi di fornitura che occorre utilizzare, mediante compilazione dei campi mancanti, per l'avvio della fornitura di cui al lotto 1 (All. 1) nonché schema riassuntivo dei valori presunti degli ordinativi di fornitura relativi ad ogni Azienda Sanitaria interessata, calcolati sulla base dei fabbisogni espressi in sede di gara (All. 2).

Qualora il valore degli ordinativi di fornitura che si intendono emettere differisca di più del 20% dal valore riportato dall'Allegato ~~1~~ l'Azienda Sanitaria, prima dell'emissione dell'ordinativo di fornitura, dovrà informare la scrivente Direzione all'indirizzo PEC
sanitacentraleacquisti@regione.lazio.legalmail.it.

Tutta la documentazione inerente la gara è necessaria ai fini della emissione degli ordinativi, compresa copia delle Convenzioni e della Fideiussione emessa anche a beneficio Aziende Sanitarie interessate, è stata resa disponibile sul sistema di gestione documentale regionale (piattaforma "ALFRESCO") al seguente link: <http://www.regione.lazio.it/docrl/page/user/guest/dashboard>

I rappresentanti delle Aziende interessate non dotati delle credenziali di accesso potranno richiederle all'indirizzo PEC sopra indicato. Il recupero password per i rappresentanti già accreditati al sistema dovrà essere invece inoltrato direttamente all'indirizzo mail
helpdeskdokumentale@laziocrea.it

Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti.

Il Segretario Generale
(Andrea Tardiola)

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Luigi Roberti)



REGIONE
LAZIO

ALLEGATO N. 1 di N.
PAG. 3 di 6

DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI

GR/12/15 - AREA PIANIFICAZIONE E GARE PER ENTI DEL SSR

Ai
Direttori Generali
Direttori Amministrativi
Provveditori della
ASL RM 1
ASL RM 2
ASL RM 3
ASL RM 4
ASL RM 5
ASL RM 6
ASL FROSINONE
ASL LATINA
ASL RIETI
ASL VITERBO
IFO
INMI
AO S'ANDREA
AO S. GIOVANNI ADDOLORATA
POLICLINICO TOR VERGATA
POLICLINICO UMBERTO I

E p.c. a Fater S.p.a.
PEC: venditeospedale@pec-fater.it

OGGETTO: GARA CENTRALIZZATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AUSILI PER INCONTINENTI AD ASSORBENZA OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO EMISSIONE ORDINATIVI LOTTI 3 E 4.

Con la presente si comunica che, con Determinazione G00712 del 23/1/2018, la Regione Lazio ha disposto, tra l'altro, l'aggiudicazione definitiva dei lotti 3 e 4 concernenti la gara in oggetto, subordinandone l'efficacia al positivo esito dei controlli sul possesso dei requisiti generali e speciali.

L'operatore risultato aggiudicatario è stato individuato per entrambi nella Fater Spa, con sede legale, in Via A. Volta, 10 - 65129 Pescara, C.F. 01323030690, P.IVA 01282360683.

Con nota prot. n. 425079 del 12/7/2018 è stato comunicato alla ditta aggiudicataria, contestualmente alla richiesta dei documenti necessari alla stipula delle relative convenzioni, che la Direzione regionale Centrale Acquisti ha proceduto ad espletare i controlli di cui agli articoli 80 e 83 del d.lgs. 50/2016, all'esito dei quali è stata verificata la sussistenza dei requisiti richiesti.

Si precisa in particolare, in relazione all'informazione antimafia concernente la ditta risultata aggiudicataria, che essendo trascorso il termine di giorni 30 dall'accesso effettuato presso la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, trova in tal caso applicazione quanto disposto dall'articolo 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011.



Ad esito della successiva istruttoria sono state quindi stipulate le convenzioni relative ai lotti 3 e 4, in relazione alle quali le Aziende in indirizzo, ognuna limitatamente ai lotti di interesse, sono ora nelle condizioni di poter emettere i relativi ordinativi di fornitura.

Gli ordinativi di fornitura, che costituiscono gli atti di adesione alle convenzioni quadro, dovranno essere emessi e trasmessi alla ditta aggiudicataria, come previsto da apposita clausola della convenzione, tramite posta elettronica certificata, di cui si autorizza l'utilizzo, avendo cura di darne contestuale comunicazione alla scrivente Direzione all'indirizzo PEC sanitacentraleacquisti@regione.lazio.legalmail.it.

Si allega a tal fine fac-simile degli ordinativi di fornitura che occorre utilizzare, mediante compilazione dei campi mancanti, per l'avvio della fornitura di cui ai lotti 3 e 4 (All. 1 e all. 2) nonché scheda riassuntiva dei valori presunti degli ordinativi di fornitura relativi ad ogni Azienda Sanitaria interessata, calcolati sulla base dei fabbisogni espressi in sede di gara (All. 3).

Qualora il valore degli ordinativi di fornitura che si intendono emettere differisca di più del 20% dal valore riportato dall'Allegato 3, l'Azienda Sanitaria, prima dell'emissione dell'ordinativo di fornitura, dovrà informare la scrivente Direzione all'indirizzo PEC sanitacentraleacquisti@regione.lazio.legalmail.it.

Tutta la documentazione inerente la gara e necessaria ai fini della emissione degli ordinativi, compresa copia delle Convenzioni e delle Fidelussioni emesse anche a beneficio Aziende Sanitarie interessate, è stata resa disponibile sul sistema di gestione documentale regionale (piattaforma "ALFRESCO") al seguente link: <http://www.regione.lazio.it/docrl/page/user/guest/dashboard>

I rappresentanti delle Aziende interessate non dotati delle credenziali di accesso potranno richiederle all'indirizzo PEC sopra indicato. Il recupero password per i rappresentanti già accreditati al sistema dovrà essere invece inoltrato direttamente all'indirizzo mail helpdeskdocumentale@laziocrea.it

Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti,

Il Segretario Generale
(Andrea Tardiola)

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Luigi Roberti)



**REGIONE
LAZIO**

**GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA A MINOR
IMPATTO AMBIENTALE, AI SENSI DEL D.M. 24/12/2015, PER L'AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA DI AUSILI PER INCONTINENTI AD ASSORBENZA
OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO**

**ALLEGATO B
ELENCO QUANTITATIVI AUSILI**

[Handwritten signature]

Allegato B - Elenco quantitativi ausili

Lotto 1

Consegna domiciliare - Area I

ALLEGATO N. 2 di N.
PAG. 2 di 7

Macro tipologia	Livello Assorbenza	Tipologie Formati	Codice ISO	ID	Viterbo	Rieti	Frosinone	Latina	Roma 5	Roma 6
Pannolone a mutandina	A bassa e media assorbenza (detto anche "tipo giorno")	Formato Extra grande (per utilizzatori aventi circonferenza in vita superiore a 150 cm)	Ric. 09.30.04.003	1.1	91.560	19.404	361.080	302.445	104.160	160.560
		Formato grande (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 100 a 150 cm)	09.30.04.003	1.2	6.303.510	3.193.155	10.045.350	9.224.640	7.659.090	8.344.710
		Formato medio (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 70 a 110 cm)	09.30.04.006	1.3	2.204.550	788.265	1.582.920	1.607.760	2.251.035	1.754.100
		Formato piccolo (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 50 a 80 cm)	09.30.04.009	1.4	92.250	45.090	95.076	126.048	212.130	91.506
		Formato Extra grande (per utilizzatori aventi circonferenza in vita superiore a 150 cm)	Ric. 09.30.04.003	1.5	672	0	252.495	163.350	3.780	122.535
	Ad alta/altissima assorbenza, (detto anche "tipo notte")	Formato grande (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 100 a 150 cm)	09.30.04.003	1.6	248.175	118.440	478.710	1.240.110	103.005	784.980
		Formato medio (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 70 a 110 cm)	09.30.04.006	1.7	56.340	34.425	104.580	233.730	45.630	207.990
		Formato piccolo (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 50 a 80 cm)	09.30.04.009	1.8	2.070	0	5.724	7.470	6.660	2.070
		Formato grande (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 100 a 150 cm)	Ric. 09.30.04.003	1.9	0	0	4.950	810	0	0
		Formato medio (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 70 a 110 cm)	Ric. 09.30.04.006	1.10	0	0	6.750	360	0	0
Pannolone a mutandina con cintura	A bassa e media assorbenza (detto anche "tipo giorno")	Formato grande (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 100 a 150 cm)	Ric. 09.30.04.003	1.11	0	0	4.230	540	0	0
		Formato medio (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 70 a 110 cm)	Ric. 09.30.04.006	1.12	0	0	4.950	0	0	540
		Formato Extra grande (per utilizzatori aventi circonferenza in vita superiore a 150 cm)	Ric. 09.30.04.003	1.13	41.874	4.074	189.714	48.846	8.694	63.084
		Formato grande (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 100 a 150 cm)	Ric. 09.30.04.003	1.14	1.073.016	650.454	777.000	231.462	756.966	376.908
		Formato medio (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 70 a 110 cm)	Ric. 09.30.04.006	1.15	1.215.732	520.548	495.354	150.360	826.476	251.580
	Ad alta/altissima assorbenza, (detto anche "tipo notte")	Formato piccolo (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 50 a 80 cm)	Ric. 09.30.04.009	1.16	59.850	23.646	65.961	91.629	58.044	76.380
		Formato grande (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 100 a 150 cm)	Ric. 09.30.04.003	1.17	0	0	60.942	14.826	0	207.816
		Formato medio (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 70 a 110 cm)	Ric. 09.30.04.006	1.18	0	0	47.838	19.110	0	183.960
		Formato Extra grande (per utilizzatori aventi circonferenza in vita superiore a 150 cm)	Ric. 09.30.04.012	1.19	255.510	249.570	102.240	262.710	66.780	79.650
		Formato grande (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 100 a 150 cm)	09.30.04.012	1.20	1.264.410	766.710	1.236.690	1.228.500	1.159.470	1.090.440
Pannolino sagomato elastizzato "Pull Up"	A bassa e media assorbenza (detto anche "tipo giorno")	Formato medio (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 70 a 110 cm)	09.30.04.015	1.21	1.140.660	582.480	1.352.160	2.407.500	1.886.490	1.683.090
		Formato piccolo (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 50 a 80 cm)	09.30.04.018	1.22	339.030	339.660	332.370	314.910	183.870	314.820
		Formato grande (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 100 a 150 cm)	Ric. 09.30.04.018	1.23	1.710.156	1.212.582	2.400.840	3.673.800	3.376.380	2.589.930
		Formato medio (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 70 a 110 cm)	Ric. 09.30.04.018	1.24	1.014.384	363.426	902.610	405.090	1.529.556	480.420
		Formato piccolo (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 50 a 80 cm)	Ric. 09.30.04.018	1.25	371.574	132.300	449.100	113.958	648.690	123.390
	Ad alta/altissima assorbenza, (detto anche "tipo notte")	Formato grande (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 100 a 150 cm)	Ric. 09.30.04.018	1.26	203.616	102.606	284.130	190.035	147.294	130.725
		Formato medio (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 70 a 110 cm)	Ric. 09.30.04.021	1.27	741.795	487.095	1.011.150	1.531.944	694.320	1.693.830
		Formato piccolo (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 50 a 80 cm)								
		Formato Extra grande (per utilizzatori aventi circonferenza in vita superiore a 150 cm)								
		Formato grande (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 100 a 150 cm)								
Pannolino sagomato LADY per incontinenza leggera e leggerissima	A bassa e media assorbenza (detto anche "tipo giorno")	Formato grande (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 100 a 150 cm)								
		Formato medio (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 70 a 110 cm)								
		Formato piccolo (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 50 a 80 cm)								
		Formato Extra grande (per utilizzatori aventi circonferenza in vita superiore a 150 cm)								
		Formato grande (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 100 a 150 cm)								
	Ad alta/altissima assorbenza, (detto anche "tipo notte")	Formato grande (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 100 a 150 cm)								
		Formato medio (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 70 a 110 cm)								
		Formato piccolo (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 50 a 80 cm)								
		Formato Extra grande (per utilizzatori aventi circonferenza in vita superiore a 150 cm)								
		Formato grande (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 100 a 150 cm)								
Pannolino sagomato MAN per incontinenza leggera	A bassa e media assorbenza (detto anche "tipo giorno")	Formato grande (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 100 a 150 cm)								
		Formato medio (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 70 a 110 cm)								
		Formato piccolo (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 50 a 80 cm)								
		Formato Extra grande (per utilizzatori aventi circonferenza in vita superiore a 150 cm)								
		Formato grande (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 100 a 150 cm)								
	Ad alta/altissima assorbenza, (detto anche "tipo notte")	Formato grande (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 100 a 150 cm)								
		Formato medio (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 70 a 110 cm)								
		Formato piccolo (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 50 a 80 cm)								
		Formato Extra grande (per utilizzatori aventi circonferenza in vita superiore a 150 cm)								
		Formato grande (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 100 a 150 cm)								
Pannolino rettangolare formato unico con barriera	A bassa e media assorbenza (detto anche "tipo giorno")	Formato grande (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 100 a 150 cm)								
		Formato medio (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 70 a 110 cm)								
		Formato piccolo (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 50 a 80 cm)								
		Formato Extra grande (per utilizzatori aventi circonferenza in vita superiore a 150 cm)								
		Formato grande (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 100 a 150 cm)								
	Ad alta/altissima assorbenza, (detto anche "tipo notte")	Formato grande (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 100 a 150 cm)								
		Formato medio (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 70 a 110 cm)								
		Formato piccolo (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 50 a 80 cm)								
		Formato Extra grande (per utilizzatori aventi circonferenza in vita superiore a 150 cm)								
		Formato grande (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 100 a 150 cm)								

Allegato B - Elenco quantitativi ausili

Lotto 1

Consegna domiciliare - Area 1

Macro tipologia	Livello Assorbimento	Taglie/Formati	Codice ISO	ID	Viterbo	Rieti	Frosinone	Latina	Roma 5	Roma 6
Pannolone rettangolare formato unico senza barriera	-	Formato unico senza barriera	Ric. 09.30.04.021	1.28	38.160	22.860	54.516	40.860	89.100	19.710
Mutanda a rete o tessuto elastico riutilizzabile	-	Formato Extra Extra grande (XXL), per soggetti di taglia Extra grande	Ric. 09.30.09.003	1.29	2.925	1.260	4.356	2.862	2.085	3.510
	-	Formato Extra grande (XL), per soggetti di taglia molto grande	Ric. 09.30.09.003	1.30	8.565	3.855	25.713	35.406	10.965	13.383
	-	Formato grande (L), per soggetti di taglia grande	09.30.09.003	1.31	29.175	15.900	52.380	69.255	40.260	49.473
	-	Formato medio (M), per soggetti di taglia media	09.30.09.006	1.32	20.175	11.670	21.690	19.233	30.090	18.828
Traversa salva materasso imboccabile formato cm. 60 x cm 90	-	Formato piccolo (S), per soggetti di taglia piccola	09.30.09.009	1.33	5.115	1.800	1.215	1.089	3.510	1.215
	-	Formato 80 X 180 cm	18.12.15.003	1.35	617.850	186.840	1.372.770	1.403.730	41.580	56.250
	-	Formato 60 X 90 cm	18.12.15.006	1.36	1.902.060	1.763.010	2.276.685	2.287.395	2.801.070	2.104.110
Pannolino per bam bini	-	Peso da 7/8 a 14/18 kg circa	Ric. 09.30.04.009	1.39	14.592	12.000	61.218	47.484	45.660	43.467
	-	Peso da 11/12 a 24/25 kg circa	Ric. 09.30.04.009	1.40	22.950	8.640	58.446	60.384	80.136	96.339
	-	Peso da 15/16 a 30 kg circa	Ric. 09.30.04.009	1.41	49.479	40.116	188.454	161.952	273.996	225.960
Pannolone a mutandina elasticizzato "Pull up" per bambini	-	Taglia L (da 12 a 18 kg circa)	Ric. 09.30.04.009	1.43	9.366	1.134	7.482	23.244	11.550	12.270

ALLEGATO N. 2 di N.
PAG. 3 di 7

Allegato B - Elenco quantitativi ausili

Lotto 2

Consegna domiciliare - Area 2

ALLEGATO N. 2 di N.
PAG. 4 di 7

Pagina 4 di 7

Macro tipologia	Livello Assorbenza	Taglie/Formati	Codice ISO	ID	Roma 1	Roma 2	Roma 3	Roma 4
Pannolone a mutandina	A bassa e media assorbenza (detto anche "tipo giorno")	Formato Extra grande (per utilizzatori aventi circonferenza in vita superiore a 150 cm)	Ric. 09.30.04.003	2.1	165.828	567.318	363.015	51.702
		Formato grande (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 100 a 150 cm)	09.30.04.003	2.2	13.380.165	15.414.975	6.942.690	4.159.575
		Formato medio (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 70 a 110 cm)	09.30.04.006	2.3	5.175.945	5.603.085	2.281.860	2.427.480
		Formato piccolo (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 50 a 80 cm)	09.30.04.009	2.4	222.300	251.796	107.214	118.125
		Formato Extra grande (per utilizzatori aventi circonferenza in vita superiore a 150 cm)	Ric. 09.30.04.003	2.5	159.462	66.090	107.640	0
	Ad alta/altissima assorbenza, (detto anche "tipo notte") per incontinenza grave e gravissima	Formato grande (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 100 a 150 cm)	09.30.04.003	2.6	1.195.965	1.733.940	1.137.060	97.965
		Formato medio (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 70 a 110 cm)	09.30.04.006	2.7	499.230	510.705	404.865	42.300
		Formato piccolo (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 50 a 80 cm)	09.30.04.009	2.8	7.290	33.930	4.248	1.620
		Formato grande (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 100 a 150 cm)	Ric. 09.30.04.003	2.9	1.845	0	2.610	0
		Formato medio (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 70 a 110 cm)	Ric. 09.30.04.006	2.10	1.890	540	4.230	0
Pannolone a mutandina con cintura	A bassa e media assorbenza (detto anche "tipo giorno")	Formato grande (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 100 a 150 cm)	Ric. 09.30.04.003	2.11	540	1.530	0	0
		Formato medio (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 70 a 110 cm)	Ric. 09.30.04.006	2.12	1.710	0	0	0
		Formato Extra grande (per utilizzatori aventi circonferenza in vita superiore a 150 cm)	Ric. 09.30.04.003	2.13	86.436	56.196	116.760	294
		Formato grande (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 100 a 150 cm)	Ric. 09.30.04.003	2.14	2.316.426	1.786.722	1.241.436	495.642
		Formato medio (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 70 a 110 cm)	Ric. 09.30.04.006	2.15	2.705.388	2.002.224	1.075.872	699.342
	Ad alta/altissima assorbenza, (detto anche "tipo notte")	Formato piccolo (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 50 a 80 cm)	Ric. 09.30.04.009	2.16	250.977	216.750	105.018	55.482
		Formato grande (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 100 a 150 cm)	Ric. 09.30.04.003	2.17	4.956	36.960	12.936	0
		Formato medio (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 70 a 110 cm)	Ric. 09.30.04.006	2.18	7.014	30.828	21.168	0
		Formato Extra grande	Ric. 09.30.04.012	2.19	283.320	476.730	160.920	131.670
		Formato grande	09.30.04.012	2.20	1.774.530	2.335.230	921.690	1.105.200
Pannolone Sagomato	Alta assorbenza (tipo Super)	Formato medio	09.30.04.015	2.21	2.995.110	3.326.130	1.677.240	839.980
		Formato piccolo	09.30.04.018	2.22	360.990	301.320	222.030	31.680
		Grande assorbenza (tipo Super)	Ric. 09.30.04.018	2.23	4.152.420	6.472.818	2.624.130	1.826.286
		Media assorbenza (tipo Extra)	Ric. 09.30.04.018	2.24	1.324.374	2.289.462	623.790	854.784
		Bassa assorbenza (tipo Plus)	Ric. 09.30.04.018	2.25	428.664	933.150	295.830	394.506
	Media assorbenza per incontinenza leggera maschie (tipo Extra) - Conchiglia	Formato unico con barriera	Ric. 09.30.04.018	2.26	424.305	425.631	450.720	225.078
			09.30.04.021	2.27	977.523	2.206.329	981.060	157.641

20

Allegato B - Elenco quantitativi ausili

Lotto 2

Consegna domiciliare - Area 2

Macro tipologia	Livello Assistenza	Taglie/Formati	Codice ISO	ID	Roma 1	Roma 2	Roma 3	Roma 4
Pannolone rettangolare formato unico senza barriera	-	Formato unico senza barriera	Ric. 09.30.04.021	2.28	245.250	255.150	99.360	24.930
Mutanda a rete o tessuto elastico riutilizzabile	-	Formato Extra Extra grande (XXL), per soggetti di taglia Extra grande	Ric. 09.30.09.003	2.29	4.062	6.918	3.501	1.500
	-	Formato Extra grande (XL), per soggetti di taglia molto grande	Ric. 09.30.09.003	2.30	13.821	28.494	19.899	4.125
	-	Formato grande (L), per soggetti di taglia grande	09.30.09.003	2.31	71.940	83.937	53.001	13.860
	-	Formato medio (M), per soggetti di taglia media	09.30.09.006	2.32	54.876	53.862	30.672	14.955
	-	Formato piccolo (S), per soggetti di taglia piccola	09.30.09.009	2.33	8.067	8.967	1.773	3.540
Traversa salva materasso rimboccabile formato cm. 80 x cm 180	-	Formato 80 X 180 cm	18.12.15.003	2.35	1.789.470	1.038.060	1.568.700	76.095
Traversa salva materasso non rimboccabile formato cm. 60 x cm 90	-	Formato 60 X 90 cm	18.12.15.006	2.36	2.788.110	4.320.000	1.317.780	1.097.820
Pannoloni per bambini	-	Peso da 7/8 a 14/18 kg circa	Ric. 09.30.04.009	2.39	32.532	27.672	35.091	23.007
	-	Peso da 11/12 a 24/25 kg circa	Ric. 09.30.04.009	2.40	102.942	131.994	52.275	35.586
	-	Peso da 15/16 a 30 kg circa	Ric. 09.30.04.009	2.41	274.923	388.971	214.788	132.144
Pannolone a mutandina elasticizzato "Pull up" per bambini	-	Taglia L (da 12 a 18 kg circa)	Ric. 09.30.04.009	2.43	19.464	28.470	7.584	9.072

ALLEGATO N. 2 di N.
PAG. 5 di 7

Allegato B - Elenco quantitativi ausili

Lotto 3

Consegna ospedaliera adotti

ALLEGATO N. 2 di N.
PAG. 6 di 7

Macro tipologia	Livello Assorbimento	Taglie/Formati	Codice ISO	ID	Fresonone	Rifili	Villorbo	Latina	Roma 1	Roma 2	Roma 3	Roma 4	Roma 5	Roma 6	S. Filippo Neri	San Giovanni	San'A. Umberto I	IPO	INMI	PTV
Pannolone a mutandina	A bassa e media assorbenza (detto anche "tipo giorno")	Formato Extra grande (per utilizzatori aventi circonferenza in vita superiore a 150 cm)	Ric. 09.30.04.003	3.1	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000	0
		Formato grande (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 100 a 150 cm)	09.30.04.003	3.2	734.130	360.000	483.000	390.000	172.200	381.510	265.680	450.000	690.000	492.000	525.000	750.000	0	810.000	0	390.000
		Formato medio (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 70 a 110 cm)	09.30.04.006	3.3	0	30.000	0	0	0	0	0	9.000	0	60.000	0	0	0	270.000	0	0
		Formato piccolo (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 50 a 80 cm)	09.30.04.009	3.4	0	0	0	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0	12.000	0	0
Pannolone a mutandina	Ad alta/altissima assorbenza, (detto anche "tipo notte") per incontinenza grave e gravissima	Formato Extra grande (per utilizzatori aventi circonferenza in vita superiore a 150 cm)	Ric. 09.30.04.003	3.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
		Formato grande (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 100 a 150 cm)	09.30.04.003	3.6	0	0	0	240.000	0	450.000	0	18.000	0	0	0	0	276.600	0	52.290	45.000
		Formato medio (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 70 a 110 cm)	09.30.04.006	3.7	0	0	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	75.330	0	7.290	18.000
		Formato grande (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 100 a 150 cm)	09.30.04.012	3.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.820	0	0	0
Pannolone Sagomato	Alta assorbenza (tipo Super) Media assorbenza (tipo Extra)	Formato medio	09.30.04.015	3.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.820	0	0	0
		Formato unico con barriera	09.30.04.021	3.27	0	26.400	0	90.000	0	45.000	67.590	45.960	30.000	114.000	16.800	0	0	0	12.600	0
		Formato 80 X 180 cm	18.12.15.003	3.35	501.480	66.000	285.000	852.000	120.000	456.480	383.049	583.500	300.000	9.000	630.000	0	2.700	0	36.000	0
		Formato 60 X 90 cm	18.12.15.006	3.36	0	645.000	0	1.260.000	0	0	0	36.000	0	555.000	0	0	0	230.040	0	1.200.000

(*) In questa tipologia sono stati inseriti anche pannoloni rettangolari senza barriera ed assorbenti igienici femminili e assorbenti post parto richiesti dal San Filippo Neri (16800) e dall'IPO (12600), utilizzati per la chirurgia ginecologica e urologica

Allegato B - Elenco quantitativi ausili

Lotto 4

Consegna ospedaliera bambini

Macro tipologia	Livello assorbimento	Taglie/formati	Codice ISO	ID	Prosinone	Rieti	Viterbo	Latina	Roma 1	Roma 2	Roma 3	Roma 4	Roma 5	Roma 6	San Filippo Neri	San Giovanni	San'Andrea	Umberto I	FTV
Pannolini per bambini	-	Peso da 3 a 6 kg circa	Ric. 09.30.04.009	4.37	203.400	72.000	108.000	228.000	45.360	168.000	132.312	45.000	120.000	141.000	22.734	0	1.050	420.000	150
	-	Peso da 4/5 a 8/9 kg circa	Ric. - 09.30.04.009	4.38	0	0 *	0	6.000	0	39.384	0	900	0	18.000	96.720	0	1.050	960.000	150
	-	Peso da 7/8 a 14/18 kg circa	Ric. 09.30.04.009	4.39	0	0	0	0	0	64.920	0	450	0	3.000	0	0	1.050	132.000	600
	-	Peso da 11/12 a 24/25 kg circa	Ric. 09.30.04.009	4.40	0	0	0	0	0	53.160	16.020	450	0	8.700	0	0	1.050	120.000	300
	-	Peso da 15/16 a 30 kg circa	Ric. 09.30.04.009	4.41	0	0	0	0	0	1.500	0	900	0	0	0	0	1.050	90.000	150
	-	Peso inferiore a 2,5 Kg (prematuro)	Ric. 09.30.04.009	4.42	0	9.600	0	0	0	19.500	16.416	0	0	15.000	9.000	225.000	0	180.000	150

ALLEGATO N. 2 di N.
PAG. 7 di 7



**GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA A MINOR
IMPATTO AMBIENTALE, AI SENSI DEL D.M. 24/12/2015, PER L'AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA DI AUSILI PER INCONTINENTI AD ASSORBENZA
OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO**

**ALLEGATO 3
SCHEMA OFFERTA ECONOMICA**

A handwritten signature is located in the bottom right corner of the page. It appears to be a stylized, cursive signature, possibly of the name 'G. G.' or similar.

	ALLEGATO 2 – SCHEMA OFFERTA ECONOMICA Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta a minor impatto ambientale, ai sensi del D.M. 24/12/2015, per l'affidamento della fornitura di ausili per incontinenti ad assorbenza occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio
---	--

Lotto 1 – Fornitura di ausili per incontinenti ad assorbenza per adulti e bambini con consegna domiciliare – Area 1

Il/La sottoscritto/a Dr. Giovanni Renna, nato/a a Bari, Prov. BA, il 23/01/1972, residente in Via Baruchello, 3 – Buttapietra (VR), domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, in qualità di Amministratore Delegato, di Paul Hartmann S.p.A., con sede in Verona, Prov. VR, via della Metallurgia, n. 12, CAP 37139, codice fiscale n. 07179150151 e partita IVA n. 02136540230, per il lotto in oggetto.

OFFRE

quale costo utente forfettario giornaliero (Cu/g off).

N° giornate complessive X n° utenti	Costo utente forfettario giornaliero offerto dalla ditta (Cu/g off) in cifre IVA esclusa	Costo utente forfettario giornaliero offerto dalla ditta (Cu/g off) in lettere IVA esclusa	Valore complessivo del Lotto in cifre IVA esclusa (C = AxB)	Valore complessivo del Lotto in lettere IVA esclusa (C = AxB)
44.896,095	€ 0,449 =	Euro zero / 449	€ 20.158.346,66 =	Euro ventimilionecentocinquantomilatrecentoquarantasei/66

Indicare la % di IVA applicabile: 4%

Inoltre, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

- che, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, d.lgs. 50/2016, il costo relativo alla sicurezza afferente all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa è pari a € 14.000,00 = (euro quattordicimila);
- che i costi unitari offerti si intendono onnicomprensivi di tutti gli oneri, spese e remunerazione per l'esatto e puntuale adempimento di ogni



ALLEGATO 2 – SCHEMA OFFERTA ECONOMICA

Cara comunitaria centralizzata a procedura aperta a minor impatto ambientale, ai sensi del D.M. 24/12/2015, per l'affidamento della fornitura di ausili per incontinenti ad assorbenza occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

obbligazione contrattuale.

Verona, lì 02/01/2017

Il Documento deve essere firmato digitalmente

AVVERTENZE

Le dichiarazioni sopra riportate, ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 445/2000, devono essere prodotte unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.



**GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA A MINOR
IMPATTO AMBIENTALE, AI SENSI DEL D.M. 24/12/2015, PER L'AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA DI AUSILI PER INCONTINENTI AD ASSORBENZA
OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO**

**ALLEGATO 3
SCHEMA OFFERTA ECONOMICA**

A handwritten signature in black ink is located in the bottom right corner of the page.



ALLEGATO 2 – SCHEMA OFFERTA ECONOMICA

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta a minor impatto ambientale, ai sensi del D.M. 24/12/2015, per l'affidamento della fornitura di ausili per incontinenti ad assorbenza occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Lotto 3 – Fornitura di ausili per incontinenti ad assorbenza per adulti con consegna ospedaliera

Il sottoscritto CAFFORIO GIOVANNI, nato a SAN GIORGIO DEL SANNIO, Prov. BENEVENTO, il 25/07/1957, residente in PESCARA, alla via NAZIONALE ADRIATICA NORD N. 299/2 domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, in qualità di PROCURATORE SPECIALE, della FATER S.P.A., con sede in PESCARA, Prov. PESCARA, via A. VOLTA, n. 10, CAP 65129, codice fiscale n. 01323030690 e partita IVA n. 01282360682, per il lotto in oggetto,

OFFRE

1) Quale prezzo unitario per gli ausili in gara:

RI	DESCRIZIONE AUSILI	Nome Commerciale e Codice	Quantità complessiva	Prezzo unitario offerto in Euro	Prezzo unitario offerto in lettere IVA esclusa	Totale offerta in lettere IVA esclusa	Totale offerta in cifre in lettere IVA esclusa
3.1	Pannolone a mutandina fl Extra grande tipo giorno (Ric. 09.30.04.903)	Unidor PC Brief XL Super	96.000	€ 0,1700	Euro zerovirgolamillesettecento	€ 16.320,00	Euro sedicimilatrecentoventi/00
3.2	Pannolone a mutandina fl Grande tipo giorno (Ric. 09.30.04.903)	Dignity TotCare_Super PanMut	6.893.520	€ 0,1653	Euro zerovirgolamillesettecentocinquante	€ 1.139.498,86	Euro undecimilatrecentocinquantaquattrocentoventotto/86
3.3	Pannolone a mutandina fl medio tipo giorno (09.30.04.906)	Dignity TotCare_Super PanMut	369.000	€ 0,1409	Euro zerovirgolamillequattrocento nove	€ 51.992,10	Euro cinquantunomilanovecentonovantadue/10
3.4	Pannolone a mutandina fl piccolo tipo giorno (09.30.04.909)	Dignity Totalcare Super	30.000	€ 0,1215	Euro zerovirgolamilleduecentoquindici	€ 3.645,00	Euro tremilaseicentoquarantacinque/00
3.5	Pannolone a mutandina fl Extra grande tipo notte (Ric. 09.30.04.903)	Unidor PerfCare_Maxi PanMut XL	60.000	€ 0,2334	Euro zerovirgoladuemilatrecentotrentaquattro	€ 14.004,00	Euro quattordicimilaquattro/00
3.6	Pannolone a mutandina fl grande tipo notte (09.30.04.903)	Dignity total care Maxi PanMut MG	1.081.890	€ 0,2334	Euro zerovirgoladuemilatrecentotrentaquattro	€ 252.513,13	Euro duecentocinquanteduemilacinquecentotredici/13
3.7	Pannolone a mutandina fl medio tipo notte (09.30.04.906)	Dignity total care Maxi PanMut MM	109.620	€ 0,1799	Euro zerovirgolamillesettocentonovantanove	€ 19.720,64	Euro diciannovemilasettecentoventi/64

 REGIONE LAZIO	ALLEGATO 2 – SCHEMA OFFERTA ECONOMICA Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta a minor impatto ambientale, ai sensi del D.M. 24/12/2015, per l'affidamento della fornitura di ausili per incontinenti ad assorbenza occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio
--	--

3.20	Pannolone sagomato Formato grande (09.30.04.012)	Linidor Sagomato Super grande	2.820	€ 0,0752	Euro zero virgola zero settecentocinquantesette	€ 212,86	Euro duecentododici/86
3.21	Pannolone sagomato Formato medio (09.30.04.015)	Linidor Sagomato Extra medio	2.820	€ 0,0427	Euro zero virgola zero quattrocentoventisette	€ 120,41	Euro centoventi/41
3.27	Pannolone rettangolare formato unico con barriera (09.30.04.021)	Dignity ultra rettangolare con barriera	448.290	€ 0,0589	Euro zero virgola zero cinquecentocottantannove	€ 26.404,28	Euro ventisimilaquattrocentoquattro/28
3.35	Traversa salva materasso imboccabile formato cm. 80 x cm. 180 (18.12.15.003)	Linidor Traversa salvamaterasso imboccabile	4.226.709	€ 0,1258	Euro zero virgola mille duecentocinquantesette	€ 531.719,99	Euro cinquecentotrentamilaottocentodiciannove/99
3.36	Traversa salvamaterasso non imboccabile formato cm. 60 X cm. 90 (18.12.15.006)	Linidor Traversa salvamaterasso 60x90	3.926.040	€ 0,1105	Euro zero virgola mille duecentocinque	€ 433.827,42	Euro quattrocentotrentamilaottocentoventisette/42
VALORE COMPLESSIVO DELL'OFFERTA (iva esclusa) (€ 0 - Pg)						€ 2.489.977,89	Euro due milioni quattrocentoquattantasettemilaottocentosettantasette/89

Indicare la % di IVA applicabile: 22% (ventiduepercento).

2) Quale prezzo unitario per i singoli ausili offerti come aggiuntivi facoltativi:

RIF.	DESCRIZIONE AUSILI	NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO	Prezzo unitario offerto in lettere IVA esclusa (€)	Prezzo unitario offerto in lettere IVA esclusa
Rif. 1.15-2.15-3.3	Pannolone indossabile come normale biancheria medio	LINES SPECIALIST DISCREET M X8 COUPON	2701657	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.14-2.14-3.2	Pannolone indossabile come normale biancheria grande	LINES SPECIALIST DISCREET L X7 COUPON	2701658	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.15-2.15-3.3	Pannolone indossabile come normale biancheria medio	LINES SPECIALIST PLUS M X8 COUPON	2701655	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE



REGIONE LAZIO

ALLEGATO 2 – SCHEMA OFFERTA ECONOMICA

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta a minor impatto ambientale, ai sensi del D.M. 24/12/2015, per l'affidamento della fornitura di ausili per incontinenti ad assorbenza occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

RIF.	DESCRIZIONE AUSILIO	NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO	Prezzo unitario offerto in cifra IVA esclusa (P.u.)	Prezzo unitario offerto in cifra IVA inclusa
Rif. 1.14-2.14-3.2	Pannolone indossabile come normale biancheria grande	LINES SPECIALIST PLUS L XY CLOUPON	2701556	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.7-2.7-3.7	Pannolone mutandina	LINES SPECIALIST_PANMUT MEDIA24 CTR2	2701594	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.8-2.8-3.8	Pannolone mutandina	LINES SPECIALIST_PANMUT GRANDE24 CTR2	2701593	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.6-2.6-3.6	Pannolone mutandina	LINES SPECIALIST_SUPMAX PM GRANDE144	2701599	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.3-2.3-3.3	Pannolone mutandina	LINIDOR ZINCO TRS _SUPER PM XLARGE20	2701543	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.5-2.5-3.5	Pannolone mutandina	LINIDOR ZINCO TRS _MAXI PM XLARGE20	2701340	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.4-2.4-3.4	Pannolone mutandina	LINIDOR ZINCO TRS _SUPER PM PICCOLO20	2701347	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.8-2.8-3.4	Pannolone mutandina	LINIDOR ZINCO TRS _MAXI PM PICCOLO20	2701352	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.7-2.7-3.7	Pannolone mutandina	LINIDOR ZINCO TRS _MAXI PM MEDIO20	2701351	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.4-2.4-3.4	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MP Super 30SECURE FIT	2701184	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.4-2.4-3.4	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MP Super 30SUPER ODOR ABSORBENCY	2701186	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.4-2.4-3.4	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MP Super 30SUPER OD ABSSEC FIT	2701192	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.8-2.8-3.4	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MP Super 30SUPER SKIN PROT	2701204	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE

[Handwritten signature]

 REGIONE LAZIO	ALLEGATO 2 – SCHEMA OFFERTA ECONOMICA Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta a minor impatto ambientale, ai sensi del D.M. 24/12/2015, per l'affidamento della fornitura di ausili per incontinenti ad assorbenza occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio
--	--

Rif.	DESCRIZIONE AUSILI	NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO	Prezzo unitario offerto in euro IVA esclusa (P _u)	Prezzo unitario offerto in euro IVA inclusa
Rif. 1.4-2.4-3.4	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MP Super 30SUPER SKIN PROTSEC FIT	2701209	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.4-2.4-3.4	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MP Super 30SUPER SKIN PROTSUPER OD ABS	2701211	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.4-2.4-3.4	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MP Super 30SUPER SKIN PROTSUPER OD ABSSEC FIT	2701224	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.4-2.4-3.4	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MP Super 30SUPER DRY	2701221	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.4-2.4-3.4	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MP Super 30SUPER DRYSEC FIT	2701232	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.4-2.4-3.4	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MP Super 30SUPER DRYSUPER OD ABS	2701243	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.4-2.4-3.4	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MP Super 30SUPER DRYSUPER OD ABSSEC FIT	2701249	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.4-2.4-3.4	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MP Super 30SUPER DRYSUPER SKIN PROT	2701254	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.4-2.4-3.4	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MP Super 30SUPER DRYSUPER SKIN PROTSEC FIT	2701265	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.4-2.4-3.4	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MP Super 30SUPER DRYSUPER SKIN PROTSUPER OD ABS	2701289	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.4-2.4-3.4	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MP Super 30SUPER DRYSUPER SKIN PROTSUPER OD ABSSEC FIT	2701273	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.4-2.4-3.4	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MP Super 30DRY	2701285	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.4-2.4-3.4	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MP Super 30DRYSEC FIT	2701290	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE





ALLEGATO 2 – SCHEMA OFFERTA ECONOMICA

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta a minor impatto ambientale, ai sensi del D.M. 24/12/2015, per l'affidamento della fornitura di ausili per incontinenti ad assorbenza occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Rif.	DESCRIZIONE AUSILI	NGMIE COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO	Prezzo unitario offerto in cifre IVA inclusa (€)	Prezzo unitario offerto in lettere IVA inclusa
Rif. 1.4-2.4-3.4	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MP Super 30DRYSUPER OD ABS	2701295	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.4-2.4-3.4	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MP Super 30DRYSUPER OD ABSSEC FIT	2701325	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.4-2.4-3.4	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MP Super 30DRYSUPER SKIN PROT	2701327	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.4-2.4-3.4	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MP Super 30DRYSUPER SKIN PROTSEC FIT	2701332	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.4-2.4-3.4	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MP Super 30DRYSUPER SKIN PROTSEC SUPER OD ABS	2701362	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.4-2.4-3.4	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MP Super 30DRYSUPER SKIN PROTSEC SUPER OD ABSSEC FIT	2701566	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.4-2.4-3.4	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MP Super/Plus 30	2702371	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.4-2.4-3.4	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MP Super/Plus 30SEC FIT	2702382	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.4-2.4-3.4	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MP Super/Plus 30SUPER OD ABS	2702387	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.4-2.4-3.4	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MP Super/Plus 30SUPER OD ABSSEC FIT	2702392	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.4-2.4-3.4	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MP Super/Plus 30SUPER SKIN PROT	2702401	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.4-2.4-3.4	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MP Super/Plus 30SUPER SKIN PROTSEC FIT	2702405	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.4-2.4-3.4	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MP Super/Plus 30SUPER SKIN PROTSEC SUPER OD ABS	2702410	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE

[Handwritten signature]



ALLEGATO 2 - SCHEMA OFFERTA ECONOMICA

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta a minor impatto ambientale, ai sensi del D.M. 24/12/2015, per l'affidamento della fornitura di ausili per incontinenti ad assorbenza occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Rif.	DESCRIZIONE AUSILI	NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO	Prezzo unitario offerto in euro (IVA esclusa)	Prezzo unitario offerto in lettere (IVA esclusa)
Rif. 1.4-2.4-3.4	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MP Super/Plus 30SUPER SKIN PROTSUPER OD ABSSEC FIT	2701421	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.4-2.4-3.4	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MP Super/Plus 30FULL SKIN PROT	2701426	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.4-2.4-3.4	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MP Super/Plus 30FULL SKIN PROTSSEC FIT	2701431	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.4-2.4-3.4	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MP Super/Plus 30FULL SKIN PROTSUPER OD ABS	2701441	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.4-2.4-3.4	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MP Super/Plus 30FULL SKIN PROTSUPER OD ABSSEC FIT	2701445	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.4-2.4-3.4	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MP Super/Plus 30SUPER DRY	2701449	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.4-2.4-3.4	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MP Super/Plus 30SUPER DRYSEC FIT	2701454	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.4-2.4-3.4	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MP Super/Plus 30SUPER DRYSUPER OD ABS	2701491	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.4-2.4-3.4	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MP Super/Plus 30SUPER DRYSUPER OD ABSSEC FIT	2701495	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.4-2.4-3.4	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MP Super/Plus 30SUPER DRYSUPER SKIN PROT	2701529	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.4-2.4-3.4	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MP Super/Plus 30SUPER DRYSUPER SKIN PROTSSEC FIT	2701533	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.4-2.4-3.4	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MP Super/Plus 30SUPER DRYSUPER SKIN PROTSUPER OD ABS	2701537	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.9-2.4-3.4	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MP Super/Plus 30SUPER DRYSUPER SKIN PROTSUPER OD ABSSEC FIT	2701609	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE

QR



ALLEGATO 2 - SCHEMA OFFERTA ECONOMICA

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta a minor impatto ambientale, ai sensi del D.M. 24/12/2015, per l'affidamento della fornitura di ausili per incontinenti ad assorbenza occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

RIF.	DESCRIZIONE AUSILIO	NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO	Prezzo unitario offerto in euro IVA esclusa (P.U.)	Prezzo unitario offerto in euro IVA inclusa
Rif. 1.4-2.4-3.4	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MP Super/Plus 30SUPER DRYFULL SKIN PROT	2703810	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.4-2.4-3.4	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MP Super/Plus 30SUPER DRYFULL SKIN PROTSEC FIT	2703811	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.4-2.4-3.4	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MP Super/Plus 30SUPER DRYFULL SKIN PROTSUPER OD ABS	2703812	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.4-2.4-3.4	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MP Super/Plus 30SUPER DRYFULL SKIN PROTSUPER OD ABSSEC FIT	2703813	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.4-2.4-3.4	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MP Super/Plus 30DRY	2703814	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.4-2.4-3.4	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MP Super/Plus 30DRYSEC FIT	2703815	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.4-2.4-3.4	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MP Super/Plus 30DRYSUPER OD ABS	2703816	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.4-2.4-3.4	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MP Super/Plus 30DRYSUPER OD ABSSEC FIT	2703817	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.4-2.4-3.4	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MP Super/Plus 30DRYSUPER SKIN PROT	2703818	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.4-2.4-3.4	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MP Super/Plus 30DRYSUPER SKIN PROTSEC FIT	2703819	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.4-2.4-3.4	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MP Super/Plus 30DRYSUPER SKIN PROTSUPER OD ABS	2703820	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.4-2.4-3.4	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MP Super/Plus 30DRYSUPER SKIN PROTSUPER OD ABSSEC FIT	2703821	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.8-2.8-3.4	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MP Maxi/Plus 30DRYSEC FIT	2703822	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE

JA



ALLEGATO 2 – SCHEMA OFFERTA ECONOMICA

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta a minor impatto ambientale, ai sensi del D.M. 24/12/2015, per l'affidamento della fornitura di ausili per incontinenti ad assorbenza occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

RIF.	DESCRIZIONE AUSILI	NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO	Prezzo unitario offerto in cifr. IVA esclusa (€)	Prezzo unitario offerto in lettere IVA esclusa
Rif. 1.8-2.8-3.4	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MP Maxi/Plus 30DRYSUPER OD ABSSEC FIT	2703823	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.8-2.8-3.4	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MP Maxi/Plus 30DRYSUPER SKIN PROTSEC FIT	2703824	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.8-2.8-3.4	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MP Maxi/Plus 30DRYSUPER SKIN PROTSUPER OD ABSSEC FIT	2703825	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.8-2.8-3.3	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Super 15+15SEC FIT	2701183	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.8-2.8-3.3	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Super 15+15SUPER OD ABS	2701187	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.8-2.8-3.3	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Super 15+15SUPER OD ABSSEC FIT	2701191	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.8-2.8-3.3	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Super 15+15SUPER SKIN PROT	2701203	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.8-2.8-3.3	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Super 15+15SUPER SKIN PROTSEC FIT	2701208	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.8-2.8-3.3	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Super 15+15SUPER SKIN PROTSUPER OD ABS	2701215	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.8-2.8-3.3	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Super 15+15SUPER SKIN PROTSUPER OD ABSSEC FIT	2701223	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.8-2.8-3.3	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Super 15+15FULL SKIN PROT	2701227	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.8-2.8-3.3	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Super 15+15FULL SKIN PROTSEC FIT	2701231	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.8-2.8-3.3	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Super 15+15FULL SKIN PROTSUPER OD ABS	2701241	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE

[Handwritten signature]

 REGIONE LAZIO	ALLEGATO 2 – SCHEMA OFFERTA ECONOMICA Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta a minor impatto ambientale, ai sensi del D.M. 24/12/2015, per l'affidamento della fornitura di ausili per incontinenti ad assorbenza occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio
--	--

Rif.	DESCRIZIONE AUSILI	NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO	Prezzo unitario offerto in oltre IVA inclusa (Pn)	Prezzo unitario offerto in oltre IVA inclusa (Pn)
Rif. 1.3-2.3-3.3	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Super 15+155ULSKIN PROTSUPER OD ABSSEC FIT	2701247	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.3-2.3-3.3	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Super 15+155SUPER DRY	2701255	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.3-2.3-3.3	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Super 15+155SUPER DRYSEC FIT	2701244	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.3-2.3-3.3	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Super 15+155SUPER DRYSUPER OD ABS	2701288	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.3-2.3-3.3	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Super 15+155SUPER DRYSUPER OD ABSSEC FIT	2701272	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.3-2.3-3.3	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Super 15+155SUPER DRYSUPER SKIN PROT	2701284	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.3-2.3-3.3	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Super 15+155SUPER DRYSUPER SKIN PROTEC FIT	2701285	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.3-2.3-3.3	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Super 15+155SUPER DRYSUPER SKIN PROTSUPER OD ABS	2701294	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.3-2.3-3.3	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Super 15+155SUPER DRYSUPER SKIN PROTSUPER OD ABSSEC FIT	2701322	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.3-2.3-3.3	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Super 15+155SUPER DRYFULL SKIN PROT	2701326	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.3-2.3-3.3	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Super 15+155SUPER DRYFULL SKIN PROTEC FIT	2701330	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.3-2.3-3.3	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Super 15+155SUPER DRYFULL SKIN PROTSUPER OD ABS	2701341	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.3-2.3-3.3	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Super 15+155SUPER DRYFULL SKIN PROTSUPER OD ABSSEC FIT	2701381	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE

[Handwritten signature]

REGIONE LAZIO

ALLEGATO 2 – SCHEMA OFFERTA ECONOMICA

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta a minor impatto ambientale, ai sensi del D.M. 24/12/2015, per l'affidamento della fornitura di ausili per incontinenti ad assorbenza occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Rif.	DESCRIZIONE AUSILI	NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO	Prezzo unitario esclusa iva IVA inclusa (P.e.)	Prezzo unitario offerto in lettere IVA inclusa
Rif. 1.3- 2.3-3.3	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Super 15+15DRY	2701385	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.3- 2.3-3.3	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Super 15+15DRYSEC FIT	2701370	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.3- 2.3-3.3	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Super 15+15DRYSUPER OD ABS	2701381	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.3- 2.3-3.3	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Super 15+15DRYSUPER OD ABSSEC FIT	2701386	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.3- 2.3-3.3	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Super 15+15DRYSUPER SKIN PROT	2701391	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.3- 2.3-3.3	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Super 15+15DRYSUPER SKIN PROTSEC FIT	2701401	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.3- 2.3-3.3	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Super 15+15DRYSUPER SKIN PROTSUPER OD ABS	2701405	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.3- 2.3-3.3	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Super 15+15DRYSUPER SKIN PROTSUPER OD ABSSEC FIT	2701409	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.3- 2.3-3.3	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Super 15+15DRYFULL SKIN PROT	2701420	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.3- 2.3-3.3	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Super 15+15DRYFULL SKIN PROTSEC FIT	2701425	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.3- 2.3-3.3	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Super 15+15DRYFULL SKIN PROTSUPER OD ABS	2701430	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.3- 2.3-3.3	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Super 15+15DRYFULL SKIN PROTSUPER OD ABSSEC FIT	2701440	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.3- 2.3-3.3	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Super/Plus 15-1-15	2701444	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE

[Handwritten signature]

 REGIONE LAZIO	ALLEGATO 2 – SCHEMA OFFERTA ECONOMICA Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta a minor impatto ambientale, ai sensi del D.M. 24/12/2015, per l'affidamento della fornitura di ausili per incontinenti ad assorbenza occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio
--	--

RIF.	DESCRIZIONE AUSILI	NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO	Prezzo unitario offerto al cliente IVA esclusa (€)	Prezzo unitario offerto al cliente IVA inclusa
Rif. 1.3-2.3-3.3	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Super/Plus 15+15SEC FIT	2701446	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.3-2.3-3.3	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Super/Plus 15+15SUPER OD ABS	2701459	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.3-2.3-3.3	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Super/Plus 15+15SUPER OD ABSSEC FIT	2701464	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.3-2.3-3.3	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Super/Plus 15+15SUPER SKIN PROT	2701477	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.3-2.3-3.3	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Super/Plus 15+15SUPER SKIN PROTSEC FIT	2701476	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.3-2.3-3.3	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Super/Plus 15+15SUPER SKIN PROTSUPER OD ABS	2701479	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.3-2.3-3.3	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Super/Plus 15+15SUPER SKIN PROTSUPER OD ABSSEC FIT	2701480	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.3-2.3-3.3	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Super/Plus 15+15FULL SKIN PROT	2701481	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.3-2.3-3.3	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Super/Plus 15+15FULL SKIN PROTSEC FIT	2701482	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.3-2.3-3.3	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Super/Plus 15+15FULL SKIN PROTSUPER OD ABS	2701487	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.3-2.3-3.3	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Super/Plus 15+15FULL SKIN PROTSUPER OD ABSSEC FIT	2701491	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.3-2.3-3.3	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Super/Plus 15+15SUPER DRY	2701495	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.3-2.3-3.3	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Super/Plus 15+15SUPER DRYSUPER OD ABS	2701500	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE

JP

 REGIONE LAZIO	ALLEGATO 2 – SCHEMA OFFERTA ECONOMICA Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta a minor impatto ambientale, ai sensi del D.M. 24/12/2015, per l'affidamento della fornitura di ausili per incontinenti ad assorbenza occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio
--	--

Rif.	DESCRIZIONE AUSIL	NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO	Prezzo unitario offerto in oltre IVA esclusa (P.u.)	Prezzo unitario offerto in oltre IVA esclusa
Rif. 1.3 - 2.3 - 3.3	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Super/Plus 15+1SDRY	2701513	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.3 - 2.3 - 3.3	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Super/Plus 15+1SDRYSEC FIT	2701526	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.3 - 2.3 - 3.3	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Super/Plus 15+1SDRYSUPER OD ABS	2701531	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.3 - 2.3 - 3.3	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Super/Plus 15+1SDRYSUPER OD ABSSEC FIT	2701536	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.3 - 2.3 - 3.3	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Super/Plus 15+1SDRYSUPER SKIN PROT	2701547	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.3 - 2.3 - 3.3	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Super/Plus 15+1SDRYSUPER SKIN PROTSEC FIT	2701552	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.3 - 2.3 - 3.3	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Super/Plus 15+1SDRYSUPER SKIN PROTSUPER OD ABS	2701626	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.3 - 2.3 - 3.3	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Super/Plus 15+1SDRYSUPER SKIN PROTSUPER OD ABSSEC FIT	2701627	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.3 - 2.3 - 3.3	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Super/Plus 15+1SDRYFULL SKIN PROT	2701628	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.3 - 2.3 - 3.3	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Super/Plus 15+1SDRYFULL SKIN PROTSEC FIT	2701629	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.3 - 2.3 - 3.3	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Super/Plus 15+1SDRYFULL SKIN PROTSUPER OD ABS	2701630	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.3 - 2.3 - 3.3	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Super/Plus 15+1SDRYFULL SKIN PROTSUPER OD ABSSEC FIT	2701631	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.3 - 2.2 - 3.2	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super 15+1SSEC FIT	2701161	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE

lp

 REGIONE LAZIO	ALLEGATO 2 – SCHEMA OFFERTA ECONOMICA Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta a minor impatto ambientale, ai sensi del D.M. 24/12/2015, per l'affidamento della fornitura di ausili per incontinenti ad assorbenza occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio
--	--

Rif.	DESCRIZIONE AUSILI	NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO	Prezzo unitario offerto (iva esclusa (€))	Prezzo unitario offerto (iva inclusa (€))
Rif. 1.2-2.2-3.2	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super 15+15SUPER OD ABS	2701182	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.2-2.2-3.2	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super 15+15SUPER OD ABSSEC FIT	2701185	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.2-2.2-3.2	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super 15+15SUPER SKIN PROT	2701186	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.2-2.2-3.2	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super 15+15SUPER SKIN PROTSEC FIT	2701189	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.2-2.2-3.2	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super 15+15SUPER SKIN PROTSUPER OD ABS	2701190	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.2-2.2-3.2	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super 15+15SUPER SKIN PROTSUPER OD ABSSEC FIT	2701201	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.2-2.2-3.2	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super 15+15FULLSKIN PROT	2701202	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.2-2.2-3.2	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super 15+15FULLSKIN PROTSEC FIT	2701206	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.2-2.2-3.2	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super 15+15FULLSKIN PROTSUPER OD ABS	2701207	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.2-2.2-3.2	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super 15+15FULLSKIN PROTSUPER OD ABSSEC FIT	2701211	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.2-2.2-3.2	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super 15+15SUPER DRY	2701212	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.2-2.2-3.2	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super 15+15SUPER DRYSEC FIT	2701221	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.2-2.2-3.2	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super 15+15SUPER DRYSUPER OD ABS	2701222	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE



 REGIONE LAZIO	ALLEGATO 2 – SCHEMA OFFERTA ECONOMICA Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta a minor impatto ambientale, ai sensi del D.M. 24/12/2015, per l'affidamento della fornitura di ausili per incontinenti ad assorbenza occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio
--	--

Rif.	DESCRIZIONE AUSILI	NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO	Prezzo unitario offerto in cifra IVA inclusa (€)	Prezzo unitario offerto in lettere IVA inclusa
Rif. 1.2-2.2-3.2	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super 15+15SUPER DRYSUPER OD ABSSEC FIT	2701225	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.2-2.2-3.2	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super 15+15SUPER DRYSUPER SKIN PROT	2701226	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.2-2.2-3.2	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super 15+15SUPER DRYSUPER SKIN PROTSEC FIT	2701229	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.2-2.2-3.2	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super 15+15SUPER DRYSUPER SKIN PROTSEC OD ABS	2701230	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.2-2.2-3.2	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super 15+15SUPER DRYSUPER SKIN PROTSEC OD ABSSEC FIT	2701240	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.2-2.2-3.2	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super 15+15SUPER DRYFULL SKIN PROT	2701241	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.2-2.2-3.2	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super 15+15SUPER DRYFULL SKIN PROTEC FIT	2701245	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.2-2.2-3.2	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super 15+15SUPER DRYFULL SKIN PROTSEC OD ABS	2701246	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.2-2.2-3.2	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super 15+15SUPER DRYFULL SKIN PROTSEC OD ABSSEC FIT	2701251	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.2-2.2-3.2	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super 15+15DRY	2701252	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.2-2.2-3.2	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super 15+15DRYSEC FIT	2701262	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.2-2.2-3.2	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super 15+15DRYSUPER OD ABS	2701263	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.2-2.2-3.2	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super 15+15DRYSUPER OD ABSSEC FIT	2701266	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE



REGIONE LAZIO

ALLEGATO 2 – SCHEMA OFFERTA ECONOMICA

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta a minor impatto ambientale, ai sensi del D.M. 24/12/2015, per l'affidamento della fornitura di ausili per incontinenti ad assorbenza occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

RIF.	DESCRIZIONE AUSILI	NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO	Prezzo unitario offerto in cifra (IVA esclusa (Pct))	Prezzo unitario offerto in lettere (IVA esclusa)
Rif. 1.2-2.2-3.2	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super 15+1SDRYSUPER SKIN PROT	2701267	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.2-2.2-3.2	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super 15+1SDRYSUPER SKIN PROTSEC FIT	2701270	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.2-2.2-3.2	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super 15+1SDRYSUPER SKIN PROT SUPER OD ABS	2701271	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.2-2.2-3.2	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super 15+1SDRYSUPER SKIN PROT SUPER OD ABS SEC FIT	2701282	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.2-2.2-3.2	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super 15+1SDRYFULL SKIN PROT	2701283	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.2-2.2-3.2	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super 15+1SDRYFULL SKIN PROT SEC FIT	2701287	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.2-2.2-3.2	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super 15+1SDRYFULL SKIN PROT SUPER OD ABS	2701288	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.2-2.2-3.2	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super 15+1SDRYFULL SKIN PROT SUPER OD ABS SEC FIT	2701292	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.2-2.2-3.2	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super/Plus 15+15FULL SKIN PROT	2701293	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.2-2.2-3.2	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super/Plus 15+15FULL SKIN PROT SEC FIT	2701302	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.2-2.2-3.2	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super/Plus 15+15FULL SKIN PROT SUPER OD ABS	2701303	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.2-2.2-3.2	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super/Plus 15+15FULL SKIN PROT SUPER OD ABS SEC FIT	2701304	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.2-2.2-3.2	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super/Plus 15+15SUPER DRY SEC FIT	2701305	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE

[Handwritten signature]

 REGIONE LAZIO	ALLEGATO 2 – SCHEMA OFFERTA ECONOMICA Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta a minor impatto ambientale, ai sensi del D.M. 24/12/2015, per l'affidamento della fornitura di ausili per incontinenti ad assorbenza occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio
--	--

Rif.	DESCRIZIONE AUSILI	NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO	Prezzo unitario offerto in cifra IVA esclusa (€)	Prezzo unitario offerto in lettere IVA esclusa
Rif. 1.2-2.2-3.2	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super/Plus 15+15SUPER DRYFULL SKIN PROT	2701306	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.2-2.2-3.2	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super/Plus 15+15SUPER DRYFULL SKIN PROTSEC FIT	2701307	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.2-2.2-3.2	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super/Plus 15+15SUPER DRYFULL SKIN PROTSUPER OD ABS	2701308	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.2-2.2-3.2	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super/Plus 15+15SUPER DRYFULL SKIN PROTSUPER OD ABSSEC FIT	2701309	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.2-2.2-3.2	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super/Plus 15+15DRYFULL SKIN PROT	2701310	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.2-2.2-3.2	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super/Plus 15+15DRYFULL SKIN PROTSEC FIT	2701311	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.2-2.2-3.2	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super/Plus 15+15DRYFULL SKIN PROTSUPER OD ABS	2701312	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.2-2.2-3.2	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super/Plus 15+15DRYFULL SKIN PROTSUPER OD ABSSEC FIT	2701313	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.1-2.1-3.1	Pannolone mutandina	Unidor PC Brief XL Super 205SECURE FIT	2701315	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.1-2.1-3.1	Pannolone mutandina	Unidor PC Brief XL Super 205SUPER ODODOR ABSORBENCY	2701316	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.1-2.1-3.1	Pannolone mutandina	Unidor PC Brief XL Super 205SUPER OD ABSSEC FIT	2701317	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.1-2.1-3.1	Pannolone mutandina	Unidor PC Brief XL Super 205SUPER SKIN PROT	2701318	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.1-2.1-3.1	Pannolone mutandina	Unidor PC Brief XL Super 205SUPER SKIN PROTSEC FIT	2701319	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE



 REGIONE LAZIO	ALLEGATO 2 – SCHEMA OFFERTA ECONOMICA Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta a minor impatto ambientale, ai sensi del D.M. 24/12/2015, per l'affidamento della fornitura di ausili per incontinenti ad assorbenza occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio
--	--

RIF.	DESCRIZIONE AUSILI	NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO	Prezzo unitario offerto in lire IVA esclusa (Pc)	Prezzo unitario offerto in lire IVA esclusa
RIF. 1.1-1.1-3.1	Pannolone mutandina	Unidot PC Brief XL Super 20SUPER SKIN PROTSUPER OD ABS	2701320	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RIF. 1.1-2.1-3.1	Pannolone mutandina	Unidot PC Brief XL Super 20SUPER SKIN PROTSUPER OD ABSSEC FIT	2701321	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RIF. 1.1-2.1-3.1	Pannolone mutandina	Unidot PC Brief XL Super 20FULL SKIN PROTECTION	2701324	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RIF. 1.1-2.1-3.1	Pannolone mutandina	Unidot PC Brief XL Super 20FULL SKIN PROTSUPER FIT	2701325	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RIF. 1.1-2.1-3.1	Pannolone mutandina	Unidot PC Brief XL Super 20FULL SKIN PROTSUPER OD ABS	2701328	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RIF. 1.1-2.1-3.1	Pannolone mutandina	Unidot PC Brief XL Super 20FULL SKIN PROTSUPER OD ABSSEC FIT	2701329	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RIF. 1.1-2.1-3.1	Pannolone mutandina	Unidot PC Brief XL Super 20SUPER DRY	2701338	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RIF. 1.1-2.1-3.1	Pannolone mutandina	Unidot PC Brief XL Super 20SUPER DRYSEC FIT	2701340	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RIF. 1.1-2.1-3.1	Pannolone mutandina	Unidot PC Brief XL Super 20SUPER DRYSUPER OD ABS	2701345	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RIF. 1.1-2.1-3.1	Pannolone mutandina	Unidot PC Brief XL Super 20SUPER DRYSUPER OD ABSSEC FIT	2701350	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RIF. 1.1-2.1-3.1	Pannolone mutandina	Unidot PC Brief XL Super 20SUPER DRYSUPER SKIN PROT	2701355	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RIF. 1.1-2.1-3.1	Pannolone mutandina	Unidot PC Brief XL Super 20SUPER DRYSUPER SKIN PROTSUPER FIT	2701360	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RIF. 1.1-2.1-3.1	Pannolone mutandina	Unidot PC Brief XL Super 20SUPER DRYSUPER SKIN PROTSUPER OD ABS	2701363	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE

[Handwritten signature]

REGIONE LAZIO

ALLEGATO 2 – SCHEMA OFFERTA ECONOMICA

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta a minor impatto ambientale, ai sensi del D.M. 24/12/2015, per l'affidamento della fornitura di ausili per incontinenti ad assorbenza occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

RIC	DESCRIZIONE AUSILI	NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO	Prezzo unitario offerto in euro IVA esclusa (Eur)	Prezzo unitario offerto in lettere IVA esclusa
RI. 1.1- 2.1-3.1	Pannolone mutandina	Unidor PC Brief XL Super 20SUPER DRYSUPER SKIN PROTSUPER OD ABSSEC FIT	2701344	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RI. 1.1- 2.1-3.1	Pannolone mutandina	Unidor PC Brief XL Super 20SUPER DRYFULL SKIN PROT	2701348	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RI. 1.1- 2.1-3.1	Pannolone mutandina	Unidor PC Brief XL Super 20SUPER DRYFULL SKIN PROTSEC FIT	2701349	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RI. 1.1- 2.1-3.1	Pannolone mutandina	Unidor PC Brief XL Super 20SUPER DRYFULL SKIN PROTSUPER OD ABS	2701379	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RI. 1.1- 2.1-3.1	Pannolone mutandina	Unidor PC Brief XL Super 20SUPER DRYFULL SKIN PROTSUPER OD ABSSEC FIT	2701380	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RI. 1.1- 2.1-3.1	Pannolone mutandina	Unidor PC Brief XL Super 20DRY	2701384	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RI. 1.1- 2.1-3.1	Pannolone mutandina	Unidor PC Brief XL Super 20DRYSEC FIT	2701345	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RI. 1.1- 2.1-3.1	Pannolone mutandina	Unidor PC Brief XL Super 20DRYSUPER OD ABS	2701349	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RI. 1.1- 2.1-3.1	Pannolone mutandina	Unidor PC Brief XL Super 20DRYSUPER OD ABSSEC FIT	2701390	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RI. 1.1- 2.1-3.1	Pannolone mutandina	Unidor PC Brief XL Super 20DRYSUPER SKIN PROT	2701399	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RI. 1.1- 2.1-3.1	Pannolone mutandina	Unidor PC Brief XL Super 20DRYSUPER SKIN PROTSEC FIT	2701400	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RI. 1.1- 2.1-3.1	Pannolone mutandina	Unidor PC Brief XL Super 20DRYSUPER SKIN PROTSUPER OD ABS	2701401	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RI. 1.1- 2.1-3.1	Pannolone mutandina	Unidor PC Brief XL Super 20DRYSUPER SKIN PROTSUPER OD ABSSEC FIT	2701404	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE

[Handwritten signature]

 REGIONE LAZIO	ALLEGATO 2 – SCHEMA OFFERTA ECONOMICA Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta a minor impatto ambientale, ai sensi del D.M. 24/12/2015, per l'affidamento della fornitura di ausili per incontinenti ad assorbenza occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio
--	--

RIF.	DESCRIZIONE ARTISTI	NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO	Prezzo unitario offerto in cifra IVA esclusa	Prezzo unitario offerto in lettere IVA esclusa
RIF. 1.1-2.1-3.1	Pannolone mutandina	Unidor PC Brief XL Super 200RYFULL SKIN PROT	2701407	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RIF. 1.1-2.1-3.1	Pannolone mutandina	Unidor PC Brief XL Super 200RYFULL SKIN PROTSEC FIT	2701408	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RIF. 1.1-2.1-3.1	Pannolone mutandina	Unidor PC Brief XL Super 200RYFULL SKIN PROTSUPER OD ABS	2701418	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RIF. 1.1-2.1-3.1	Pannolone mutandina	Unidor PC Brief XL Super 200RYFULL SKIN PROTSUPER OD ABSSEC FIT	2701419	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RIF. 1.1-2.1-3.1	Pannolone mutandina	Unidor PC Brief XL Super/Plus 20	2701415	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RIF. 1.1-2.1-3.1	Pannolone mutandina	Unidor PC Brief XL Super/Plus 20SEC FIT	2701424	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RIF. 1.1-2.1-3.1	Pannolone mutandina	Unidor PC Brief XL Super/Plus 20SUPER OD ABS	2701428	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RIF. 1.1-2.1-3.1	Pannolone mutandina	Unidor PC Brief XL Super/Plus 20SUPER OD ABSSEC FIT	2701429	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RIF. 1.1-2.1-3.1	Pannolone mutandina	Unidor PC Brief XL Super/Plus 20SUPER SKIN PROT	2701436	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RIF. 1.1-2.1-3.1	Pannolone mutandina	Unidor PC Brief XL Super/Plus 20SUPER SKIN PROTSEC FIT	2701439	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RIF. 1.1-2.1-3.1	Pannolone mutandina	Unidor PC Brief XL Super/Plus 20SUPER SKIN PROTSUPER OD ABS	2701442	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RIF. 1.1-2.1-3.1	Pannolone mutandina	Unidor PC Brief XL Super/Plus 20SUPER SKIN PROTSUPER OD ABSSEC FIT	2701443	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RIF. 1.1-2.1-3.1	Pannolone mutandina	Unidor PC Brief XL Super/Plus 20FULLSKIN PROT	2701446	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE



	ALLEGATO 2 – SCHEMA OFFERTA ECONOMICA Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta a minor impatto ambientale, ai sensi del D.M. 24/12/2015, per l'affidamento della fornitura di ausili per incontinenti ad assorbenza occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio
---	--

Rif.	DESCRIZIONE AUSIL	NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO	Prezzo unitario offerto in cifre IVA esclusa (€)	Prezzo unitario offerto in lettere IVA esclusa
Rif. 1.1-2.1-3.1	Pannolone mutandina	Unidor PC Brief XL Super/Plus 20FULL SKIN PROTSEC FIT	2701447	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.1-2.1-3.1	Pannolone mutandina	Unidor PC Brief XL Super/Plus 20FULL SKIN PROTSUPER OD ABS	2701457	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.1-2.1-3.1	Pannolone mutandina	Unidor PC Brief XL Super/Plus 20FULL SKIN PROTSUPER OD ABSSEC FIT	2701458	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.1-2.1-3.1	Pannolone mutandina	Unidor PC Brief XL Super/Plus 20SUPER DRY	2701462	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.1-2.1-3.1	Pannolone mutandina	Unidor PC Brief XL Super/Plus 20SUPER DRYSEC FIT	2701463	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.1-2.1-3.1	Pannolone mutandina	Unidor PC Brief XL Super/Plus 20SUPER DRYSUPER OD ABS	2701467	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.1-2.1-3.1	Pannolone mutandina	Unidor PC Brief XL Super/Plus 20SUPER DRYSUPER OD ABSSEC FIT	2701468	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.1-2.1-3.1	Pannolone mutandina	Unidor PC Brief XL Super/Plus 20SUPER DRYSUPER SKIN PROT	2701485	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.1-2.1-3.1	Pannolone mutandina	Unidor PC Brief XL Super/Plus 20SUPER DRYSUPER SKIN PROTSEC FIT	2701486	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.1-2.1-3.1	Pannolone mutandina	Unidor PC Brief XL Super/Plus 20SUPER DRYSUPER SKIN PROTSUPER OD ABS	2701449	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.1-2.1-3.1	Pannolone mutandina	Unidor PC Brief XL Super/Plus 20SUPER DRYSUPER SKIN PROTSUPER OD ABSSEC FIT	2701490	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.1-2.1-3.1	Pannolone mutandina	Unidor PC Brief XL Super/Plus 20SUPER DRYFULL SKIN PROT	2701499	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.1-2.1-3.1	Pannolone mutandina	Unidor PC Brief XL Super/Plus 20SUPER DRYFULL SKIN PROTSEC FIT	2701494	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE



	REGIONE LAZIO	ALLEGATO 2 – SCHEMA OFFERTA ECONOMICA Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta a minor impatto ambientale, ai sensi del D.M. 24/12/2015, per l'affidamento della fornitura di ausili per incontinenti ad assorbenza occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio			
--	----------------------	--	--	--	--

Rif.	DESCRIZIONE AUSILIO	NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO	Prezzo unitario offerto in cifre IVA esclusa (Pn)	Prezzo unitario offerto in lettere IVA esclusa
Rif. 1.1-2.1-3.1	Pannolone mutandina	Unidior PC Brief XL Super/Plus 200SUPER DRYFULL SKIN PROTSUPER OD ABS	2701506	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.1-2.1-3.1	Pannolone mutandina	Unidior PC Brief XL Super/Plus 200SUPER DRYFULL SKIN PROTSUPER OD ABSSEC FIT	2701507	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.1-2.1-3.1	Pannolone mutandina	Unidior PC Brief XL Super/Plus 200DRY	2701511	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.1-2.1-3.1	Pannolone mutandina	Unidior PC Brief XL Super/Plus 200DRYSEC FIT	2701512	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.1-2.1-3.1	Pannolone mutandina	Unidior PC Brief XL Super/Plus 200DRYSUPER OD ABS	2701516	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.1-2.1-3.1	Pannolone mutandina	Unidior PC Brief XL Super/Plus 200DRYSUPER OD ABSSEC FIT	2701517	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.1-2.1-3.1	Pannolone mutandina	Unidior PC Brief XL Super/Plus 200DRYSUPER SKIN PROT	2701526	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.1-2.1-3.1	Pannolone mutandina	Unidior PC Brief XL Super/Plus 200DRYSUPER SKIN PROTSUPER FIT	2701527	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.1-2.1-3.1	Pannolone mutandina	Unidior PC Brief XL Super/Plus 200DRYSUPER SKIN PROTSUPER OD ABS	2701530	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.1-2.1-3.1	Pannolone mutandina	Unidior PC Brief XL Super/Plus 200DRYSUPER SKIN PROTSUPER OD ABSSEC FIT	2701531	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.1-2.1-3.1	Pannolone mutandina	Unidior PC Brief XL Super/Plus 200DRYFULL SKIN PROT	2701534	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.1-2.1-3.1	Pannolone mutandina	Unidior PC Brief XL Super/Plus 200DRYFULL SKIN PROTSUPER FIT	2701535	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.1-2.1-3.1	Pannolone mutandina	Unidior PC Brief XL Super/Plus 200DRYFULL SKIN PROTSUPER OD ABS	2701546	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE

20

 REGIONE LAZIO ALLEGATO 2 – SCHEMA OFFERTA ECONOMICA					
Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta a minor impatto ambientale, ai sensi del D.M. 24/12/2015, per l'affidamento della fornitura di ausili per incontinenti ad assorbenza occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio					
RIF.	DESCRIZIONE AUSILI	NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO	Prezzo unitario offerto netto (IVA esclusa) (€)	Prezzo unitario offerto in lettere (IVA esclusa)
Rif. 1.1-2.1-3.1	Pannolone mutandina	Unidor PC Brief XL Super/Plus 20DRYFLEX SKIN PROTSUPER OD ABSSEC FIT	2701546	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.5-2.5-3.5	Pannolone mutandina	Unidor PC Brief XL Super/Maxi 20	2701590	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.5-2.5-3.5	Pannolone mutandina	Unidor PC Brief XL Super/Maxi 20SEC FIT	2701551	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.5-2.5-3.5	Pannolone mutandina	Unidor PC Brief XL Super/Maxi 20SUPER OD ABS	2701555	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.5-2.5-3.5	Pannolone mutandina	Unidor PC Brief XL Super/Maxi 20SUPER OD ABSSEC FIT	2701556	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.5-2.5-3.5	Pannolone mutandina	Unidor PC Brief XL Super/Maxi 20SUPER SKIN PROT	2701552	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.5-2.5-3.5	Pannolone mutandina	Unidor PC Brief XL Super/Maxi 20SUPER SKIN PROTSUPER OD ABS	2701553	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.5-2.5-3.5	Pannolone mutandina	Unidor PC Brief XL Super/Maxi 20SUPER SKIN PROTSUPER OD ABS	2701554	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.5-2.5-3.5	Pannolone mutandina	Unidor PC Brief XL Super/Maxi 20SUPER SKIN PROTSUPER OD ABSSEC FIT	2701555	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.5-2.5-3.5	Pannolone mutandina	Unidor PC Brief XL Super/Maxi 20FULL SKIN PROT	2701556	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.5-2.5-3.5	Pannolone mutandina	Unidor PC Brief XL Super/Maxi 20FULLSKIN PROTSUPER FIT	2701557	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.5-2.5-3.5	Pannolone mutandina	Unidor PC Brief XL Super/Maxi 20FULL SKIN PROTSUPER OD ABS	2701558	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.5-2.5-3.5	Pannolone mutandina	Unidor PC Brief XL Super/Maxi 20FULLSKIN PROTSUPER OD ABSSEC FIT	2701559	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE

[Handwritten signature]

 REGIONE LAZIO	ALLEGATO 2 – SCHEMA OFFERTA ECONOMICA Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta a minor impatto ambientale, ai sensi del D.M. 24/12/2015, per l'affidamento della fornitura di ausili per incontinenti ad assorbenza occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio
--	--

RIF.	DESCRIZIONE AUSILI	NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO	Prezzo unitario offerto in cifra IVA esclusa (P.U.)	Prezzo unitario offerto in lettere IVA esclusa
Rif. 1.5-1.5-3.3	Pannolone mutandina	Unidior PC Brief XL Super/Maxi 20SUPER DRY	2703840	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.5-2.5-3.5	Pannolone mutandina	Unidior PC Brief XL Super/Maxi 20SUPER DRYSEC FIT	2703841	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.5-2.5-3.5	Pannolone mutandina	Unidior PC Brief XL Super/Maxi 20SUPER DRYSEC OD ABS	2703842	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.5-2.5-3.5	Pannolone mutandina	Unidior PC Brief XL Super/Maxi 20SUPER DRYSEC OD ABSSEC FIT	2703843	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.5-2.5-3.5	Pannolone mutandina	Unidior PC Brief XL Super/Maxi 20SUPER DRYSEC SKIN PROT	2703844	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.5-2.5-3.5	Pannolone mutandina	Unidior PC Brief XL Super/Maxi 20SUPER DRYSEC SKIN PROTSEC FIT	2703845	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.5-2.5-3.5	Pannolone mutandina	Unidior PC Brief XL Super/Maxi 20SUPER DRYSEC SKIN PROTSUPER OD ABS	2703846	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.5-2.5-3.5	Pannolone mutandina	Unidior PC Brief XL Super/Maxi 20SUPER DRYSEC SKIN PROTSUPER OD ABSSEC FIT	2703847	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.5-2.5-3.5	Pannolone mutandina	Unidior PC Brief XL Super/Maxi 20SUPER DRYFULL SKIN PROT	2703848	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.5-2.5-3.5	Pannolone mutandina	Unidior PC Brief XL Super/Maxi 20SUPER DRYFULL SKIN PROTSEC FIT	2703849	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.5-2.5-3.5	Pannolone mutandina	Unidior PC Brief XL Super/Maxi 20SUPER DRYFULL SKIN PROTSUPER OD ABS	2703850	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.5-2.5-3.5	Pannolone mutandina	Unidior PC Brief XL Super/Maxi 20SUPER DRYFULL SKIN PROTSUPER OD ABSSEC FIT	2703851	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.5-2.5-3.5	Pannolone mutandina	Unidior PC Brief XL Super/Maxi 20DRY	2703852	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE

[Handwritten signature]

 REGIONE LAZIO	ALLEGATO 2 – SCHEMA OFFERTA ECONOMICA Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta a minor impatto ambientale, ai sensi del D.M. 24/12/2015, per l'affidamento della fornitura di ausili per incontinenti ad assorbenza occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio
--	--

Rif.	DESCRIZIONE AUSILIO	NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO	Prezzo unitario offerto in lire IVA esclusa (€)	Prezzo unitario offerto in lettere IVA esclusa
Rif. 1.5-2.5-3.5	Pannolone mutandina	Unidior PC Brief XL Super/Maxi 20DRYSEC FIT	2703853	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.5-2.5-3.5	Pannolone mutandina	Unidior PC Brief XL Super/Maxi 20DRYSUPER OD ABS	2703854	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.5-2.5-3.5	Pannolone mutandina	Unidior PC Brief XL Super/Maxi 20DRYSUPER OD ABSSEC FIT	2703855	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.5-2.5-3.5	Pannolone mutandina	Unidior PC Brief XL Super/Maxi 20DRYSUPER SKIN PROT	2703856	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.5-2.5-3.5	Pannolone mutandina	Unidior PC Brief XL Super/Maxi 20DRYSUPER SKIN PROTSEC FIT	2703857	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.5-2.5-3.5	Pannolone mutandina	Unidior PC Brief XL Super/Maxi 20DRYSUPER SKIN PROTSUPER OD ABS	2703858	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.5-2.5-3.5	Pannolone mutandina	Unidior PC Brief XL Super/Maxi 20DRYSUPER SKIN PROTSUPER OD ABSSEC FIT	2703859	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.5-2.5-3.5	Pannolone mutandina	Unidior PC Brief XL Super/Maxi 20DRYFULL SKIN PROT	2703860	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.5-2.5-3.5	Pannolone mutandina	Unidior PC Brief XL Super/Maxi 20DRYFULL SKIN PROTSEC FIT	2703861	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.5-2.5-3.5	Pannolone mutandina	Unidior PC Brief XL Super/Maxi 20DRYFULL SKIN PROTSUPER OD ABS	2703862	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.5-2.5-3.5	Pannolone mutandina	Unidior PC Brief XL Super/Maxi 20DRYFULL SKIN PROTSUPER OD ABSSEC FIT	2703863	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.5-2.5-3.5	Pannolone mutandina	Unidior PC Brief XL Maxi 20SECURE FIT	2703865	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.5-2.5-3.5	Pannolone mutandina	Unidior PC Brief XL Maxi 20SUPER ODOUR ABSORBENCY	2703866	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE

[Handwritten signature]

REGIONE LAZIO

ALLEGATO 2 - SCHEMA OFFERTA ECONOMICA

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta a minor impatto ambientale, ai sensi del D.M. 24/12/2015, per l'affidamento della fornitura di ausili per incontinenti ad assorbenza occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

RIF.	DESCRIZIONE AUSILIO	NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO	Prezzo unitario offerto in euro (IVA inclusa)	Prezzo unitario offerto in euro (IVA inclusa)
Rif. 1.5-2.5-3.5	Pannolone mutandina	Unidor PC Brief XL Maxi 20SUPER OD ABSSEC FIT	2703867	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.5-2.5-3.5	Pannolone mutandina	Unidor PC Brief XL Maxi 20SUPER SKIN PROTECTION	2703868	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.5-2.5-3.5	Pannolone mutandina	Unidor PC Brief XL Maxi 20SUPER SKIN PROTEC FIT	2703869	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.5-2.5-3.5	Pannolone mutandina	Unidor PC Brief XL Maxi 20SUPER SKIN PROTOSUPER OD ABS	2703870	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.5-2.5-3.5	Pannolone mutandina	Unidor PC Brief XL Maxi 20SUPER SKIN PROTOSUPER OD ABSSEC FIT	2703871	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.5-2.5-3.5	Pannolone mutandina	Unidor PC Brief XL Maxi 20FULL SKIN PROTECTION	2703872	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.5-2.5-3.5	Pannolone mutandina	Unidor PC Brief XL Maxi 20FULL SKIN PROTEC FIT	2703873	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.5-2.5-3.5	Pannolone mutandina	Unidor PC Brief XL Maxi 20FULLSKIN PROTOSUPER OD ABS	2703874	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.5-2.5-3.5	Pannolone mutandina	Unidor PC Brief XL Maxi 20FULLSKIN PROTOSUPER OD ABSSEC FIT	2703875	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.5-2.5-3.5	Pannolone mutandina	Unidor PC Brief XL Maxi 20SUPER DRY	2703876	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.5-2.5-3.5	Pannolone mutandina	Unidor PC Brief XL Maxi 20SUPER DRYSEC FIT	2703877	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.5-2.5-3.5	Pannolone mutandina	Unidor PC Brief XL Maxi 20SUPER DRYSUPER OD ABS	2703878	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.5-2.5-3.5	Pannolone mutandina	Unidor PC Brief XL Maxi 20SUPER DRYSUPER OD ABSSEC FIT	2703879	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE

JP

REGIONE LAZIO

ALLEGATO 2 – SCHEMA OFFERTA ECONOMICA

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta a minor impatto ambientale, ai sensi del D.M. 24/12/2015, per l'affidamento della fornitura di ausili per incontinenti ad assorbenza occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Rif.	DESCRIZIONE AUSILI	NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO	Prezzo unitario diviso per TVA esclusa (Pn)	Prezzo unitario offerto in offerta TVA esclusa (Po)
Rif. 1.5- 2.5-3.5	Pannolone mutandina	Unidor PC Brief XL Maxi 20SUPER DRYSUPER SKIN PROT	2703880	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.5- 2.5-3.5	Pannolone mutandina	Unidor PC Brief XL Maxi 20SUPER DRYSUPER SKIN PROTSEC FIT	2703881	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.5- 2.5-3.5	Pannolone mutandina	Unidor PC Brief XL Maxi 20SUPER DRYSUPER SKIN PROTSEC OD ABS	2703882	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.5- 2.5-3.5	Pannolone mutandina	Unidor PC Brief XL Maxi 20SUPER DRYSUPER SKIN PROTSEC OD ABSSEC FIT	2703883	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.5- 2.5-3.5	Pannolone mutandina	Unidor PC Brief XL Maxi 20SUPER DRYFULL SKIN PROT	2703884	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.5- 2.5-3.5	Pannolone mutandina	Unidor PC Brief XL Maxi 20SUPER DRYFULL SKIN PROTSEC FIT	2703885	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.5- 2.5-3.5	Pannolone mutandina	Unidor PC Brief XL Maxi 20SUPER DRYFULL SKIN PROTSEC OD ABS	2703886	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.5- 2.5-3.5	Pannolone mutandina	Unidor PC Brief XL Maxi 20SUPER DRYFULL SKIN PROTSEC OD ABSSEC FIT	2703887	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.5- 2.5-3.5	Pannolone mutandina	Unidor PC Brief XL Maxi 20DRY	2703888	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.5- 2.5-3.5	Pannolone mutandina	Unidor PC Brief XL Maxi 20DRYSECURE FIT	2703889	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.5- 2.5-3.5	Pannolone mutandina	Unidor PC Brief XL Maxi 20DRYSUPER OD ABS	2703890	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.5- 2.5-3.5	Pannolone mutandina	Unidor PC Brief XL Maxi 20DRYSUPER OD ABSSEC FIT	2703891	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.5- 2.5-3.5	Pannolone mutandina	Unidor PC Brief XL Maxi 20DRYSUPER SKIN PROT	2703892	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE

 REGIONE LAZIO	ALLEGATO 2 – SCHEMA OFFERTA ECONOMICA Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta a minor impatto ambientale, ai sensi del D.M. 24/12/2015, per l'affidamento della fornitura di ausili per incontinenti ad assorbenza occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio
--	--

Rif.	DESCRIZIONE AUSILI	NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO	Prezzo unitario offerto in euro IVA esclusa (Pn)	Prezzo unitario offerto in euro IVA inclusa
Rif. 1.5-1.5-3.5	Pannolone mutandina	Unikol PC Brief XL Maxi 2CDRYSUPER SKIN PROTEC FIT	2703893	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.5-2.5-3.5	Pannolone mutandina	Unikol PC Brief XL Maxi 2CDRYSUPER SKIN PROTSUPER OD ABS	2703894	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.5-2.5-3.5	Pannolone mutandina	Unikol PC Brief XL Maxi 2CDRYSUPER SKIN PROTSUPER OD ABSSEC FIT	2703895	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.5-2.5-3.5	Pannolone mutandina	Unikol PC Brief XL Maxi 2CDRYFULLSKIN PROT	2703896	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.5-2.5-3.5	Pannolone mutandina	Unikol PC Brief XL Maxi 2CDRYFULLSKIN PROTEC FIT	2703897	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.5-2.5-3.5	Pannolone mutandina	Unikol PC Brief XL Maxi 2CDRYFULLSKIN PROTSUPER OD ABS	2703898	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.5-2.5-3.5	Pannolone mutandina	Unikol PC Brief XL Maxi 2CDRYFULLSKIN PROTSUPER OD ABSSEC FIT	2703899	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.13-2.13-3.5	Pannolone mutandina indossabile come biancheria	ATTENDS PULL-ONS 8 XL	2703829	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.6-2.6-3.4	Pannolone mutandina	ATTENDS SLIP REGULAR 9 SMALL	2703894	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.6-2.6-3.4	Pannolone mutandina	ATTENDS SLIP REGULAR 10 SMALL	2703895	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.16-2.16-3.4	Pannolone mutandina	LIVORY PROTECTIVE UNDERWEAR XS	2703896	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.19-2.19-3.5	Pannolone mutandina	LIVORY PROTECTIVE UNDERWEAR XL	2703897	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE

lp

 REGIONE LAZIO	ALLEGATO 2 – SCHEMA OFFERTA ECONOMICA Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta a minor impatto ambientale, ai sensi del D.M. 24/12/2015, per l'affidamento della fornitura di ausili per incontinenti ad assorbenza occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio
--	--

REF.	DESCRIZIONE AUSIL	NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO	Prezzo unitario offerto in cifra IVA esclusa (P.U.)	Prezzo unitario offerto in lettere IVA esclusa
RII. 1.18 2.13-3.5	Pannolone mutandina	LIVDRI PROTECTIVE UNDERWEAR XXL	270349A	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RII. 1.12 2.12-3.7	Pannolone mutandina tipo a cintura	Unikor MAXI_PANN.CINTURA MM x 15	2701776	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RII. 1.11 2.11-3.6	Pannolone mutandina tipo a cintura	UNIKOR MAXI_PANN.CINTURA MG XLS	2701779	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RII. 1.18 2.18-3.7	Pannolone mutandina indossabile come biancheria	UNIKOR MAXI_PAN.PULLON MMxM_DOM	2701785	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RII. 1.17 2.17-3.6	Pannolone mutandina indossabile come biancheria	UNIKOR MAXI_PAN.PULLON MGx14_DOM	2701786	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RII. 1.7-2.7-3.7	Pannolone mutandina	ATTENDS SLIP REGULAR 10 MEDIUM	2701156	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RII. 1.6-2.6-3.6	Pannolone mutandina	ATTENDS SLIP REGULAR 16 LARGE	2701157	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RII. 1.7-2.7-3.7	Pannolone mutandina	DIGNITY TC BRIEF M/L HIGH SUPER 30	2705699	0,160	ZERO/CENTOSSESSANTA
RII. 1.7-2.7-3.7	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Maxi 20SUPER OD ABS	2705700	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RII. 1.7-2.7-3.7	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Maxi 20SUPER SKIN peSUPER OD ABS	2705701	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RII. 1.2-2.2-3.2	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super/Plus 15x15	2705702	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE



 REGIONE LAZIO	ALLEGATO 2 – SCHEMA OFFERTA ECONOMICA Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta a minor impatto ambientale, ai sensi del D.M. 24/12/2015, per l'affidamento della fornitura di ausili per incontinenti ad assorbenza occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio
--	--

Rif.	DESCRIZIONE AUSILIO	NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO	Prezzo unitario offerto in oltre IVA inclusa (€)	Prezzo unitario offerto in lettere IVA inclusa
Rif. 1.2-1.2-3.2	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super/Plus 15+155SECURE FIT	2703703	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.2-1.2-3.2	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super/Plus 15+155SUPER OD ABS	2703704	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.2-1.2-3.2	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super/Plus 15+155SUPER OD ABSSECURE FIT	2703705	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.2-1.2-3.2	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super/Plus 15+155SUPER SKIN pr	2703706	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.2-1.2-3.2	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super/Plus 15+155SUPER SKIN prSECURE FIT	2703707	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.2-1.2-3.2	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super/Plus 15+155SUPER SKIN prSUPER OD ABS	2703708	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.2-1.2-3.2	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super/Plus 15+155SUPER SKIN prSUPER OD ABSSECURE FIT	2703709	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.2-1.2-3.2	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super/Plus 15+155SUPER DRY	2703710	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.2-1.2-3.2	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super/Plus 15+155SUPER DRYSUPER OD ABS	2703711	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.2-1.2-3.2	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super/Plus 15+155SUPER DRYSUPER OD ABSSECURE FIT	2703712	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.2-1.2-3.2	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super/Plus 15+155SUPER DRYSUPER SKIN pr	2703713	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.2-1.2-3.2	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super/Plus 15+155SUPER DRYSUPER SKIN prSECURE FIT	2703714	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.2-1.2-3.2	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super/Plus 15+155SUPER DRYSUPER SKIN prSUPER OD ABS	2703715	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE



REGIONE LAZIO

ALLEGATO 2 – SCHEMA OFFERTA ECONOMICA

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta a minor impatto ambientale, ai sensi del D.M. 24/12/2015, per l'affidamento della fornitura di ausili per incontinenti ad assorbenza occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

RIF.	DESCRIZIONE AUSILI	NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO	Prezzo unitario offerto in lettere IVA esclusa (P.U.)	Prezzo totale offerto in lettere IVA esclusa
Rif. 1.2-2.2-3.2	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super/Plus 15+15DRYSUPER SKIN prSUPER OD ABSSECURE FIT	2703716	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.2-2.2-3.2	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super/Plus 15+15DRY	2703717	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.2-2.2-3.2	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super/Plus 15+15DRYSECURE FIT	2703718	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.2-2.2-3.2	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super/Plus 15+15DRYSUPER OD ABS	2703719	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.2-2.2-3.2	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super/Plus 15+15DRYSUPER OD ABSSECURE FIT	2703720	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.2-2.2-3.2	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super/Plus 15+15DRYSUPER SKIN pr	2703721	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.2-2.2-3.2	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super/Plus 15+15DRYSUPER SKIN prSECURE FIT	2703722	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.2-2.2-3.2	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super/Plus 15+15DRYSUPER SKIN prSUPER OD ABS	2703723	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.2-2.2-3.2	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super/Plus 15+15DRYSUPER SKIN prSUPER OD ABSSECURE FIT	2703724	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.6-2.6-3.6	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super High Plus 15+15	2703725	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.6-2.6-3.6	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super High Plus 15+15SECURE FIT	2703726	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.6-2.6-3.6	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super High Plus 15+15SUPER OD ABS	2703727	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.6-2.6-3.6	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super High Plus 15+15SUPER OD ABSSECURE FIT	2703728	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE

[Handwritten signature]

 REGIONE LAZIO	ALLEGATO 2 – SCHEMA OFFERTA ECONOMICA Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta a minor impatto ambientale, ai sensi del D.M. 24/12/2015, per l'affidamento della fornitura di ausili per incontinenti ad assorbimento occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio
--	--

Rif.	DESCRIZIONE AUSILI	NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO	Prezzo unitario offerto in cifra IVA esclusa (P.u.)	Prezzo unitario offerto in lettera IVA esclusa
Rif. 1.6-2.6-3.6	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super High Plus 15+1SSUPER SKIN pr	2703729	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.6-2.6-3.6	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super High Plus 15+1SSUPER SKIN prSECURE FIT	2703730	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.6-2.6-3.6	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super High Plus 15+1SSUPER SKIN prSUPER OD ABS	2703731	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.6-2.6-3.6	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super High Plus 15+1SSUPER SKIN prSUPER OD ABSSECURE FIT	2703732	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.6-2.6-3.6	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super High Plus 15+1SFULL SKIN pr	2703733	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.6-2.6-3.6	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super High Plus 15+1SFULL SKIN prSECURE FIT	2703734	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.6-2.6-3.6	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super High Plus 15+1SFULL SKIN prSUPER OD ABS	2703735	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.6-2.6-3.6	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super High Plus 15+1SFULL SKIN prSUPER OD ABSSECURE FIT	2703736	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.6-2.6-3.6	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super High Plus 15+1SSUPER DRV	2703737	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.6-2.6-3.6	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super High Plus 15+1SSUPER DRYSECURE FIT	2703738	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.6-2.6-3.6	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super High Plus 15+1SSUPER DRYSUPER OD ABS	2703739	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.6-2.6-3.6	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super High Plus 15+1SSUPER DRYSUPER OD ABSSECURE FIT	2703740	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.6-2.6-3.6	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super High Plus 15+1SSUPER DRYSUPER SKIN pr	2703741	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE

JP



ALLEGATO 2 – SCHEMA OFFERTA ECONOMICA

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta a minor impatto ambientale, ai sensi del D.M. 24/12/2015, per l'affidamento della fornitura di ausili per incontinenti ad assorbenza occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

RIF.	DESCRIZIONE AUSILI	NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO	Prezzo unitario offerto in euro IVA esclusa (Pul)	Prezzo unitario offerto in lettere IVA esclusa
RIF. 1.6-2.6-3.6	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super High Plus 15+155SUPER DRYSUPER SKIN prSECURE FIT	2703742	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RIF. 1.6-2.6-3.6	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super High Plus 15+155SUPER DRYSUPER SKIN prSUPER OD ABS	2703743	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RIF. 1.6-2.6-3.6	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super High Plus 15+155SUPER DRYSUPER SKIN prSUPER OD ABSSECURE FIT	2703744	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RIF. 1.6-2.6-3.6	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super High Plus 15+155SUPER DRYFULL SKIN pr	2703745	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RIF. 1.6-2.6-3.6	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super High Plus 15+155SUPER DRYFULL SKIN prSECURE FIT	2703746	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RIF. 1.6-2.6-3.6	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super High Plus 15+155SUPER DRYFULL SKIN prSUPER OD ABS	2703747	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RIF. 1.6-2.6-3.6	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super High Plus 15+155SUPER DRYFULL SKIN prSUPER OD ABSSECURE FIT	2703748	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RIF. 1.6-2.6-3.6	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super High Plus 15+155DRY	2703749	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RIF. 1.6-2.6-3.6	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super High Plus 15+155DRYSECURE FIT	2703750	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RIF. 1.6-2.6-3.6	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super High Plus 15+155DRYSUPER OD ABS	2703751	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RIF. 1.6-2.6-3.6	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super High Plus 15+155DRYSUPER OD ABSSECURE FIT	2703752	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RIF. 1.6-2.6-3.6	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super High Plus 15+155DRYSUPER SKIN pr	2703753	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RIF. 1.6-2.6-3.6	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super High Plus 15+155DRYSUPER SKIN prSECURE FIT	2703754	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE

[Handwritten signature]

REGIONE LAZIO

ALLEGATO 2 – SCHEMA OFFERTA ECONOMICA

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta a minor impatto ambientale, ai sensi del D.M. 24/12/2013, per l'affidamento della fornitura di ausili per incontinenti ad assorbenza occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

RIF.	DESCRIZIONE AUSILI	NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO	Prezzo unitario offerto in cifra IVA esclusa (Pn)	Prezzo unitario offerto in lettere IVA esclusa
Rif. 1.6-1.6-3.6	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super High Plus 15+15DRYSUPER SKIN prSUPER OD ABS	2703715	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.6-1.6-3.6	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super High Plus 15+15DRYSUPER SKIN prSUPER OD ABSSECURE FIT	2703754	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.6-2.6-3.6	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super High Plus 15+15DRYFULL SKIN pr	2703757	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.6-1.6-3.6	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super High Plus 15+15DRYFULL SKIN prSECURE FIT	2703758	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.6-2.6-3.6	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super High Plus 15+15DRYFULL SKIN prSUPER OD ABS	2703759	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.6-2.6-3.6	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Super High Plus 15+15DRYFULL SKIN prSUPER OD ABSSECURE FIT	2703760	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.6-1.6-3.6	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Maxi 20SECURE FIT	2703761	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.6-2.6-3.6	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Maxi 20SUPER OD ABS	2703762	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.6-2.6-3.6	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Maxi 20SUPER OD ABSSECURE FIT	2703763	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.6-2.6-3.6	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Maxi 20SUPER SKIN pr	2703764	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.6-2.6-3.6	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Maxi 20SUPER SKIN prSECURE FIT	2703765	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.6-2.6-3.6	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Maxi 20SUPER SKIN prSUPER OD ABS	2703766	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.6-2.6-3.6	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Maxi 20SUPER SKIN prSUPER OD ABSSECURE FIT	2703767	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE

[Handwritten signature]

REGIONE LAZIO

ALLEGATO 2 – SCHEMA OFFERTA ECONOMICA

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta a minor impatto ambientale, ai sensi del D.M. 24/12/2015, per l'affidamento della fornitura di ausili per incontinenti ad assorbenza occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

RIF.	DESCRIZIONE AUSILI	NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO	Prezzo unitario offerto in cifra IVA inclusa (€)	Prezzo unitario offerto in lettere IVA inclusa
RIF. 1.6-2.6-3.6	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Maxi 20FULL SKIN pr	2703768	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RIF. 1.6-2.6-3.6	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Maxi 20FULL SKIN prSECURE FIT	2705769	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RIF. 1.6-2.6-3.6	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Maxi 20FULL SKIN prSUPER OD ABS	2705770	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RIF. 1.6-2.6-3.6	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Maxi 20FULL SKIN prSUPER OD ABSSECURE FIT	2703771	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RIF. 1.6-2.6-3.6	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Maxi 20SUPER DRY	2703772	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RIF. 1.6-2.6-3.6	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Maxi 20SUPER DRYSECURE FIT	2705773	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RIF. 1.6-2.6-3.6	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Maxi 20SUPER DRYSUPER OD ABS	2705774	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RIF. 1.6-2.6-3.6	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Maxi 20SUPER DRYSUPER OD ABSSECURE FIT	2705775	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RIF. 1.6-2.6-3.6	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Maxi 20SUPER DRYSUPER SKIN pr	2703776	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RIF. 1.6-2.6-3.6	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Maxi 20SUPER DRYSUPER SKIN prSECURE FIT	2703777	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RIF. 1.6-2.6-3.6	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Maxi 20SUPER DRYSUPER SKIN prSUPER OD ABS	2705778	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RIF. 1.6-2.6-3.6	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Maxi 20SUPER DRYSUPER SKIN prSUPER OD ABSSECURE FIT	2705779	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RIF. 1.6-2.6-3.6	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Maxi 20SUPER DRYFULL SKIN pr	2703780	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE

[Handwritten signature]

REGIONE LAZIO

ALLEGATO 2 – SCHEMA OFFERTA ECONOMICA

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta a minor impatto ambientale, ai sensi del D.M. 24/12/2015, per l'affidamento della fornitura di ausili per incontinenti ad assorbenza occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

RIF.	DESCRIZIONE AUSILI	NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO	Prezzo unitario offerto in cifre IVA inclusa (Pn)	Prezzo unitario offerto in lettere IVA inclusa
Rif. 1.6-1.6-3.6	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Maxi 26SUPER DRYFULL SKIN prSECURE FIT	2705741	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.6-1.6-3.6	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Maxi 26SUPER DRYFULL SKIN prSUPER OD ABS	2705742	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.6-2.6-3.6	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Maxi 26SUPER DRYFULL SKIN prSUPER OD ABSSECURE FIT	2705743	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.6-2.6-3.6	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Maxi 26DRY	2705744	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.6-2.6-3.6	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Maxi 26DRYSECURE FIT	2705745	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.6-2.6-3.6	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Maxi 26DRYSUPER OD ABS	2705746	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.6-2.6-3.6	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Maxi 26DRYSUPER OD ABSSECURE FIT	2705747	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.6-2.6-3.6	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Maxi 26DRYSUPER SKIN pr	2705748	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.6-2.6-3.6	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Maxi 26DRYSUPER SKIN prSECURE FIT	2705749	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.6-2.6-3.6	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Maxi 26DRYSUPER SKIN prSUPER OD ABS	2705750	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.6-2.6-3.6	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Maxi 26DRYSUPER SKIN prSUPER OD ABSSECURE FIT	2705751	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.6-2.6-3.6	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Maxi 26DRYFULL SKIN pr	2705752	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.6-2.6-3.6	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Maxi 26DRYFULL SKIN prSECURE FIT	2705753	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE

[Handwritten signature]



ALLEGATO 2 - SCHEMA OFFERTA ECONOMICA

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta a minor impatto ambientale, ai sensi del D.M. 24/12/2015, per l'affidamento della fornitura di ausili per incontinenti ad assorbenza occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

RIF.	DESCRIZIONE AIUTI	NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO	Prezzo unitario offerto in lire IVA esclusa (Pn)	Prezzo unitario offerto in lettere IVA esclusa
Rif. 1.6-2.6-3.8	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Maxi 200RYFULL SKIN prSUPER OD ABS	2785794	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.8-2.6-3.5	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MG Maxi 200RYFULL SKIN prSUPER OD ABS SECURE FIT	2785795	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.4-2.4-3.4	Pannolone cintura	ATTENDS FLEX 8 SMALL	2783786	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.10-2.10-3.3	Pannolone cintura	ATTENDS FLEX 8 MEDIUM	2783787	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.9-2.9-3.2	Pannolone cintura	ATTENDS FLEX 8 LARGE	2783798	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.3-2.3-3.1	Pannolone cintura	ATTENDS FLEX 8 EXTRALARGE	2783788	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.8-2.8-3.4	Pannolone cintura	ATTENDS FLEX 9 SMALL	2783800	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.12-2.12-3.7	Pannolone cintura	ATTENDS FLEX 9 MEDIUM	2783801	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.11-2.11-3.5	Pannolone cintura	ATTENDS FLEX 9 LARGE	2783802	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.5-2.5-3.5	Pannolone cintura	ATTENDS FLEX 9 EXTRALARGE	2783803	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.8-2.8-3.4	Pannolone cintura	ATTENDS FLEX 10 SMALL	2783804	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.12-2.12-3.7	Pannolone cintura	ATTENDS FLEX 10 MEDIUM	2783805	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE

[Handwritten signature]

 REGIONE LAZIO	ALLEGATO 2 – SCHEMA OFFERTA ECONOMICA Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta a minor impatto ambientale, ai sensi del D.M. 24/12/2015, per l'affidamento della fornitura di ausili per incontinenti ad assorbenza occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio
--	--

Rif.	DESCRIZIONE AUSILI	NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO	Prezzo unitario offerto in euro IVA esclusa (P&I)	Prezzo unitario offerto in lettere IVA esclusa
2.12-3.7					
Rif. 1.11-2.11-3.6	Pannolone cintura	ATTENDS FLEX 10 LARGE	2703606	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.5-2.5-3.5	Pannolone cintura	ATTENDS FLEX 10 EXTRALARGE	2703607	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.7-2.7-3.7	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Maxi 20SECURE FIT	2703615	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.7-2.7-3.7	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Maxi 20SUPER OD ABSSECURE FIT	2703616	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.7-2.7-3.7	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Maxi 20SUPER SKIN pr	2703617	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.7-2.7-3.7	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Maxi 20SUPER SKIN prSECURE FIT	2703618	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.7-2.7-3.7	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Maxi 20SUPER SKIN prSUPER OD ABSSECURE FIT	2703619	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.7-2.7-3.7	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Maxi 20FULL SKIN pr	2703620	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.7-2.7-3.7	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Maxi 20FULLSKIN prSECURE FIT	2703621	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.7-2.7-3.7	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Maxi 20FULL SKIN prSUPER OD ABS	2703622	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.7-2.7-3.7	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Maxi 20FULLSKIN prSUPER OD ABSSECURE FIT	2703623	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.7-2.7-3.7	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Maxi 20SUPER DRY	2703624	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE



REGIONE LAZIO

ALLEGATO 2 – SCHEMA OFFERTA ECONOMICA

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta a minor impatto ambientale, ai sensi del D.M. 24/12/2015, per l'affidamento della fornitura di ausili per incontinenti ad assorbenza occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

RIF.	DESCRIZIONE AUSILI	NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO	Prezzo unitario offerto in euro IVA esclusa (P _u)	Prezzo unitario offerto in euro IVA inclusa
Rif. 1.7-2.7-3.7	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Maxi 20SUPER DRYSECURE FIT	2703625	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.7-2.7-3.7	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Maxi 20SUPER DRYSUPER OD ABS	2703626	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.7-2.7-3.7	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Maxi 20SUPER DRYSUPER OD ABSSECURE FIT	2703627	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.7-2.7-3.7	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Maxi 20SUPER DRYSUPER SKIN pr	2703628	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.7-2.7-3.7	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Maxi 20SUPER DRYSUPER SKIN prSECURE FIT	2703629	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.7-2.7-3.7	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Maxi 20SUPER DRYSUPER SKIN prSUPER OD ABS	2703630	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.7-2.7-3.7	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Maxi 20SUPER DRYSUPER SKIN prSUPER OD ABSSECURE FIT	2703631	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.7-2.7-3.7	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Maxi 20SUPER DRYFULL SKIN pr	2703632	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.7-2.7-3.7	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Maxi 20SUPER DRYFULL SKIN prSECURE FIT	2703633	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.7-2.7-3.7	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Maxi 20SUPER DRYFULL SKIN prSUPER OD ABS	2703634	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.7-2.7-3.7	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Maxi 20SUPER DRYFULL SKIN prSUPER OD ABSSECURE FIT	2703635	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.7-2.7-3.7	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Maxi 20DRY	2703636	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.7-2.7-3.7	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Maxi 20DRYSECURE FIT	2703637	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE

[Handwritten signature]

REGIONE LAZIO

ALLEGATO 2 – SCHEMA OFFERTA ECONOMICA

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta a minor impatto ambientale, ai sensi del D.M. 24/12/2015, per l'affidamento della fornitura di ausili per incontinenti ad assorbenza occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

RIF.	DESCRIZIONE AUSILI	NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO	Prezzo unitario offerto in chiavi IVA esclusa (Euro)	Prezzo unitario offerto in chiavi IVA esclusa
RIF. 1.7-2.7-3.7	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Maxi 20DRYSUPER OD ABS	2703636	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RIF. 1.7-2.7-3.7	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Maxi 20DRYSUPER OD ABS SECURE FIT	2703638	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RIF. 1.7-2.7-3.7	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Maxi 20DRYSUPER SKIN pr	2703640	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RIF. 1.7-2.7-3.7	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Maxi 20DRYSUPER SKIN pr SECURE FIT	2703641	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RIF. 1.7-2.7-3.7	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Maxi 20DRYSUPER SKIN pr SUPER OD ABS	2703642	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RIF. 1.7-2.7-3.7	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Maxi 20DRYSUPER SKIN pr SUPER OD ABS SECURE FIT	2703643	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RIF. 1.7-2.7-3.7	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Maxi 20DRYFULLSKIN pr	2703644	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RIF. 1.7-2.7-3.7	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Maxi 20DRYFULLSKIN pr SECURE FIT	2703645	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RIF. 1.7-2.7-3.7	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Maxi 20DRYFULL SKIN pr SUPER OD ABS	2703646	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RIF. 1.7-2.7-3.7	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Maxi 20DRYFULLSKIN pr SUPER OD ABS SECURE FIT	2703647	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RIF. 1.7-2.7-3.7	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Maxi/Plus 20	2703648	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RIF. 1.7-2.7-3.7	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Maxi/Plus 20 SECURE FIT	2703649	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RIF. 1.7-2.7-3.7	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Maxi/Plus 20 SUPER OD ABS	2703650	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE

[Handwritten signature]

 REGIONE LAZIO	ALLEGATO 2 – SCHEMA OFFERTA ECONOMICA Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta a minor impatto ambientale, ai sensi del D.M. 24/12/2015, per l'affidamento della fornitura di ausili per incontinenti ad assorbenza occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio
--	--

RUE	DESCRIZIONE AUSILI	NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO	Prezzo unitario offerto in cifre IVA esclusa (€)	Prezzo unitario offerto in lettere IVA esclusa
RUE.1.7-2.7-3.7	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Maxi/Plus 20SUPER OD ABSSECURE FIT	2703651	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RUE.1.7-2.7-5.7	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Maxi/Plus 20SUPER SKIN pr	2703652	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RUE.1.7-2.7-3.7	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Maxi/Plus 20SUPER SKIN prSECURE FIT	2703653	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RUE.1.7-2.7-3.7	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Maxi/Plus 20SUPER SKIN prSUPER OD ABS	2703654	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RUE.1.7-2.7-5.7	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Maxi/Plus 20SUPER SKIN prSUPER OD ABSSECURE FIT	2703655	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RUE.1.7-2.7-3.7	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Maxi/Plus 20FULL SKIN pr	2703656	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RUE.1.7-2.7-3.7	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Maxi/Plus 20FULL SKIN prSECURE FIT	2703657	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RUE.1.7-2.7-3.7	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Maxi/Plus 20FULL SKIN prSUPER OD ABS	2703658	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RUE.1.7-2.7-3.7	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Maxi/Plus 20FULL SKIN prSUPER OD ABSSECURE FIT	2703659	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RUE.1.7-2.7-3.7	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Maxi/Plus 20SUPER DRY	2703660	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RUE.1.7-2.7-3.7	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Maxi/Plus 20SUPER DRYSUPER OD ABS	2703662	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RUE.1.7-2.7-3.7	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Maxi/Plus 20SUPER DRYSUPER SKIN pr	2703664	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
RUE.1.7-2.7-3.7	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Maxi/Plus 20SUPER DRYSUPER SKIN prSUPER OD ABS	2703666	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE

lp

 REGIONE LAZIO	ALLEGATO 2 – SCHEMA OFFERTA ECONOMICA Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta a minor impatto ambientale, ai sensi del D.M. 24/12/2015, per l'affidamento della fornitura di ausili per incontinenti ad assorbenza occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio
--	--

RIF.	DESCRIZIONE AUSILI	NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO	Prezzo unitario offerto in cifra IVA esclusa (Pn)	Prezzo unitario offerto in lettere IVA esclusa
Rif. 1.7-2.7-3.7	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Maxi/Plus 2SDRY FULL SKIN pr	2703658	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.7-2.7-3.7	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Maxi/Plus 2SDRY	2703672	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.7-2.7-3.7	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Maxi/Plus 2SDRYSECURE HT	2703673	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.7-2.7-3.7	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Maxi/Plus 2SDRYSUPER OD ABS	2703674	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.7-2.7-3.7	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Maxi/Plus 2SDRYSUPER OD ABSSECURE FIT	2703675	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.7-2.7-3.7	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Maxi/Plus 2SDRYSUPER SKIN pr	2703676	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.7-2.7-3.7	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Maxi/Plus 2SDRYSUPER SKIN prSECURE FIT	2703677	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.7-2.7-3.7	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Maxi/Plus 2SDRYSUPER SKIN prSUPER OD ABS	2703678	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.7-2.7-3.7	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Maxi/Plus 2SDRYSUPER SKIN prSUPER OD ABSSECURE FIT	2703679	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.7-2.7-3.7	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Maxi/Plus 2SDRYFULL SKIN pr	2703680	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.7-2.7-3.7	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Maxi/Plus 2SDRYFULL SKIN prSECURE FIT	2703681	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.7-2.7-3.7	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Maxi/Plus 2SDRYFULL SKIN prSUPER OD ABS	2703682	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE
Rif. 1.7-2.7-3.7	Pannolone mutandina	Dignity TC Brief MM Maxi/Plus 2SDRYFULL SKIN prSUPER OD ABSSECURE FIT	2703683	0,499	ZERO/QUATTROCENTONOVANTANOVE

Handwritten signature



ALLEGATO 2 – SCHEMA OFFERTA ECONOMICA

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta a minor impatto ambientale, ai sensi del D.M. 24/12/2015, per l'affidamento della fornitura di ausili per incontinenti ad assorbimento occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

Indicare la % di IVA applicabile: 22% (ventiduepercento).

Inoltre, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

- che, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, d.lgs. 50/2016, il costo relativo alla sicurezza afferente all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa è pari a € 104.828,07 (CENTOQUATTROMILAOTTOCENTOVENTOTTO/07);

- che i costi unitari offerti si intendono:

onnicomprensivi di tutti gli oneri, spese e remunerazione per l'esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale;

fissi ed invariabili per tutta la durata della Convenzione/Ordinativi di fornitura;

comprensivi dei servizi connessi, anche di quelli migliorativi dichiarati in sede di offerta tecnica.

Pescara, lì 21/12/2016.

Il Documento deve essere firmato digitalmente

AVVERTENZE

Le dichiarazioni sopra riportate, ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 445/2000, devono essere prodotte unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.



**REGIONE
LAZIO**

**GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA A MINOR
IMPATTO AMBIENTALE, AI SENSI DEL D.M. 24/12/2015, PER L'AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA DI AUSILI PER INCONTINENTI AD ASSORBENZA
OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO**

**ALLEGATO 3
SCHEMA OFFERTA ECONOMICA**

DA

 REGIONE LAZIO	ALLEGATO 3 – SCHEMA OFFERTA ECONOMICA Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta a minor impatto ambientale, ai sensi del D.M. 24/12/2015, per l'affidamento della fornitura di ausili per incontinenti ad assorbenza occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio
--	--

Lotto 4 – Fornitura di ausili per incontinenti ad assorbenza per bambini con consegna ospedaliera

Il sottoscritto GIOVANNI CAFFORIO, nato a SAN GIORGIO DEL SANNIO, Prov. BN, il 25.07.1957, residente in VIA NAZIONALE ADRIATICA NORD n. 299/2 - PESCARA, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, in qualità di PROCURATORE SPECIALE, della FATER S.p.A., con sede in PESCARA, Prov. PE, via VOLTA, n. 10, CAP 65129, codice fiscale n. 01323030690 e partita IVA n. 01282360682, per il lotto in oggetto,

OFFRE

1) Quale prezzo unitario per gli ausili in gara

RI	DESCRIZIONE AUSILI	Nome Capsule/retale e Codice prodotto	Quantità complessive previste (Q)	Prezzo unitario offerto in cifra IVA inclusa (P _u)	Prezzo unitario offerto in lettere IVA esclusa	Totale offerto in cifra IVA inclusa (Q X P _u)	Totale offerto in lettere IVA inclusa
4.37	Pannolini a mutandina per bambini con peso da 3 a 6 kg circa (ric. 09.30.04.009)	PAMPERS PROGRESSI MINI - COD. ART. 2709407	1.707.006	€ 0,0780	Euro zero/zerosettacentottanta	€ 133.146,47	Euro centotrentatremilacentotrentasei/47
4.38	Pannolini a mutandina per bambini con peso da 4/5 a 8/9 kg circa (ric. 09.30.04.009)	PAMPERS BABY DRY MIDI - COD. ART. 2709307	1.122.204	€ 0,0755	Euro zero/zerosettacentocinquataticque	€ 84.726,40	Euro ottantaquattromilasettecentoventisei/40
4.39	Pannolini a mutandina per neonati con peso da 7/8 a 14/18 kg circa (ric. 09.30.04.009)	PAMPERS BABY DRY MAXI - COD. ART. 2709414	202.020	€ 0,0900	Euro zero/zironovecento	€ 18.181,80	Euro diciottomilacentotantasei/80
4.40	Pannolini a mutandina per bambini con peso da 11/12 a 24/25 kg circa (ric. 09.30.04.009)	PAMPERS BABY DRY JUNIOR - COD. ART. 2709415	199.640	€ 0,1000	Euro zero/mille	€ 19.968,00	Euro diciannovemilannovecentosessantotto/00
4.41	Pannolini a mutandina per bambini con peso da 15/16 a 30 kg circa (ric. 09.30.04.009)	PAMPERS BABY DRY EXTRALARGE - COD. ART. 2709319	93.600	€ 0,1150	Euro zero/millecintocinquanta	€ 10.764,00	Euro diecimilasettecentosessantaquattro/00

[Handwritten signature]

 REGIONE LAZIO						
ALLEGATO 3 – SCHEMA OFFERTA ECONOMICA						
Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta a minor impatto ambientale, ai sensi del D.M. 24/12/2015, per l'affidamento della fornitura di ausili per incontinenti ad assorbenza occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio						
4.42	Pannolini a mutandina per neonati prematuri inferiori a 2,5 Kg (nc. 09.30.04.009)	PAMPERS PROGRESSI MICRO – COD. ART. 81472407	474.666	€ 0,0750	Euro zero/zerosettantocinquanta	Euro trentacinquemilacinquecentonovantasei/95
VALORE COMPLESSIVO DEL LOTTO (2.022 Pa)					€ 302.386,62	Euro trecentoduemilatrecentotantasei/62

Indicare la % di IVA applicabile: 22% (ventiduepercento)

2) Quale prezzo unitario per i singoli ausili offerti come aggiuntivi facoltativi:

Rif.	DESCRIZIONE AUSILI	NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO	Prezzo unitario offerto in Euro (IVA esclusa) (Pa)	Prezzo unitario offerto in lettere IVA esclusa
1	Pannolini a mutandina per neonati prematuri con peso da 0,5 a 1,5 Kg (ric. 09.30.04.009)	PAMPERS PROGRESS PREMATURE	81084093	€ 0,2990	Euro zero/duemilanovecentonovanta
2	Pannolini a mutandina per bambini con peso da 2 a 5 kg (ric. 09.30.04.009)	PAMPERS PROGRESSI NEWBORN	1709412	€ 0,1100	Euro zero/millecento
3	Pannolini a mutandina per bambini con peso da 4 a 9 kg (ric. 09.30.04.009)	PAMPERS PROGRESSI MIDI	2709357	€ 0,1614	Euro zero/millesicicentoquattordici
4	Pannolini a mutandina per bambini con peso da 7 a 18 kg (ric. 09.30.04.009)	PAMPERS PROGRESSI MAXI	2709281	€ 0,1877	Euro zero/millesicicentosestasette
5	Pannolini a mutandina per bambini con peso da 11 a 25 kg (ric. 09.30.04.009)	PAMPERS PROGRESSI JUNIOR	2709283	€ 0,2111	Euro zero/duemilacentoundici
6	Pannolini a mutandina per bambini con peso da 15 a 27 kg (ric. 09.30.04.009)	PAMPERS PROGRESSI LARGE	2709193	€ 0,2143	Euro zero/duemilacentotrentatré
7	Pannolini a mutandina per bambini con peso oltre 16 kg (ric. 09.30.04.009)	PAMPERS PROGRESSI EXTRALARGE	2709195	€ 0,2325	Euro zero/duemilatrecentocinque
8	Pannolini a mutandina per bambini con peso da 3 a 6 kg (ric. 09.30.04.009)	PAMPERS BABY DRY MINI	2709303	€ 0,1300	Euro zero/milatrecento
9	Pannolini a mutandina per bambini con peso	PAMPERS SOLE E LUNA MIDI	2709351	€ 0,1290	Euro zero/milleduecentonovanta

29

 REGIONE LAZIO	ALLEGATO 3 – SCHEMA OFFERTA ECONOMICA Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta a minor impatto ambientale, ai sensi del D.M. 24/12/2015, per l'affidamento della fornitura di ausili per incontinenti ad assorbenza occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio
--	--

Rif.	DESCRIZIONE AUSILI	NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO	Prezzo unitario offerto (a oltre IVA esclusa (P.U.))	Prezzo unitario offerto in lettere (IVA esclusa)
	da 4 a 9 kg (ric. 09.30.04.009)				
10	Pannolini a mutandina per bambini con peso da 7 a 18 kg (ric. 09.30.04.009)	PAMPERS SOLE E LUNA MAXI	2709416	€ 0,1420	Euro zero/millequattrocentoventi
11	Pannolini a mutandina per bambini con peso da 11 a 25 kg (ric. 09.30.04.009)	PAMPERS SOLE E LUNA JUNIOR	2709240	€ 0,1570	Euro zero/millecinquacentosettanta
12	Pannolini a mutandina per bambini con peso oltre 16 kg (ric. 09.30.04.009)	PAMPERS SOLE E LUNA EXTRALARGE	2709242	€ 0,1900	Euro zero/milleanovecento
13	Mutandina assorbente per bambini con peso da 8 a 15 kg (ric. 09.30.04.009)	PAMPERS EASY UP MAXI	81621926	€ 0,2605	Euro zero/duemilaseicentocinque
14	Mutandina assorbente per bambini con peso da 12 a 18 kg (ric. 09.30.04.009)	PAMPERS EASY UP JUNIOR	81621928	€ 0,2860	Euro zero/duemilasettecentosessanta
15	Mutandina assorbente per bambini con peso oltre 16 kg (ric. 09.30.04.009)	PAMPERS EASY UP EXTRALARGE	81569785	€ 0,3035	Euro zero/tremilatrecentocinquante
16	Mutandina assorbente per bambini con peso da 17 a 29 kg (ric. 09.30.04.009)	PAMPERS UNDERJAMS S/M	81344154	€ 0,3650	Euro zero/tremilaseicentocinquanta
17	Mutandina assorbente per bambini con peso da oltre 27 kg (ric. 09.30.04.009)	PAMPERS UNDERJAMS L/XL	81344167	€ 0,3995	Euro zero/tremilanovecentonovantacinque

Indicare la % di IVA applicabile: 22% (ventiduepercento)

Inoltre, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA





ALLEGATO 3 – SCHEMA OFFERTA ECONOMICA

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta a minor impatto ambientale, ai sensi del D.M. 24/12/2015, per l'affidamento della fornitura di ausili per incontinenti ad assorbenza occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

- che, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, d.lgs. 50/2016, il costo relativo alla sicurezza afferente all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa è pari a € 12.730,48 (dodicimilasettecentotrenta/48);

- che i costi unitari offerti si intendono:

onnicomprensivi di tutti gli oneri, spese e remunerazione per l'esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale;

fissi ed invariabili per tutta la durata della Convenzione/Ordinativi di fornitura;

comprensivi dei servizi connessi, anche di quelli migliorativi dichiarati in sede di offerta tecnica.

Pescara, li 21.12.2016

Il Documento deve essere firmato digitalmente

AVVERTENZE

Le dichiarazioni sopra riportate, ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 445/2000, devono essere prodotte unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

**CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AUSILI PER
INCONTINENTI AD ASSORBENZA CON CONSEGNA DOMICILIARE OCCORRENTI
ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO – LOTTO 1**

TRA

La Regione Lazio – Direzione regionale Centrale Acquisti, con sede legale in Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00145 Roma, codice fiscale 80143490581, di seguito denominata “Regione Lazio” o “Committente”, nella persona del Direttore pro tempore della Direzione Centrale Acquisti

E

L'Impresa PAUL HARTMANN SPA, con sede in Verona, Prov. VR, Via della Metallurgia, n. 12, CAP 37139, C.F. n. 07179150151, e P. IVA n. 02136540230, iscritta presso il Registro delle Imprese di Verona, al n. 07179150151, tenuto dalla C.C.I.A.A. di Verona, di seguito definita “Fornitore”, nella persona del Dott. Giovanni Renna, nato a Bari (BA), il 23/01/1972, in qualità di Amministratore Delegato, autorizzata alla stipula del presente Convenzione in virtù dei poteri conferitigli da Verbale del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2017, congiuntamente, anche, le “Parti”,

PREMESSO CHE

- a) la Regione Lazio, con Determinazione n. G11331 del 5/10/2016, ha indetto una procedura di gara per l'affidamento della fornitura di ausili per incontinenti ad assorbenza occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, il cui bando è stato pubblicato sulla GUUE n. 2016/S 195-351986 del 8/10/2016 e sulla GURI n. 117 del 19/10/2016;
- b) con Determinazione n. G00712 del 23/1/2018 della Regione Lazio, il Fornitore è risultato aggiudicatario del lotto 1 della procedura di gara;
- c) il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, dichiara che quanto risulta nella stessa, nonché negli atti di gara Disciplinare di gara e relativi allegati e nel Capitolato tecnico e relativi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
- d) il Fornitore, ai sensi dell'articolo 103 del d.lgs. 50/2016, ha prestato la garanzia fideiussoria per un importo pari al 44% dell'importo complessivo di aggiudicazione (€ 20.158.346,66 Ventimilionicentocinquantottomilatrecentoquarantasei/66) per un ammontare complessivo di € 8.869.672,53 (ottomilioniottocentosessantanovemilaseicentosezzantadue/53), a seguito riduzioni previste dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, risulta pari ad € 3.547.869,02 (tremilionicinquecento quarantasettemilaottocentosessantanove/02) e presentato altresì la documentazione richiesta dal Disciplinare di gara ai fini della stipula della presente Convenzione, la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

- e) il Fornitore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate al successivo articolo 32 "Accettazione espressa clausole contrattuali";
- f) con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- g) la presente Convenzione non è fonte di obbligazioni per la Direzione regionale Centrale Acquisti nei confronti del Fornitore; la medesima Convenzione rappresenta, in ogni caso, le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Aziende Sanitarie con l'emissione dei relativi Ordinativi di fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione;
- h) i singoli contratti verranno conclusi a tutti gli effetti tra le singole Aziende Sanitarie, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura

**TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

- 1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati, il Capitolato tecnico ed i relativi allegati, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l'Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale e fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 2

Definizioni

- 1. Nell'ambito della presente Convenzione si intende per:
 - a) **Atti di gara:** il Disciplinare di gara e relativi allegati, il Capitolato tecnico e relativi allegati concernenti la *"Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta a minor impatto ambientale, ai sensi del D.M. 24/12/2015, per l'affidamento della fornitura di ausili per incontinenti ad assorbimento occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio"*;

- b) **Aziende Sanitarie:** le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Lazio nell'ambito dei cui territori di competenza il Fornitore si impegna a prestare i servizi richiesti;
- c) **Aziende Sanitarie contraenti:** le Aziende Sanitarie della Regione che, ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, emettono Ordinativi di Fornitura;
- d) **Convenzione:** il presente Atto, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- e) **Fornitore:** il soggetto risultato aggiudicatario, che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di fornitura;
- f) **Ordinativo di fornitura (contratto):** il documento, con il quale le Aziende Sanitarie comunicano la volontà di acquisire le forniture oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
- g) **Sito:** lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo <http://www.centraleacquisti.regione.lazio.it> dedicato e gestito dalla Regione Lazio – Direzione regionale Centrale Acquisti;

Articolo 3

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'erogazione delle forniture oggetto della Convenzione è, pertanto, regolata:
 - a) dalle clausole contenute nella presente Convenzione e dagli atti di gara, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica dell'aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni riportati sul sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - c) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
 - d) dalle disposizioni di cui al d.lgs. 50/2016, e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - e) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti della "Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta a minor impatto ambientale, ai sensi del D.M. 24/12/2015, per l'affidamento della fornitura di ausili per incontinenti ad assorbenza



occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio" prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dalla Regione Lazio.

3. Le clausole della presente Convenzione saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente, contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi dei prodotti oggetto della fornitura migliorative per il Fornitore medesimo, ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale.
4. In ordine all'esecuzione contrattuale, resta nell'esclusiva competenza della Regione Lazio, la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:
 - a) gestione dell'eventuale contenzioso legato alla procedura di gara;
 - b) custodia della documentazione tecnica dei prodotti oggetto di fornitura;
 - c) stesura e sottoscrizione della presente Convenzione con il Fornitore (non vincolante in assenza di Ordinativi di fornitura da parte delle Aziende Sanitarie).mentre resta nell'esclusiva competenza di ciascuna Azienda Sanitaria:
 - d) emissione di Ordinativi di fornitura;
 - e) ricevimento fatture e relativi pagamenti;
 - f) gestione dei rapporti negoziali, e dell'eventuale contenzioso, conseguenti all'esecuzione degli Ordinativi di fornitura.

Articolo 4

Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina, comprensiva delle modalità di conclusione ed esecuzione, applicabile ai contratti concernenti la fornitura di ausili per incontinenti ad assorbenza con consegna domiciliare occorrenti alle Aziende Sanitarie. Ai fini del presente atto per "consegna domiciliare", si intende in particolare la consegna degli ausili al domicilio dell'utente o presso altro sito distributivo preferito dagli utenti aventi diritto, nell'ambito territoriale della Aziende Sanitarie. Per consegna a domicilio deve intendersi, altresì, la consegna presso residenze sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private insistenti nel medesimo ambito territoriale di ciascuna Azienda Sanitaria interessata, nel caso in cui l'utente risulti ivi ricoverato (RSA).
2. Con la sottoscrizione della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie, a fornire i prodotti e a prestare tutti i servizi connessi oggetto del

presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell'Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalle stesse Aziende Sanitarie contraenti mediante emissione di Ordinatori di fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile, pari a Euro 20.158.346,66 (Ventimilionicentocinquantottomilatrecentoquarantasei/66) IVA esclusa.

3. Tale importo massimo spendibile è stato calcolato sulla base dell'offerta economica presentata dal Fornitore in sede di gara.
4. Nel caso di esaurimento, prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione, dell'importo massimo spendibile indicato al comma 2 del presente articolo, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo in conformità a quanto previsto dall'articolo 106, comma 12, d.lgs. 50/2016. Sono altresì ammesse le varianti agli Ordinatori di fornitura secondo quanto previsto dall'articolo 106 del d.lgs 50/2016.

Articolo 5

Utilizzo della Convenzione

1. L'utilizzo della Convenzione comporta la registrazione al Sito da parte delle Aziende Sanitarie, tramite proprio rappresentante.
2. Le Aziende Sanitarie utilizzano la Convenzione mediante l'emissione di Ordinatori di fornitura sottoscritti digitalmente dal soggetto di cui al comma 1 del presente articolo o suo delegato ed inviati al Fornitore, nei quali sarà indicato il valore della fornitura oggetto dell'Ordine; il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinatori di fornitura con le modalità di cui al successivo articolo 6.
3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinatori di fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinatori non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.

Articolo 6

Modalità di conclusione degli Ordinatori di fornitura

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Aziende Sanitarie si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinatori di fornitura inviati dalle stesse Aziende Sanitarie.
2. Gli Ordinatori di fornitura devono essere firmati digitalmente e inviati esclusivamente tramite la piattaforma di e-procurement di cui al Sito gestito dalla Regione Lazio. Il Fornitore non può



dare seguito ad Ordinativi di fornitura che pervengano in modalità alternative a quella descritta nel presente articolo. È fatta salva l'ipotesi di cui al successivo comma 5.

3. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro alle Aziende Sanitarie, attraverso il Sito, dell'Ordinativo di fornitura ricevuto.
4. Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di fornitura, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi con le modalità di seguito stabilite e comunque descritte nel Capitolato tecnico e relativi allegati e nell'Offerta Tecnica del Fornitore, esattamente all'interno del domicilio degli utenti o presso altro sito distributivo preferito dagli utenti aventi diritto, nell'ambito territoriale delle Aziende Sanitarie.
5. Su espressa indicazione della Regione Lazio, in caso di mancata possibilità di temporaneo utilizzo della piattaforma di e-procurement, le Aziende Sanitarie e il Fornitore saranno autorizzati, rispettivamente, ad emettere e ricevere ordinativi di fornitura con modalità alternative a quelle previste dal presente articolo.

Articolo 7

Durata

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, la presente Convenzione ha una durata di 18 (diciotto) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione.
2. Tale durata può essere rinnovata, su comunicazione scritta della Regione Lazio, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine di durata, l'importo massimo spendibile non sia stato esaurito, fino al raggiungimento del medesimo.
3. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata della Convenzione o della sua proroga, sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, la Convenzione verrà considerata conclusa.
4. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Aziende Sanitarie possono aderire alla Convenzione, per emettere Ordinativi di fornitura.
5. Le singole prestazioni ed i relativi servizi richiesti dalle Aziende Sanitarie mediante gli Ordinativi di fornitura avranno una durata corrispondente a 36 (trentasei) mesi a decorrere dall'emissione dell'Ordinativo di fornitura.
6. Le Aziende Sanitarie si riservano, qualora prima della scadenza della presente Convenzione non sia stato possibile individuare il nuovo aggiudicatario con procedura ad evidenza pubblica, di disporre la proroga degli Ordinativi di fornitura alle condizioni originarie, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza pubblica. In tal caso

il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Committente. La proroga è subordinata a condizione risolutiva che ne limiti l'efficacia al periodo antecedente all'intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

Articolo 8

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. La procedura di gara ha ad oggetto mere forniture di prodotti nonché servizi connessi per i quali, consideratane la natura, ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 26 del d.lgs. 81/2008 e s.m., non è stato redatto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza, in quanto non sussiste per tale ipotesi l'obbligo di cui all'articolo 26, comma 3, del medesimo Decreto. Resta inteso che qualora la singola Azienda Sanitaria ritenga che, con specifico riferimento ai luoghi in cui si svolge la singola prestazione, possano sussistere rischi da interferenza, procederà alla redazione del documento che, sottoscritto per accettazione dal Fornitore, integrerà il presente Contratto.
3. E' comunque onere del Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.
4. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale, integralmente e a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara e nell'Offerta Tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara, pena l'applicazione delle penali di cui oltre e/o la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Azienda Sanitaria potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di fornitura da essa stessa emesso.

5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dalla Convenzione, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie contraenti, o, comunque, della Regione Lazio, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
7. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Aziende Sanitarie e/o da terzi autorizzati.
9. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle Aziende Sanitarie e/o alla Regione Lazio, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di fornitura.
10. Resta espressamente inteso che la Regione Lazio non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle Aziende Sanitarie.
11. Inoltre, ogni Azienda Sanitaria contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di fornitura da ciascuna emessi.

Articolo 9

Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
 - a) garantire la continuità della fornitura presa in carico coordinandosi anche con l'ausilio del Responsabile del Procedimento con eventuali Fornitori a cui è subentrato;
 - b) fornire i prodotti ed i servizi connessi oggetto della gara, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione alle condizioni, livelli e modalità stabilite negli atti di gara e di quanto dichiarato dal Fornitore nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa, anche se non espressamente riportati nella presente Convenzione;
 - c) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Regione Lazio e dall'Azienda Sanitaria contraente, per quanto di rispettiva ragione;



- d) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Regione Lazio ed all'Azienda Sanitaria contraente, per quanto di specifica competenza, di monitorare la conformità delle forniture ai parametri di qualità predisposti ed alle norme previste nel Capitolato Tecnico;
- e) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi referenti;
- f) manlevare e tenere indenne la Regione Lazio, nonché le Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalla non corretta esecuzione della fornitura e dei servizi connessi.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura dei prodotti oggetto della gara in tutti i luoghi che verranno indicati dall'Azienda Sanitaria contraente nell'ambito territoriale dell'Azienda Sanitarie medesima.
3. Il Fornitore dovrà documentare la fornitura eseguita con le modalità definite dagli atti di gara e concordate prima dell'avvio del servizio stesso.
4. Il Fornitore, secondo le modalità e condizioni riportate negli atti di gara e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica presentata, dovrà prestare, oltre alla consegna presso il domicilio degli utenti, i servizi connessi alla fornitura di seguito sommariamente elencati, il cui corrispettivo è incluso nel prezzo corrisposto dalle Aziende sanitarie:
- Servizio di assistenza infermieristica, finalizzata alla gestione del "Servizio gestione utenti";
 - Brochure informativa sui prodotti offerti che verrà distribuita dal personale infermieristico agli utenti;
 - Sistema informativo/software;
 - Servizio di reportistica;
 - Call center, dedicato agli utenti;
 - Sistema di gestione degli eventuali reclami provenienti dall'utente ovvero dall'Azienda sanitaria per conto degli utenti stessi.
 - Sessioni formative relative al corretto utilizzo dei prodotti offerti, qualora richieste dalle Aziende sanitarie contraenti;
5. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a ciascuna Azienda Sanitaria contraente in formato elettronico, le fatture relative a ciascun periodo di riferimento e tutti i dati e la documentazione comprovante la fornitura oggetto della fatturazione.

Articolo 10

Modalità e termini di esecuzione della fornitura

1. Per l'esecuzione della fornitura richiesta in ciascun Ordinativo di fornitura emesso dalle singole Aziende Sanitarie, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi con le modalità descritte negli atti di gara e, se migliorativa, nell'Offerta Tecnica del Fornitore.
2. Le consegne dovranno essere effettuate con cadenza trimestrale, con una tolleranza massima di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di consegna precedente, garantendo in ogni modo almeno 4 (quattro) consegne annue.
3. In caso di nuovi utenti la prima consegna dovrà avvenire con tempestività, compatibilmente con i tempi tecnici del Fornitore e, comunque, entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta salvo diverso accordo scritto con l'Azienda Sanitaria.
4. In caso di consegna di quantitativi inferiori a quanto dovuto il Fornitore sarà tenuto a completare la fornitura entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di contestazione.
5. In caso di difformità qualitativa, il Fornitore s'impegna a ritirare e sostituire tempestivamente, senza alcun addebito, la merce entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione.
6. In caso la merce consegnata non sia stata utilizzata, causa decesso/trasferimento/ricovero dell'assistito, o risulti in eccesso rispetto a quanto dovuto, il Fornitore si impegna a ritirare la stessa entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione.
7. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Azienda sanitaria contraente.
8. L'erogazione della fornitura si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuna esclusa.
9. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione della fornitura deve avvenire secondo quanto previsto negli atti di cui al punto 1.
10. Ove si verificano inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nel Capitolato tecnico, non imputabili all'Azienda Sanitaria, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie si riservano di applicare le penali di cui al successivo articolo 16 "Penali".

Articolo 11

Verifica e controllo quali/quantitativo

1. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Regione Lazio ed alle Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;



2. La Regione Lazio, annualmente, anche su segnalazione delle singole Aziende Sanitarie, ovvero su segnalazione ripetuta/richiesta degli utenti o insoddisfazione risultante da verifiche di gradimento, può svolgere controlli periodici d'ufficio al fine di verificare che i prodotti consegnati siano rispondenti a quelli presentati come campionatura in sede di gara. In particolare la Stazione Appaltante, al fine di tutelare la qualità della fornitura oggetto dell'appalto, si riserva di procedere ad eseguire controlli di qualità sugli ausili assorbenti offerti in gara dal Fornitore, a partire dal secondo anno di fornitura e per tutta la durata della fornitura stessa. Tali verifiche, il cui costo è posto a completo carico del fornitore, verranno effettuate a campione mediante ricorso a laboratorio appositamente autorizzato, secondo le modalità specificate al paragrafo 9 del Capitolato Tecnico. In caso di difformità tra *performance* dichiarate e valori riscontrati in sede di controllo, qualora venga superato lo scostamento massimo tollerato del 20%, la Regione Lazio comunicherà, entro 20 giorni dalla data di ricevimento dei certificati di prova, al Fornitore i risultati delle analisi invitando lo stesso ad eliminare le difformità riscontrate. Contestualmente la Regione Lazio chiederà al Laboratorio di procedere ad una nuova fase di controllo da effettuarsi 3 (tre) mesi dopo il precedente prelievo. Nel caso in cui non vi siano difformità, il controllo verrà ripristinato con frequenza annuale. Nel caso in cui emergano nuovamente delle difformità, la Regione Lazio provvederà ad avviare una terza e ultima fase di controllo degli ausili da parte del Laboratorio che avverrà entro i successivi 6 (sei) mesi. Qualora anche a seguito di questo controllo emergano ulteriori difformità, la Regione Lazio potrà procedere direttamente e senza ulteriore preavviso alla risoluzione della Convenzione ai sensi dell'articolo 1456 c.c.
3. La Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti hanno comunque la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante il periodo di efficacia della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.

Articolo 12

Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'Azienda Sanitaria contraente per l'affidamento della fornitura e dei servizi ad essa connessi oggetto del presente contratto sono calcolati sulla base del costo giornaliero forfettario indicato nell'Offerta economica. Il valore della prestazione oggetto di fatturazione non potrà superare l'importo calcolato moltiplicando il costo giornaliero forfettario offerto in sede di gara per il numero di utenti serviti per il numero di giorni di copertura della fornitura, al netto di eventuali sospensioni o decessi.

2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alla fornitura di prodotti conformi a quelli offerti in sede di gara ed a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente.
3. Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del presente appalto, ivi comprese le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione dell'appalto.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati. Il valore di aggiudicazione resterà fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura.
6. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. L'Azienda Sanitaria contraente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (articolo 1460 c.c.).
7. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nell'Ordinativo di fornitura; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di fornitura si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite PEC, dalle Aziende Sanitarie contraenti.

Articolo 13

Fatturazione e pagamenti

1. Le fatture relative ai corrispettivi di cui al precedente articolo dovranno essere emesse con cadenza mensile in ottemperanza alle prescrizioni stabilite dal Regolamento approvato con Decreto del Commissario Ad Acta n. U00308 del 3 luglio 2015 e modificato con DCA n. U00032 del 30 gennaio 2017, allegato e da considerarsi parte integrante della presente



Convenzione. Le parti contraenti, sottoscrivendo la presente Convenzione, accettano pienamente il contenuto del suddetto regolamento e si obbligano ad applicarlo in ogni sua parte.

2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, intestata all'Azienda Sanitarie contraente e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il riferimento alla presente Convenzione, al singolo Ordinativo di fornitura, al CIG e alle prestazioni cui si riferisce e relativi prezzi.
3. Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull'importo netto dovuto di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 50/2016, riporterà solamente l'importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate dall'Azienda Sanitaria soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione della verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Resta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria di concordare con il Contraente ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
4. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente indicato all'articolo seguente. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito indicate nella presente Convenzione; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Articolo 14

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'articolo 3 della l. 136/2010, presso cui i pagamenti dovranno essere effettuati è il seguente: IBAN IT77 W 02008 11758 000003652048.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Regione Lazio e alle Aziende Sanitarie contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'articolo 3, comma 7, l. 136/2010.
4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 9 bis, della l. 136/2010.

5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Azienda Sanitaria contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Azienda Sanitaria stessa.
7. L'Azienda Sanitaria contraente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta dell'Ordinativo di fornitura, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Azienda Sanitaria contraente, oltre alle informazioni di cui all'articolo 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà dell'Azienda Sanitaria contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della L 136/2010.

Articolo 15

Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per



tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 16

Penali

1. In caso di inadempimento o ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante o all'Azienda Sanitaria ovvero non causato da forza maggiore o da caso fortuito, nell'esecuzione della fornitura o dei servizi ad essa connessi rispetto a quanto stabilito dalla presente Convenzione, dagli atti di gara e dall'Offerta Tecnica del Fornitore, saranno applicate al Fornitore medesimo le seguenti penali:
 - a) In caso di ritardo nello svolgimento del primo incontro necessario all'attivazione del servizio, rispetto al termine stabilito o a quello diversamente pattuito tra le parti, sarà applicata una penale pari allo 0,1 per mille del valore annuale dell'Ordinativo di fornitura, IVA esclusa, per ogni giorno lavorativo di ritardo fino al trentesimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine;
 - b) In caso di ritardo nella conclusione della fase istruttoria propedeutica all'attivazione della fornitura, sarà applicata una penale pari allo 0,1 per mille del valore annuale dell'Ordinativo di fornitura, IVA esclusa, per ogni giorno lavorativo di ritardo fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine;
 - c) In caso di mancato rispetto delle condizioni concordate tra le parti in merito al termine ed alle modalità di subentro del fornitore, sarà applicata una penale pari allo 0,1 per mille del valore annuale dell'Ordinativo di fornitura, IVA esclusa, per ogni giorno lavorativo di ritardo o di mancato rispetto delle modalità pattuite, fino al trentesimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine;
 - d) In caso di ritardo nell'implementazione e rilascio del sistema informativo, con le modalità richieste, sarà applicata una penale pari allo 0,1 per mille del valore annuale dell'Ordinativo di fornitura, IVA esclusa, per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino al trentesimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine.
 - e) In caso di ritardo nella riattivazione del sistema informativo o di alcune delle funzionalità richieste a seguito di malfunzionamento, sarà applicata una penale pari allo 0,05 per mille del valore annuale dell'Ordinativo di fornitura, IVA esclusa, per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino al trentesimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine;
 - f) In caso di ritardo nella trasmissione alle Aziende Sanitarie della reportistica di cui al paragrafo 3.7 del Capitolato tecnico, rispetto al termine stabilito, o in caso di consegna di

dati incompleti e/o comunque difformi rispetto alle prescrizioni indicate, sarà applicata una penale pari allo 0,05 per mille del valore annuale dell'Ordinativo di fornitura, IVA esclusa, per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino al trentesimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine;

- g) In caso di ritardo nella trasmissione alla Stazione Appaltante della reportistica e della documentazione necessaria per il monitoraggio dei servizi prestati di cui al paragrafo 3.7 del Capitolato tecnico, rispetto al termine stabilito, o in caso di consegna di dati incompleti e/o comunque difformi rispetto alle prescrizioni indicate, sarà applicata una penale pari allo 0,05 per mille del valore annuale della Convenzione, IVA esclusa, per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino al trentesimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine;
- h) In caso di ritardo nell'attivazione del servizio di Call Center, sarà applicata una penale pari allo 0,05 per mille del valore annuale della Convenzione, IVA esclusa, per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino al trentesimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine;
- i) In caso di ritardo nella consegna dei prodotti, rispetto al termine stabilito o a quello diversamente pattuito tra le parti, sarà applicata una penale pari al 5 per cento del valore della fornitura oggetto di contestazione, IVA esclusa, per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino al ventesimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine;
- j) In caso di ritardo nell'integrazione della consegna quantitativamente inferiore al dovuto, rispetto al termine stabilito, sarà applicata una penale pari 5 per cento del valore della fornitura oggetto di contestazione, IVA esclusa, per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino al ventesimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine;
- k) In caso di ritardo nel ritiro e sostituzione di fornitura caratterizzata da difformità qualitativa, rispetto al termine stabilito, sarà applicata una penale pari 5 per cento del valore della fornitura oggetto di contestazione, IVA esclusa, per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino al ventesimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine.
- l) In caso di difformità, superiore allo scostamento minimo tollerato, tra le caratteristiche degli ausili assorbenti dichiarate in sede di gara e quelle effettivamente riscontrate sui prodotti forniti, ad esito di due successivi controlli effettuati a campione dalla Stazione Appaltante, tramite apposito laboratorio autorizzato, sarà applicata una penale pari allo 0,5 per mille del valore della convenzione, IVA esclusa.
- m) Per tutto quanto non espressamente previsto nei punti precedenti, in caso di esecuzione della prestazione o dei servizi ad essa connessi in modalità difformi rispetto a quanto previsto nella documentazione di gara e nell'offerta tecnica del Fornitore, sarà applicata una penale

compresa, a seconda della gravità dell'inadempimento rilevato, tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille del valore dell'Ordinativo di fornitura, IVA esclusa per ogni ipotesi di mancato adempimento.

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al comma precedente, verranno contestati per iscritto al Fornitore dalla Regione Lazio o dall'Azienda Sanitaria Contraente; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio della Regione Lazio o dell'Azienda Sanitaria contraente che avranno richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
3. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
4. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Regione Lazio e singola Azienda Sanitaria Contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
5. Le Aziende Sanitarie potranno applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del contratto.
6. È fatta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustificano ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico dell'aggiudicatario.
7. L'Azienda Sanitaria potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.
8. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte del Committente, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità. In particolare, nei casi di cui al comma 1 lettere da a) a k), decorso il termine massimo di ritardo ivi previsto, l'Azienda Sanitaria contraente, oltre all'applicazione della penale, potrà risolvere il contratto, ai

sensi dell'articolo 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), addebitando al contraente inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto dei beni oggetto del contratto.

9. Considerata la particolarità del prodotto, si intende sospesa l'applicazione di penali nel caso in cui la mancata consegna o il ritardo siano dipendenti da indisponibilità di prodotto correlata a problematiche non dipendenti dalla volontà del fornitore.

Articolo 17

Cauzione definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del d.lgs. 50/2016, ha costituito a favore della Regione Lazio e delle Aziende Sanitarie una garanzia fideiussoria, incondizionata ed irrevocabile e prodotta con sottoscrizione autenticata da parte di notaio, la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 c.c., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 16 "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura da essa derivanti, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Regione Lazio e delle Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
5. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80%. A tal fine le Aziende Sanitarie contraenti comunicano alla Regione Lazio, di norma semestralmente, l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione

dell'Ordinativo di fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali,

6. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte della Regione Lazio.
7. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Regione Lazio.
8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente la Convenzione e l'Ordinativo di fornitura.

Articolo 18

Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, sia venuto a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Regione Lazio, nonché le Aziende Sanitarie contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Regione Lazio delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal d.lgs.196/2003 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 19

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Aziende Sanitarie contraenti e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della fornitura e dei connessi servizi, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa, per l'intera durata del rapporto contrattuale, stipulata a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Aziende Sanitarie contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di fornitura.
3. Il Fornitore dichiara che il massimale della polizza assicurativa, non inferiore ad € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00), si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività del rapporto contrattuale, e prevede la rinuncia dell'assicuratore, sia nei confronti di Regione Lazio, sia delle Aziende Sanitarie contraenti, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 c.c., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1983 c.c.
4. Resta inteso che l'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di fornitura si risolveranno di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
5. Resta altresì ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni causati, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 20

Risoluzione e clausola risolutiva espressa

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni



lavorativi, che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all'inadempimento, dalla Regione Lazio e/o dall'Azienda Sanitaria contraente, per quanto di propria competenza, ciascuna di queste ultime avrà la facoltà di considerare risolti di diritto la Convenzione e/o il relativo Ordinativo di fornitura e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.

2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'articolo 108 del d.lgs. 50/2016, l'Azienda Sanitaria contraente può risolvere di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, i singoli Ordinativi di fornitura nei seguenti casi:
- a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - c) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore del contratto;
 - d) nei casi previsti dall'articolo 14 "Tracciabilità dei flussi finanziari";
 - e) nei casi di cui all'articolo 15 "Trasparenza";
 - f) nel caso di cui all'articolo 16, comma 8, "Penali";
 - g) nei casi di cui all'articolo 18 "Riservatezza";
 - h) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di fornitura, ai sensi dell'articolo 19 "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - i) nei casi di cui all'articolo 22 "Subappalto";
 - j) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti di cui all'articolo 23 "Divieto di cessione del contratto e dei crediti";
 - k) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Aziende Sanitarie, ai sensi dell'articolo 24 "Brevetti industriali e diritti d'autore".
3. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'articolo 108 del d.lgs. 50/2016, la Regione Lazio, oltre che nelle ipotesi di cui al precedente comma, può risolvere di diritto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:
- a) nel caso in cui almeno 3 (tre) Aziende Sanitarie contraenti abbiano risolto il proprio Ordinativo di fornitura ai sensi dei precedenti commi 1 e 2;
 - b) qualora anche a seguito dell'avvio della terza fase di controllo di cui all'articolo 11 "Verifica e controllo quali/quantitativo" emergano ulteriori difformità tra *performance*

dichiarate e valori riscontrati in sede di controllo affidato ad apposito laboratorio autorizzato;

- c) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
4. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Aziende Sanitarie.
5. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di fornitura, la Regione Lazio e/o le Aziende Sanitarie hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di fornitura risolto/i.
6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Azienda Sanitaria contraente e/o della Regione Lazio al risarcimento dell'ulteriore danno.
7. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, quest'ultima o le Aziende Sanitarie contraenti si avvarranno della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.
8. Ai sensi dell'art. 92, commi 3 e 4, del d.lgs. 159/2011, essendo trascorso il termine di giorni 30 dalla richiesta effettuata dalla Stazione Appaltante nei confronti della Prefettura competente in merito all'informativa antimafia, trova applicazione nel caso di specie quanto disposto dall'articolo medesimo ed il presente contratto deve intendersi soggetto a condizione risolutiva in caso di sopraggiunta informazione interdittiva antimafia ad esito dell'istruttoria prefettizia o per fatti accertati successivamente alla stipula, con conseguente recesso dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Articolo 21

Recesso



1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dall'articolo 109 del d.lgs. 50 del 2016, la Regione Lazio e/o le Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione e/o dai singoli Ordinativi di fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - b) gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi d.lgs. 81/2008;
 - c) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante la presente Convenzione e/o ogni singolo rapporto attuativo.
3. Si conviene altresì che le singole Aziende Sanitarie contraenti, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potranno recedere in tutto o in parte dal proprio Ordinativo di fornitura nell'ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziare nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall'ulteriore durata del medesimo Ordinativo di fornitura. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso.
4. L'Azienda Sanitaria contraente, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Azienda che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dall'Ordinativo di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC.
5. L'Azienda Sanitaria contraente può altresì recedere, per giusta causa per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo Ordinativo di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

6. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..
7. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Aziende Sanitarie contraenti.
8. Qualora la Regione Lazio receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli ordinativi di fornitura già emessi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 6 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi

Articolo 22

Subappalto

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo di ogni singolo Ordinativo di fornitura, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
 - servizio di stoccaggio del materiale e consegna al domicilio degli utenti e/o presso i punti di distribuzione intermedia dei prodotti oggetto di offerta;
 - call center logistico
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Regione Lazio, alle Aziende Sanitarie contraenti o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dalla Azienda Sanitaria contraente. Il Fornitore si impegna a depositare presso l'Azienda Sanitaria medesima, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato ed indicante puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici, nonché la documentazione prevista dalla normativa vigente in

materia, ivi incluse la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016, e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 c.c. con il titolare del subappalto. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Azienda Sanitaria contraente non autorizzerà il subappalto.

5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Azienda Sanitaria contraente procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti delle Aziende Sanitarie contraenti, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio e/o le Aziende Sanitarie contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del d.lgs. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, le Aziende Sanitarie contraenti potranno risolvere l'Ordinativo di fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
11. Le disposizioni in materia di subappalto di cui all'articolo 105 del d.lgs. 50/2016 si applicano anche ai R.T.I. ed alle Società anche consortili, nei limiti di cui all'articolo 118, comma 20, del medesimo Decreto.
12. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 105 del d.lgs. 50/2016.

Articolo 23

Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lett. d), n. 2, d.lgs. 50/2016.
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Azienda Sanitaria contraente, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 13, del d.lgs 50/2016.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Aziende Sanitarie contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 24

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Regione Lazio e/o delle Aziende Sanitarie contraenti un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenni la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Regione Lazio e delle medesime Aziende Sanitarie contraenti.
3. La Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma. In caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Aziende Sanitarie contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Regione Lazio e/o Aziende Sanitarie contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 25

Responsabile della fornitura

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Dott. Giovanni Renna il Responsabile



della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Regione Lazio nonché di ciascuna Azienda Sanitaria contraente.

2. I dati di contatto del Responsabile della Fornitura sono: numero telefonico 045 8182430, numero di fax 045 8518987, indirizzo e-mail ufficiogare@hartmann.info.
3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della fornitura, dovrà darne immediata comunicazione alla Regione Lazio nonché a ciascuna Azienda Sanitaria contraente.

Articolo 26

Nuovi prodotti

1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente le Aziende Sanitarie contraenti sulla evoluzione tecnologica dei prodotti oggetto della Convenzione e delle possibili variazioni e/o integrazioni alla prestazione oggetto della medesima Convenzione, ferme restando le stesse condizioni economiche di aggiudicazione.
2. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare le variazioni e/o integrazioni che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune, fermo restando i prezzi unitari offerti da parte del Fornitore aggiudicatario.

Articolo 27

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'articolo 13 del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato ed alle finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale previste dal Decreto medesimo.
2. La Regione Lazio, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue nel rispetto della suddetta normativa i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Aziende Sanitarie contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. In ogni caso le Aziende Sanitarie contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla Regione Lazio, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse

all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli articoli 31 e ss. del d.lgs. 196/2003.
5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'articolo 7 del d.lgs. 196/2003.
6. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la Regione Lazio risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 d.lgs. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal d.lgs. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:
 - nell'adempire all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal d.lgs. 196/2003;
 - nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'articolo 13 del d.lgs. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
 - nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;
 - nel trasmettere alla Regione Lazio, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 7 e ss. del d.lgs. 196/2003 che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire alla Regione Lazio stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal d.lgs. 196/2003;
 - nel fornire altresì alla Regione Lazio tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
 - nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;



- nel consentire alla Regione Lazio, in quanto titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

Articolo 28

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata con firma digitale.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, per bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Aziende Sanitarie contraenti per legge.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 29

Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento

1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'articolo 110 del d.lgs. 50/2016.

Articolo 30

Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Regione Lazio è competente in via esclusiva il Foro di Roma.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Aziende Sanitarie contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente. è competente in via esclusiva il Foro in cui ha sede il Committente.

Articolo 31

Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e comunque, qualunque modifica alla presente convenzione non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle



clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte delle Aziende Sanitarie contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni della presente Convenzione prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Articolo 32

Accettazione espressa clausole contrattuali

1. Il sottoscritto Dott. Giovanni Renna, in qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., dando atto che l'unica sottoscrizione finale della convenzione è da considerarsi quale doppia sottoscrizione delle presenti clausole, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzo della Convenzione), Articolo 7 (Durata), Articolo 8 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 10 (Modalità e termini di esecuzione della fornitura), Articolo 11 (Verifica e controllo quali/quantitativo), Articolo 12 (Corrispettivi), Articolo 14 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 15 (Trasparenza), Articolo 16 (Penali), Articolo 17 (Cauzione definitiva), Articolo 18 (Riservatezza), Articolo 19 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 20 (Risoluzione e clausola risolutiva espressa), Articolo 21 (Recesso), Articolo 22 (Subappalto), Articolo 23 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 24 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 26 (Nuovi prodotti), Articolo 27 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 28 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 30 (Foro competente), Articolo 31 (Clausola finale).

* Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i.

Per il Fornitore

F.to Il Rappresentante Legale

Per la Regione LAZIO

F.to Il Direttore pro tempore della Direzione regionale Centrale Acquisti



DISCIPLINA UNIFORME DELLE MODALITA' DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO DEI CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI, DELLE AZIENDE OSPEDALIERE, DELLE AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE, DEGLI IRCCS PUBBLICI, DELL'AZIENDA ARES 118 E DELLA FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA.

Art. 1 – Definizioni e allegati

1.1 Salvo quanto diversamente indicato nel presente regolamento, le definizioni qui riportate e utilizzate con lettera maiuscola o minuscola, al singolare o al plurale, con testo normale o grassetto avranno il seguente significato:

“Aziende Sanitarie”: le Aziende Sanitarie locali, le Aziende Ospedaliere, le Aziende Ospedaliere Universitarie, gli IRCCS pubblici, l'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata.

“Strutture”: i soggetti giuridici assoggettati all'obbligo di autorizzazione per l'esercizio di attività sanitaria nonché all'obbligo di accreditamento per l'erogazione di prestazioni sanitarie in favore di terzi beneficiari in nome e per conto e con onere a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR).

“Fornitore/Prestatore di beni e servizi”: i soggetti che forniscono beni o prestano servizi in favore delle Aziende Sanitarie.

“Parte privata”: la Struttura o il Fornitore/Prestatore di beni e servizi che intrattiene rapporti con le Aziende Sanitarie sulla base di specifici accordi o contratti.

“Contratto”: il negozio giuridico (accordo o contratto), e i relativi atti amministrativi ad esso presupposti e collegati, che legittima l'erogazione delle prestazioni sanitarie, da parte delle Strutture provvisoriamente o definitivamente accreditate, nelle varie tipologie assistenziali, nonché la fornitura di beni e/o servizi da parte dei Fornitori/Prestatori di beni e servizi, insorto con le Aziende Sanitarie a far data dalla pubblicazione del Decreto del Commissario *ad acta* per il Piano di Rientro dal disavanzo sanitario che adotta il presente regolamento.

“Crediti”: i crediti derivanti dal Contratto, come definito nel punto precedente, relativi a tutte le fatture, note di credito e note di debito emesse nei confronti delle Aziende Sanitarie, in conformità alla normativa vigente, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi dal presente regolamento.

“Fattura”: indica ciascuna Fattura, Nota di Credito o Nota di Debito emessa dalla Parte privata in formato elettronico, ai sensi della normativa vigente, e gestita obbligatoriamente attraverso il Sistema Pagamenti.

“Fattura di Acconto”: indica la Fattura mensile emessa, ove spettante, dalla Parte privata in formato elettronico ai sensi della normativa vigente e gestita obbligatoriamente attraverso il Sistema Pagamenti, avente ad oggetto l'importo relativo alle funzioni assistenziali-ospedaliere di cui al comma 2 dell'art. 8 *sexies* del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e/o alle funzioni di didattica e ricerca di cui al comma 2 dell'art. 7 del D. Lgs. 517/99 e s.m.i., alla

distribuzione di farmaci (File F), valorizzata con un importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale del valore previsto per l'anno di riferimento come finanziamento riconosciuto per i maggiori costi sostenuti per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere, e/o da un importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale del valore previsto quale finanziamento per i maggiori costi sostenuti per lo svolgimento delle funzioni di didattica e di ricerca connesse ad attività assistenziali indicato nell'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'Azienda Sanitaria competente per territorio, e/o da un importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale del valore riconosciuto quale rimborso per la distribuzione dei farmaci (File F) indicato nell'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'Azienda Sanitaria competente per territorio;

Tale Fattura potrà essere emessa dalla Struttura dall'ultimo giorno del mese a cui si riferisce l'acconto (si precisa che le suddette quote percentuali sono definite negli accordi/contratti di budget).

"Fattura di Saldo": indica la Fattura emessa, ove spettante, dalla Parte privata in formato elettronico ai sensi della normativa vigente, e gestita obbligatoriamente attraverso il Sistema Pagamenti, avente ad oggetto l'importo relativo allo svolgimento di **funzioni assistenziali-ospedaliere di cui al comma 2 dell'art. 8 sexies del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i e di didattica e ricerca di cui al comma 2 dell'art. 7 del D.lgs. 517/99 e s.m.i., nonché per la distribuzione di farmaci (File F)**, valorizzata, con un importo pari al saldo, comunicato dalla Direzione Salute e Politiche Sociali, calcolato sul totale dei maggiori costi sostenuti nell'anno di riferimento, nei limiti delle risorse assegnate per lo stesso anno, per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere e/o per le funzioni di didattica e ricerca, ferma restando l'eventuale rendicontazione di costi sostenuti laddove previsto dalla normativa vigente, e/o sul totale dell'effettivo valore riconosciuto per la distribuzione diretta dei farmaci (File F) effettuata nell'anno di riferimento, al netto dell'importo delle Fatture di Acconto emesse nel corso dell'anno di riferimento e degli abbattimenti applicati in esito ai controlli automatici e/o esterni sul complesso delle prestazioni erogate dalla Struttura, nel caso non ancora recuperati. Tale Fattura è emessa dalla Struttura entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura del bilancio di esercizio di competenza, secondo i termini e le indicazioni forniti dalla Regione.

"Sistema di Interscambio" (di seguito **SDI**): il sistema informatico di supporto al processo di ricezione e successivo inoltro delle Fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie, nonché alla gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi, anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.

"Sistema Pagamenti": il sistema informatico finalizzato alla dematerializzazione del processo e al monitoraggio dell'intero ciclo passivo delle Aziende Sanitarie, dalla fase di sottoscrizione degli accordi/contratti di budget e/o di trasmissione dell'ordine elettronico fino alla fase di chiusura contabile dei crediti, che consente, anche attraverso l'integrazione con lo SDI, la gestione delle fasi e dei dati oggetto del presente regolamento. Tale sistema è raggiungibile dal

sito della Regione Lazio, all'indirizzo internet <http://www.regione.lazio.it>, nell'Area Sanità/Crediti verso SSR.

"Data Consegna Fattura": è la data di rilascio, da parte del Sistema di Interscambio della ricevuta di consegna, secondo quanto previsto al paragrafo 4 dell'allegato B al DM 55/2013, che rappresenta la data di riferimento per il calcolo dei termini previsti per la liquidazione/certificazione e il pagamento delle fatture immesse nel Sistema Pagamenti a seguito dall'entrata in vigore della norma che regola la Fatturazione Elettronica. Nel caso di Fornitori/ Prestatori di beni e servizi esclusi dall'applicazione della norma sulla fatturazione elettronica, indica il giorno di effettiva immissione delle fatture nel Sistema Pagamenti e, anche in questo caso, rappresenta la data di riferimento per il calcolo dei termini previsti per la liquidazione/certificazione e il pagamento delle fatture stesse.

"Liquidazione": è la procedura amministrativa effettuata dagli uffici competenti dell'Azienda Sanitaria al fine di verificare, ai sensi della normativa vigente, la correttezza formale e sostanziale del Credito risultante dall'accertamento della conformità dei beni, dei servizi e delle prestazioni ricevuti e fatturati rispetto a quelli richiesti e ordinati, nonché la regolarità amministrativo contabile delle fatture stesse, e, nel caso delle Strutture, la conformità delle prestazioni al titolo di autorizzazione e di accreditamento, nel rispetto del limite massimo di finanziamento, a completamento delle procedure di accertamento nei termini indicati dalla Determinazione dirigenziale n. D1598 del 07 giugno 2006, dalla Determinazione dirigenziale n. D2804 del 2007 e ss.mm.ii. nonché da ogni altra disposizione nazionale e regionale.

"Certificazione": attestazione del Credito come certo, liquido ed esigibile, a fronte della Liquidazione della Fattura, anche in caso, ove previsto, di Fattura di Acconto e di Fattura di Saldo, effettuata dagli uffici competenti dell'Azienda Sanitaria, rappresentata sul Sistema Pagamenti dalle Fatture, o parte di esse, poste in stato "Liquidata" con generazione dell'Atto di Certificazione.

"Atto di Certificazione": il report, in formato PDF, visualizzato dalla Parte privata e dall'eventuale Cessionario nel Sistema Pagamenti, contenente l'elenco delle Fatture oggetto di Liquidazione con specificazione dell'importo di ciascun Credito Certificato, con tale importo intendendosi l'importo, in linea capitale totale o parziale, certificato per ciascuna Fattura.

"Data di Pagamento": l'ultimo giorno del mese in cui cade il 60° giorno dalla **Data Consegna** della relativa Fattura, entro cui l'Azienda Sanitaria procederà, al pagamento dei Crediti Certificati.

"Cessionari": indica i Cessionari *pro-soluto* o *pro-solvendo* dei Crediti derivanti dal Contratto, che devono accettare anch'essi, espressamente e integralmente nell'Atto di Cessione, i termini e le condizioni del presente regolamento.

Le Fatture possono assumere, ai fini del presente regolamento, i seguenti stati:

"Ricevuta": è lo stato in cui si trova la Fattura inviata al Sistema Pagamenti da parte dello SDI, a seguito dell'esito positivo dei controlli da quest'ultimo effettuati.

“Prelevata”: è lo stato in cui si trova la Fattura dopo il suo prelevamento dal Sistema Pagamenti da parte dell’Azienda Sanitaria.

“Registrata”: è lo stato in cui si trova la Fattura dopo la registrazione in contabilità da parte dell’Azienda Sanitaria.

“Respinta”: è lo stato in cui si trova la Fattura a seguito di rifiuto da parte dell’Azienda Sanitaria, a fronte di irregolarità formali della stessa. In questo caso, la Parte privata avrà la possibilità di rettificare i dati irregolari e/o erronei presenti nella Fattura Respinta, trasmettendo una nuova fattura debitamente corretta, recante la stessa data e lo stesso numero di documento di quella che si intende rettificare.

“Bloccata”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito di un blocco motivato da condizioni che ostacolano la procedura di Liquidazione e di Certificazione da parte dell’Azienda Sanitaria di competenza, ovvero la riscontrata inadempienza a seguito di verifica effettuata ai sensi dell’Art.48-bis del DPR 602/73 e/o a seguito di verifica ai sensi del D.M. 24 ottobre 2007.

“Liquidata”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, al termine della procedura di Liquidazione e Certificazione effettuata da parte degli uffici competenti dell’Azienda Sanitaria che attesta la Certificazione del Credito.

“In pagamento”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito dell’avvio della procedura di pagamento, con conseguente visualizzazione nel “Report in Pagamento” disponibile nel Sistema Pagamenti. Con l’attivazione di tale stato e la relativa visualizzazione nel “Report in Pagamento”, non è più possibile opporre l’eventuale cessione del Credito all’Azienda Sanitaria.

“Pagata”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, una volta effettuato il bonifico da parte del Tesoriere, con conseguente visualizzazione nel “Report Pagato” disponibile nel Sistema Pagamenti.

“Chiusa”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito delle scritture contabili di chiusura effettuate dalla Azienda Sanitaria a fronte di pagamenti o note di credito.

Art. 2 – Oggetto e finalità del regolamento

2.1 Il presente regolamento disciplina in maniera uniforme la procedura e le modalità di fatturazione, trasmissione, Liquidazione, Certificazione e pagamento delle Fatture oggetto dei Contratti, come qui definiti, gestite obbligatoriamente attraverso il Sistema Pagamenti.

2.2 Il presente regolamento si applica a tutti gli accordi, contratti e negozi giuridici tra una Parte privata e una o più Aziende Sanitarie, insorti a far data dalla pubblicazione del Decreto del Commissario ad acta per il Piano di Rientro dal disavanzo sanitario che adotta il presente regolamento.

2.3 Per adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica, il Sistema Pagamenti ha il ruolo di intermediario delle Aziende Sanitarie per

ricevere e veicolare dal/al Sistema di Interscambio tutte le Fatture emesse nei confronti delle Aziende stesse.

2.4 Le Aziende Sanitarie hanno la competenza esclusiva in ordine alla Liquidazione e Certificazione dei Crediti derivanti da Fatture oggetto dei Contratti definiti ai sensi del presente regolamento.

2.5 Le Parti private e l'eventuale Cessionario, da un lato, e le Aziende Sanitarie, dall'altro, con la sottoscrizione del Contratto accettano pienamente il contenuto del presente regolamento, che ne forma parte integrante.

2.6 La Regione prende atto delle intese raggiunte tra le Aziende Sanitarie, la Parte privata e l'eventuale Cessionario e partecipa con un ruolo di coordinamento e supporto tecnico, monitorando che il procedimento di pagamento avvenga in modo uniforme, senza prestare alcuna garanzia e senza assumere alcun impegno, né diretto né indiretto, o a titolo di garanzia, in relazione ai pagamenti stessi, quale azione dovuta a seguito della Certificazione del Credito.

Art. 3 – Manifestazione di volontà e ammissibilità dei crediti

3.1 La Parte privata, prima dell'emissione della Fattura, provvede alla propria registrazione nel Sistema Pagamenti nonché alla sottoscrizione, tramite firma digitale, di apposita dichiarazione che attesti l'avvenuta accettazione del presente regolamento.

3.2 A seguito del ricevimento della Fattura da parte dell'Azienda Sanitaria, i Crediti, ad eccezione di quelli indicati al successivo punto 3.3, saranno regolati secondo i termini di Certificazione e pagamento previsti al successivo Art. 4, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- (i) le Fatture siano emesse nei confronti dell'Azienda Sanitaria con la quale intercorre il rapporto giuridico;
- (ii) i Crediti siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità della Parte privata o del Cessionario, ove sia intervenuta la cessione, e gli stessi non siano stati a loro volta oggetto di mandati all'incasso, pegno, sequestro, pignoramento o altri diritti o vincoli da parte della Parte privata e/o del Cessionario in favore di terzi, né siano soggetti ad altre pattuizioni contrattuali con soggetti terzi che, in qualsivoglia modo, ne possano impedire - o condizionare - la libera disponibilità da parte della Parte privata e/o del Cessionario;
- (iii) siano rispettate le procedure previste dal presente regolamento per l'invio all'Azienda Sanitaria delle Fatture relative ai Crediti.

3.3 L'Azienda Sanitaria, la Parte privata e/o il Cessionario si danno reciprocamente atto che sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i Crediti:

- (i) derivanti da Fatture relative a prestazioni non finanziate attraverso il Fondo Sanitario (es. fatture derivanti da prestazioni socio-assistenziali, fatture derivanti da attività socio-sanitaria di competenza dei Comuni);

- (ii) derivanti da Fatture relative a prestazioni di beni e servizi acquisiti a fronte di finanziamenti a destinazione vincolata e quindi non finanziate attraverso il Fondo Sanitario (es. le fatture finanziate in c/capitale, le fatture finanziate con fondi delle Aziende Sanitarie, le fatture finanziate con fondi Ministeriali, ecc.), che dovrà essere comunque gestita attraverso il Sistema Pagamenti unicamente quale strumento di trasmissione nei confronti dell'Azienda Sanitaria competente;
- (iii) derivanti da Fatture emesse da Farmacie che emettono anche DCR (Distinta Contabile Riepilogativa), ovvero relative a prestazioni di assistenza farmaceutica;
- (iv) derivanti da Fatture relative a crediti prescritti.

Art. 4 – Trasmissione delle Fatture e Procedura di Liquidazione, Certificazione e pagamento dei Crediti

4.1. Le Strutture, devono, a pena di inammissibilità, inviare all'Azienda Sanitaria tutte le Fatture relative ai Crediti oggetto dei Contratti, come definiti nel presente regolamento, unicamente in formato elettronico mediante l'immissione nel Sistema Pagamenti, che effettua per loro conto, in conformità alla normativa vigente, la trasmissione/ricezione nei confronti del Sistema di Interscambio. Il solo invio elettronico risulta sufficiente al fine degli adempimenti fiscali, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente. Le Strutture, inoltre, ai fini del completamento delle procedure di accertamento delle prestazioni rese e di Liquidazione delle Fatture, devono emettere una Fattura mensile per ciascuna tipologia di prestazione sanitaria ed eseguire le procedure indicate nelle disposizioni nazionali e regionali.

4.2 Le Strutture, ai fini dell'emissione delle Fatture nei confronti delle Aziende Sanitarie, devono obbligatoriamente utilizzare il Sistema Pagamenti, secondo le modalità indicate nell'Accordo/Contratto di budget sottoscritto, che, a far data dal 1 gennaio 2017, dovrà prevedere le seguenti fattispecie:

- (A) per le prestazioni erogate in regime di assistenza territoriale, fatturazione in base alla produzione effettivamente erogata nel mese di riferimento;
- (B) per le prestazioni erogate in regime di assistenza ospedaliera, assistenza specialistica e assistenza specialistica ambulatoriale nell'ambito della rete di urgenza ed emergenza, fatturazione in base alla produzione effettivamente erogata nel mese di riferimento;
- (C) per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere di cui al comma 2 dell'art. 8 *sexies* del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e di didattica e ricerca di cui al comma 2 dell'art. 7 del D.lgs. 517/99 e s.m.i., nonché per la distribuzione di farmaci (File F), fatturazione in acconto e saldo.

4.3 Si specificano di seguito, nel dettaglio, le fattispecie sopra elencate:

- (A) *Per le Prestazioni erogate in regime di assistenza territoriale, ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le prestazioni neuropsichiatriche, terapeutiche riabilitative, socio-riabilitative, ex art. 26 L. 833/78, soggetti che esercitano l'attività di Hospice, residenze sanitarie assistenziali, centri diurni, l'emissione di una Fattura mensile per ciascuna tipologia di prestazione sanitaria, di importo pari alla produzione effettivamente erogata nel corso del mese di riferimento, nei limiti delle risorse assegnate per il medesimo anno di riferimento.*
- (B) *Per le Prestazioni erogate in regime di assistenza ospedaliera (a titolo esemplificativo e non esaustivo, le prestazioni per acuti, di riabilitazione post-acuzie, lungodegenza, neonato sano) e di assistenza specialistica (a titolo esemplificativo e non esaustivo, le prestazioni relative a laboratorio analisi, APA, risonanza magnetica, altra specialistica, dialisi, radioterapia, osservazione breve intensiva – OBI, specialistica ambulatoriale nell'ambito della rete di urgenza ed emergenza) l'emissione di (i) una Fattura mensile per ciascuna tipologia di prestazione sanitaria, di importo pari alla produzione effettivamente erogata nel corso del mese di riferimento, nei limiti delle risorse assegnate per l'anno di riferimento, (ii) e, ove spettante, una Fattura mensile di importo pari alla produzione effettivamente erogata in relazione a specifiche tipologie di prestazioni soggette a rimborso (a titolo esemplificativo e non esaustivo, dialisi, neonato sano, radioterapia, OBI, ecc.), (iii) e, ove spettante, una Fattura annuale relativa alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate nell'ambito della Rete di Emergenza e urgenza;*
- (C) *per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere di cui al comma 2 dell'art. 8 sexies del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e di didattica e ricerca di cui al comma 2 dell'art. 7 del D.lgs. 517/99 e s.m.i., nonché per la distribuzione di farmaci (File F), l'emissione, ove spettante, di:*
- una fattura mensile (Fattura di Acconto) di importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale del valore assegnato per l'anno di riferimento, come finanziamento riconosciuto per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere, di cui al comma 2 dell'art. 8 sexies del D.lgs. 502/1992 e s.m.i.;
 - una fattura mensile (Fattura di Acconto) di importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale del valore del finanziamento per i maggiori costi sostenuti per lo svolgimento delle funzioni di didattica e di ricerca connesse ad attività assistenziali di cui all'art. 7, comma 2, del D.lgs. 517/99 e s.m.i., indicato nell'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'Azienda Sanitaria competente per territorio;
 - una fattura mensile (Fattura di Acconto) di importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale del valore del rimborso riconosciuto per la distribuzione dei farmaci (File F), indicato nell'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'Azienda Sanitaria competente per territorio.

Le suddette percentuali sono definite in sede di accordo/contratto di budget.

Tale Fattura potrà essere emessa dalla Struttura dall'ultimo giorno del mese a cui si riferisce l'acconto.

- una fattura (**Fattura di Saldo**), di importo pari al saldo, comunicato dalla Direzione Salute e Politiche Sociali, calcolato:

- ✓ sul totale dei maggiori costi sostenuti nell'anno di riferimento, nei limiti delle risorse assegnate per lo stesso anno, per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere di cui al comma 2 dell'art. 8 *sexies* del D.lgs. 502/1992 e s.m.i, ferma restando la rendicontazione dei costi sostenuti laddove previsto dalla normativa vigente;
- ✓ sul totale del finanziamento assegnato nell'anno di riferimento per le funzioni di didattica e ricerca di cui all'art. 7, comma 2, del D.lgs. 517/99 e s.m.i.;
- ✓ sul totale dell'effettivo valore riconosciuto per la distribuzione diretta dei farmaci (File F) effettuata nell'anno di riferimento;

gli importi di saldo sono determinati al netto dell'importo delle Fatture di Acconto emesse per l'anno di riferimento nonché degli abbattimenti applicati in esito ai controlli automatici e/o esterni non ancora recuperati. Tale Fattura dovrà essere emessa dalla Struttura entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura del bilancio di esercizio di competenza, secondo i termini e le indicazioni forniti dalla Regione.

Qualora la produzione riconoscibile per l'esercizio di competenza, entro i limiti massimi di finanziamento fissati, in relazione allo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere e di didattica e ricerca nonché alla distribuzione di farmaci (File F), risulti eccedente il totale Certificato e/o pagato con le Fatture di Acconto, l'Azienda Sanitaria dovrà recuperare gli importi non dovuti a valere sulle prime Fatture utili liquidabili emesse dalla Struttura, inerenti a qualsiasi tipologia di prestazione sanitaria, non ancora oggetto di Certificazione.

4.4 I Fornitori/Prestatori di beni e servizi devono, a pena di inammissibilità, inviare alle Aziende Sanitarie tutte le Fatture relative ai Crediti oggetto dei Contratti, come definiti nel presente regolamento, unicamente in formato elettronico, mediante l'immissione delle stesse, in conformità alla normativa vigente, direttamente nel Sistema di Interscambio, che provvede a sua volta a trasmettere le Fatture al Sistema Pagamenti, ovvero, mediante l'immissione nel Sistema Pagamenti, che esegue per loro conto la trasmissione/ricezione nei confronti del Sistema di Interscambio. I soggetti esclusi dall'applicazione della norma sulla fatturazione elettronica, devono inviare alle Aziende Sanitarie tutte le Fatture relative ai Crediti oggetto dei Contratti, come definiti nel presente regolamento, unicamente in formato elettronico mediante l'immissione nel Sistema Pagamenti. In ogni caso, il solo invio elettronico risulta sufficiente al fine degli adempimenti fiscali, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.

Al fine di facilitare la predisposizione della fattura elettronica nonché la liquidazione e la certificazione della stessa, è necessario indicare in ogni fattura, ove esistente, il numero e la data dell'ordine di acquisto nonché il numero e la data del Documento di Trasporto.

4.5 L'Azienda Sanitaria, purché siano state rispettate le condizioni previste all'Art. 3, nonché le procedure indicate nel presente regolamento, si impegna a concludere il procedimento di Liquidazione e Certificazione delle Fatture oggetto dei Contratti, **entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla Data Consegna Fattura.**

4.6 Successivamente alla Certificazione dei Crediti da parte dell'Azienda Sanitaria, nel caso in cui:

- (i) le relative Fatture, o parte di esse, siano già nello stato "in pagamento", l'Azienda Sanitaria non potrà sollevare, nei confronti della Parte privata, alcuna contestazione in relazione ai Crediti oggetto di Certificazione;
- (ii) le relative Fatture risultino cedute, l'Azienda Sanitaria non potrà sollevare, nei confronti dei Cessionari, alcuna eccezione, ivi inclusa l'eccezione di compensazione o sospendere o rifiutare il pagamento ai sensi del presente regolamento, per ragioni connesse all'inadempimento della Parte privata alle proprie obbligazioni contributive, ovvero a quelle derivanti dal presente regolamento, nonché all'inadempimento o ad altra condotta della Parte privata, in relazione ai Crediti vantati dalla stessa nei confronti dell'Azienda Sanitaria, fermo restando quanto previsto al successivo art. 5.

Quanto sopra esposto si applica fatti salvi i casi di sequestro e impregiudicato il diritto dell'Azienda Sanitaria di non certificare i Crediti in caso di irregolarità della Fattura e/o contestazione della prestazione resa, fermo restando l'obbligo dell'Azienda Sanitaria di dare comunicazione, attraverso l'utilizzo delle apposite funzionalità presenti nei propri sistemi di gestione contabile, in merito alla motivazione della mancata certificazione della stessa entro i termini di cui al precedente punto 4.3.

4.7 L'Azienda Sanitaria, al fine di certificare il Credito, deve inoltre verificare la posizione della Parte privata, secondo quanto disposto dal D.M. 24 ottobre 2007 e dal citato Art. 48-bis del DPR 602/73. Nel caso di Cessione del Credito, la Certificazione varrà quale accettazione della Cessione, se comunicata secondo le modalità di cui al successivo Art. 6, e l'importo certificato dovrà intendersi, eventualmente, al netto delle somme richieste da Equitalia, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, ovvero al netto delle somme oggetto di pignoramento presso terzi diversi da Equitalia.

4.8 L'Azienda Sanitaria, terminata la procedura di Liquidazione, procede al pagamento dei Crediti Certificati entro la Data di Pagamento, corrispondente all'ultimo giorno del mese in cui cade il 60° giorno dalla Data Consegna Fattura.

4.9 In caso di pagamento nei termini di cui al precedente punto 4.8 non decorrono interessi, fino alla Data di Pagamento come definita ai sensi del presente regolamento. Qualora l'Azienda

Sanitaria proceda al pagamento dei Crediti Certificati oltre 10 giorni dalla Data di Pagamento l'Azienda è tenuta a corrispondere alla Parte privata o all'eventuale Cessionario, che ne facciano espressa richiesta scritta, gli interessi calcolati al tasso previsto dalla normativa vigente sull'ammontare capitale dei Crediti Certificati, senza capitalizzazione, dal giorno successivo alla Data di Pagamento fino alla data di effettivo pagamento.

4.10 Resta fermo che, qualora la Parte privata risulti inadempiente alle verifiche Equitalia e/o DURC, i termini di cui ai precedenti punti 4.5 (Liquidazione e Certificazione) e 4.8 (Pagamento) devono intendersi sospesi durante il tempo previsto per l'espletamento delle procedure Equitalia e/o DURC.

4.11 Al fine di consentire alla Parte privata di regolarizzare eventuali situazioni di inadempienza risultanti dalle verifiche effettuate per l'espletamento delle suddette procedure, sarà inviata specifica comunicazione che segnala lo stato di inadempienza comunicato da Equitalia S.p.A. e/o dagli Enti previdenziali.

Art. 5 – Rettifiche, recuperi e compensazioni

5.1 Nel caso di cui al precedente Art. 4. punto 4.6, qualora l'Azienda Sanitaria abbia proceduto ad un'erronea Certificazione, la stessa deve procedere alla rettifica degli importi Certificati e/o pagati erroneamente, procedendo con la compensazione sulle prime Fatture utili liquidabili ma non ancora oggetto di Certificazione, dandone debita comunicazione alla Parte privata; in mancanza di Fatture utili liquidabili, l'Azienda Sanitaria deve procedere alla richiesta di restituzione delle somme erroneamente percepite dalla Parte privata.

5.2 Qualora l'Azienda Sanitaria abbia proceduto ad un erroneo pagamento a favore della Parte privata e/o all'eventuale Cessionario, la stessa deve procedere al recupero dei relativi importi, procedendo con la compensazione sui primi pagamenti dovuti al soggetto che ha ricevuto l'erroneo pagamento, il quale riceverà debita indicazione delle fatture sulle quali è stato effettuato detto recupero, fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 6, punto 6.1.

5.3 Relativamente alle Strutture, qualora a seguito della valorizzazione dei controlli automatici e/o dei controlli esterni, il totale Certificato e/o pagato per l'esercizio di competenza, risulti eccedente il totale riconosciuto per lo stesso esercizio, entro i limiti massimi di finanziamento e al netto degli abbattimenti applicati in esito ai suddetti controlli, successivamente all'effettuazione delle comunicazioni previste dalla normativa vigente, l'Azienda Sanitaria procederà a recuperare eventuali importi Certificati e/o pagati erroneamente a valere sulle prime Fatture utili liquidabili, emesse dalla Struttura, non ancora oggetto di Certificazione, fermo restando quanto previsto al successivo punto 5.4.

5.4 All'esito del procedimento di controllo sulle prestazioni erogate, qualora, effettuate le verifiche, emerga un importo da recuperare, l'Azienda Sanitaria, entro 60 giorni dalla conclusione del procedimento di controllo o, in caso di controlli effettuati dalla Regione, entro 60 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da parte della Regione,

(i) **relativamente agli importi derivanti dai valori concordati tra le parti**, richiede alla Struttura, l'emissione di una nota di credito e procede al recupero applicando la compensazione con Crediti dovuti, oggetto delle prime Fatture utili emesse dalla Struttura non ancora in stato "Liquidata"; in attesa dell'emissione della nota di credito da parte della Struttura, l'Azienda Sanitaria provvede a sospendere, su Crediti dovuti, l'erogazione di importi pari a quelli concordati, attraverso l'apposizione dello specifico motivo di blocco sulle prime fatture utili emesse dalla Struttura non ancora in stato "Liquidata";

(ii) **relativamente agli importi derivanti dai valori non concordati tra le parti**, in attesa della definizione del procedimento amministrativo di cui alla vigente normativa regionale sui controlli e/o di quello giudiziale ove promosso, provvede a sospendere, su Crediti dovuti, l'erogazione di importi pari a quelli non concordati, attraverso l'apposizione dello specifico motivo di blocco sulle prime fatture utili emesse dalla Struttura non ancora in stato "Liquidata", richiedendo la relativa Nota di Credito.

5.5 La Struttura, relativamente agli importi derivanti dai valori concordati all'esito dei controlli, a seguito della richiesta dell'Azienda Sanitaria, deve emettere ed inviare a quest'ultima la nota di credito di cui al precedente punto 5.4 (i), entro e non oltre 60 gg. dalla ricezione della richiesta.

5.6 La liquidazione e/o l'avvenuto saldo non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli effettuati sull'attività erogata, risultassero non dovute in tutto o in parte.

5.7 Il recupero delle somme derivante dai controlli (automatici e/o esterni) effettuati sull'attività erogata non può essere soggetto ad alcuna limitazione temporale, salvo i limiti prescrizionali di legge, trattandosi di atto dovuto derivante dall'accertato inadempimento contrattuale della Struttura alla corretta erogazione delle prestazioni sanitarie. Nel caso in cui gli importi da recuperare siano eccessivamente rilevanti e gravosi per la Struttura, l'Azienda Sanitaria potrà pattuire una dilazione, rateizzando le somme; in tal caso verranno applicati gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c..

5.8 Si precisa che il procedimento di controllo sulle prestazioni sanitarie è suscettibile di determinare il recupero dei relativi valori e delle conseguenti somme entro il periodo prescrizionale di legge successivo all'erogazione delle prestazioni, ferma restando, in ogni caso, la responsabilità di cui all'art. 1218 c.c. e il relativo eventuale obbligo del risarcimento del danno.

Art. 6 – Obblighi della Parte privata e/o del Cessionario

6.1 La Parte privata e/o l'eventuale Cessionario si impegnano a rimborsare all'Azienda Sanitaria qualsiasi somma non dovuta, per qualsivoglia motivo, che sia stata pagata per errore. Tale rimborso dovrà avvenire sul conto corrente indicato dall'Azienda Sanitaria e/o dalla Regione Lazio, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di accredito sul conto corrente della Parte privata e/o dell'eventuale Cessionario delle somme non dovute.

6.2 In caso di mancata restituzione nei predetti termini, l'Azienda Sanitaria avrà il diritto di compensare l'importo che deve essere restituito dalla Parte privata e/o dall'eventuale Cessionario con i successivi pagamenti dovuti dall'Azienda Sanitaria ad uno di tali soggetti; qualora non sia possibile procedere alla compensazione, la Parte privata e/o l'eventuale Cessionario sono tenuti a corrispondere all'Azienda Sanitaria - ogni eccezione rimossa ed in aggiunta al ristoro di ogni spesa o costo (anche legali) sostenuti e/o danno eventualmente subito dall'Azienda stessa - gli interessi sull'importo da rimborsare, calcolati al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c., maturati a decorrere dal 15° giorno successivo alla data di ricezione della richiesta di restituzione, inviata a mezzo posta elettronica certificata, sino alla data di effettivo soddisfo.

6.3 Le Fatture emesse dalle Strutture, relative a prestazioni oggetto di accordo/contratto di budget, dovranno essere emesse unicamente in formato elettronico mediante la compilazione delle maschere web previste dal Sistema Pagamenti per la generazione della fattura formato "fattura PA" di cui alla normativa vigente, e dovranno essere trasmesse all'Azienda Sanitaria esclusivamente attraverso il Sistema Pagamenti, che provvederà all'invio/ricezione nei confronti del Sistema di Interscambio.

6.4 Nel caso in cui la Struttura, per qualsivoglia motivo, non rispetti l'obbligo di invio delle Fatture secondo la suindicata procedura, e trasmetta, invece, direttamente attraverso il Sistema di Interscambio all'Azienda Sanitaria una o più Fatture, ad esclusione delle Fatture indicate al precedente Art. 3, punto 3.3, non sarà possibile procedere alla Liquidazione/Certificazione e al pagamento delle stesse. Resta inteso che, in tal caso, non saranno dovuti gli interessi di mora.

6.5 Nel caso in cui la Struttura trasmetta all'Azienda Sanitaria una o più Fatture relative ai Contratti, oltre che attraverso il Sistema Pagamenti anche direttamente attraverso il Sistema di Interscambio, sarà considerato quale documento contabile valido esclusivamente quello immesso nel Sistema Pagamenti, non ritenendo valide le ulteriori Fatture ricevute dal Sistema di Interscambio; in tal caso è facoltà dell'Azienda Sanitaria applicare una penale pari al 5% dell'importo della stessa Fattura.

6.6 La Parte privata e/o l'eventuale Cessionario non possono cedere a terzi, in tutto o in parte, Fatture per interessi maturati e maturandi, spese o altri accessori, ivi incluse note di credito e note di debito, relative ai Crediti, separatamente dall'ammontare capitale dei predetti Crediti. In caso di violazione di tale disposizione, tali soggetti perdono il diritto alla corresponsione di tali interessi (qualora dovuti).

6.7 La Parte privata, anche nel caso di invio da parte dei Fornitori/Prestatori di beni e servizi delle Fatture direttamente allo SDI, si impegna a rispettare gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, assumendo a proprio carico tutte le obbligazioni previste dal dettato normativo e dichiarando pertanto sul Sistema Pagamenti, mediante sottoscrizione con firma digitale a norma Digit PA, nella sezione a ciò

dedicata, il conto o i conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, per il pagamento dei Crediti oggetto del presente regolamento, nonché ad indicare in ciascuna Fattura unicamente uno di tali conti correnti.

6.8 I Fornitori/Prestatori di beni e servizi che effettuino l'invio delle Fatture direttamente allo SDI, si obbligano ad indicare in ciascuna Fattura il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, dichiarato sul Sistema Pagamenti come espressamente previsto nel precedente punto 6.7, nonché a comunicare tramite il Sistema Pagamenti tutte le informazioni relative agli adempimenti e agli obblighi contenuti nel presente regolamento.

6.9 La Parte privata si obbliga a dare evidenza, tramite il Sistema Pagamenti, di ogni intervenuta variazione/modificazione soggettiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo, cessioni del ramo d'azienda, fusioni, incorporazioni, ecc.), ivi comprese le ipotesi disciplinate dall'art. 116 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

6.10 La Parte privata è tenuta obbligatoriamente ad osservare il presente regolamento con riferimento a tutti gli accordi, contratti e negozi giuridici insorti con una o più Aziende Sanitarie, a far data dall'entrata in vigore del regolamento stesso, nonché a seguire le procedure tecniche contenute nel Manuale Utente e gli eventuali aggiornamenti dello stesso, di volta in volta pubblicati nell'Area Sanità/Crediti verso SSR/ Sistema Pagamenti, raggiungibile dal sito web della Regione Lazio all'indirizzo internet <http://www.regione.lazio.it>.

6.11 La Parte privata deve riportare nell'area "Anagrafica e Contratti" del Sistema Pagamenti, gli stessi dati anagrafici e identificativi indicati nel Contratto, che deve aggiornare in caso di intervenute variazioni.

6.12 La Parte privata si impegna a non presentare sulla Piattaforma Elettronica per la Certificazione dei Crediti predisposta dal MEF istanza per la certificazione delle Fatture, qualora le stesse siano state già oggetto di certificazione tramite il Sistema Pagamenti.

Art. 7 – Cessione dei Crediti

7.1 La Parte privata o il Cessionario può cedere, agli Istituti di Credito o Finanziari di cui alla Legge n. 52/91 e s.m.i., ovvero a soggetti terzi, i Crediti nella loro esclusiva e incondizionata titolarità, notificando all'Azienda Sanitaria l'atto di cessione e immettendo copia integrale dello stesso in formato digitale nel Sistema Pagamenti, **entro 5 giorni dalla notifica della cessione.**

7.2 Gli atti di cessione devono essere necessariamente predisposti nel rispetto delle forme previste dalla vigente normativa e la cessione deve essere notificata all'Azienda Sanitaria mediante consegna, a mezzo ufficiale giudiziario o, in alternativa (a scelta del cedente e del Cessionario), a mezzo piego raccomandato aperto, di un estratto del relativo atto di cessione, contenente l'elenco delle Fatture oggetto di cessione.

7.3 Gli atti di cessione devono, altresì, essere trasmessi in formato digitale, mediante l'inserimento degli stessi, nel termine di cui al precedente punto 7.1, nel Sistema Pagamenti, collegando ciascuna Fattura al relativo atto di cessione.

7.4 Si precisa che in caso di retrocessione è obbligo dell'ultimo Cessionario intervenuto liberare le Fatture precedentemente collegate alla cessione per la quale è stata notificata all'Azienda Sanitaria la retrocessione stessa, a tal fine è necessario procedere all'immissione, nel Sistema Pagamenti, della copia integrale in formato digitale della documentazione attestante la retrocessione, nonché selezionando tale documento all'atto di rimozione delle Fatture dalla precedente cessione.

7.5 Le cessioni e le retrocessioni non sono opponibili all'Azienda Sanitaria in caso di mancato collegamento, all'interno del Sistema Pagamenti, di ciascuna Fattura al relativo atto di cessione o alla relativa retrocessione, ancorché le stesse siano state notificate all'Azienda Sanitaria in conformità alla normativa vigente.

7.6 Resta inteso che non è più possibile cedere o retrocedere le Fatture oggetto dei Contratti dal momento in cui risultano elencate nel "Report in Pagamento", disponibile sul Sistema Pagamenti; infatti, dal momento in cui la Fattura assume lo stato "in pagamento", non è più possibile collegarla, sul Sistema Pagamenti, alla cessione o alla retrocessione, che, pertanto, non sono opponibili all'Azienda Sanitaria relativamente a tale Fattura.

7.7 Gli atti di cessione, nonché gli estratti notificati ai sensi del presente Articolo, per essere validi, devono contenere obbligatoriamente l'accettazione espressa da parte di ciascun Cessionario di tutti i termini del presente regolamento, che devono intendersi vincolanti per lo stesso, ovvero, per ciascun ulteriore Cessionario intervenuto, nell'eventualità di successive cessioni dei crediti stessi a terzi.

7.8 Le cessioni devono avere ad oggetto l'importo capitale non disgiunto da tutti i relativi accessori di legge maturati e maturandi e qualsivoglia costo e/o onere pertinente agli stessi ivi incluse le note di debito e le note di credito, fatto salvo quanto previsto dalla Legge n. 190/2014 in tema di scissione dei pagamenti.

7.9 Ai fini di una corretta identificazione del titolare del credito, l'Azienda Sanitaria che intenda rifiutare l'avvenuta cessione, deve comunicarlo al cedente e al Cessionario attraverso il Sistema Pagamenti. L'Atto di Certificazione vale quale accettazione della cessione e, come indicato al precedente art. 4, punto 4.7, l'importo certificato viene riconosciuto, eventualmente, al netto delle somme richieste da Equitalia S.p.A. ovvero oggetto di pignoramento presso terzi diversi da Equitalia.

7.10 Le Fatture oggetto di cessione, in assenza di pagamento, possono essere considerate insolute da parte dei Cessionari soltanto dopo che siano decorsi 180 giorni dalla data di Certificazione delle stesse.

7.11 In caso di mancato rispetto delle procedure sopra previste, sono considerati liberatori i pagamenti effettuati sulla base dei dati immessi e delle indicazioni presenti sul Sistema Pagamenti.

CONVENZIONE AUSILI incontinenti ospedaliera

DP

	Lotto	Asl	Prezzo unitario
AUSILI incontinenti ospedaliera - ODF adulti Roma 1	1	Viterbo	0,4490
AUSILI incontinenti ospedaliera - ODF adulti Roma 2	1	Rieti	0,4490
	1	Frosinone	0,4490
	1	Latina	0,4490
	1	Roma 5	0,4490
	1	Roma 6	0,4490
	Totale Lotto 1		

09

ALLEGATO N. 4 di N.
PAG. 48 di 134

Valore totale
3.190.840,950
1.688.834,925
4.350.655,095
3.925.373,520
3.448.959,825
3.553.682,340
20.158.346,66

[Handwritten signature]

**CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AUSILI PER
INCONTINENTI AD ASSORBENZA CON CONSEGNA OSPEDALIERA PER ADULTI
OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO**

TRA

La Regione Lazio – Direzione regionale Centrale Acquisti, con sede legale in Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma, codice fiscale 80143490581, di seguito denominata “Regione Lazio” o “Committente”, nella persona del Direttore pro tempore della Direzione Centrale Acquisti,

E

L'Impresa FATER SPA, con sede in Pescara, Prov. PE, Via A. Volta, n. 10, CAP 65129, C.F. n. 01323030690 e P. IVA n. 01282360682, iscritta presso il Registro delle Imprese di Pescara, al n. 81248, tenuto dalla C.C.I.A.A. di Pescara, di seguito definita “Fornitore”, nella persona di GIOVANNI CAFFORIO, nato a SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN), il 25/07/1957, in qualità di PROCURATORE SPECIALE, autorizzato alla stipula del presente Convenzione in virtù dei poteri conferitigli da procura speciale del 11/05/2016 a rogito del Notaio in Pescara dott. Mastroberardino Antonio rep. 174343raccolta n. 44973, congiuntamente, anche, le “Parti”,

PREMESSO CHE

- a) la Regione Lazio, con Determinazione n. G11331 del 5/10/2016, ha indetto una procedura di gara per l'affidamento della fornitura di ausili per incontinenti ad assorbenza occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, il cui bando è stato pubblicato sulla GUUE n. 2016/S 195-351986 del 8/10/2016 e sulla GURI n. 117 del 19/10/2016;
- b) con Determinazione n. G00712 del 23/1/2018 della Regione Lazio, il Fornitore è risultato aggiudicatario del lotto 3 della procedura di gara;
- c) il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, dichiara che quanto risulta nella stessa, nonché negli atti di gara Disciplinare di gara e relativi allegati e nel Capitolato tecnico e relativi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
- d) il Fornitore, ai sensi dell'articolo 103 del d.lgs. 50/2016, ha prestato la garanzia fideiussoria per un importo pari al 48% dell'importo complessivo di aggiudicazione (€ 2.489.977,89 duemilioniquattrocentoottantanovemilanovecentosettantasette/89) per un ammontare complessivo, ridotto delle detrazioni previste dal codice degli appalti, di € 418.316,29 (quattrocentidiciottomilatrecentosedici/29) e presentato altresì la documentazione richiesta dal Disciplinare di gara ai fini della stipula della presente Convenzione, la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;



- e) il Fornitore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate al successivo articolo 32 "Accettazione espressa clausole contrattuali";
- f) con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- g) la presente Convenzione non è fonte di obbligazioni per la Direzione regionale Centrale Acquisti nei confronti del Fornitore; la medesima Convenzione rappresenta, in ogni caso, le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Aziende Sanitarie con l'emissione dei relativi Ordinativi di fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione;
- h) i singoli contratti verranno conclusi a tutti gli effetti tra le singole Aziende Sanitarie, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura

**TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

- 1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati, il Capitolato tecnico ed i relativi allegati, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l'Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale e fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 2

Definizioni

- 1. Nell'ambito della presente Convenzione si intende per:
 - a) **Atti di gara:** il Disciplinare di gara e relativi allegati, il Capitolato tecnico e relativi allegati concernenti la "Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta a minor impatto ambientale, ai sensi del D.M. 24/12/2015, per l'affidamento della fornitura di ausili per incontinenti ad assorbimento occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio";



- b) **Aziende Sanitarie:** le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Lazio nell'ambito dei cui territori di competenza il Fornitore si impegna a prestare i servizi richiesti;
- c) **Aziende Sanitarie contraenti:** le Aziende Sanitarie della Regione che, ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, emettono Ordinativi di Fornitura;
- d) **Convenzione:** il presente Atto, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- e) **Fornitore:** il soggetto risultato aggiudicatario, che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di fornitura;
- f) **Ordinativo di fornitura (contratto):** il documento, con il quale le Aziende Sanitarie comunicano la volontà di acquisire le forniture oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
- g) **Sito:** lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo <http://www.centraleacquisti.regione.lazio.it> dedicato e gestito dalla Regione Lazio – Direzione regionale Centrale Acquisti;

Articolo 3

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'erogazione delle forniture oggetto della Convenzione è, pertanto, regolata:
 - a) dalle clausole contenute nella presente Convenzione e dagli atti di gara, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica dell'aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni riportati sul sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - c) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
 - d) dalle disposizioni di cui al d.lgs. 50/2016, e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - e) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti della "Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta a minor impatto ambientale, ai sensi del D.M. 24/12/2015, per l'affidamento della fornitura di ausili per incontinenti ad assorbenza

occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio" prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dalla Regione Lazio.

3. Le clausole della presente Convenzione saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente, contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi dei prodotti oggetto della fornitura migliorative per il Fornitore medesimo, ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale.
4. In ordine all'esecuzione contrattuale, resta nell'esclusiva competenza della Regione Lazio, la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:
 - a) gestione dell'eventuale contenzioso legato alla procedura di gara;
 - b) custodia della documentazione tecnica dei prodotti oggetto di fornitura;
 - c) stesura e sottoscrizione della presente Convenzione con il Fornitore (non vincolante in assenza di Ordinativi di fornitura da parte delle Aziende Sanitarie).mentre resta nell'esclusiva competenza di ciascuna Azienda Sanitaria:
 - d) emissione di Ordinativi di fornitura;
 - e) ricevimento fatture e relativi pagamenti;
 - f) gestione dei rapporti negoziali, e dell'eventuale contenzioso, conseguenti all'esecuzione degli Ordinativi di fornitura.

Articolo 4

Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina, comprensiva delle modalità di conclusione ed esecuzione, applicabile ai contratti concernenti la fornitura di ausili per incontinenti ad assorbenza con consegna ospedaliera occorrenti alle Aziende Sanitarie.
2. Con la sottoscrizione della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie, a fornire i prodotti oggetto del presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell'Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalle stesse Aziende Sanitarie contraenti mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile, pari a Euro 2.489.977,89 (duemilioni quattrocentoottantanove milaneventosettantasette/89) IVA esclusa.

3. Tale importo massimo spendibile è stato calcolato sulla base dell'offerta economica presentata dal Fornitore in sede di gara.
4. Nel caso di esaurimento, prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione, dell'importo massimo spendibile indicato al comma 2 del presente articolo, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo in conformità a quanto previsto dall'articolo 106, comma 12, d.lgs. 50/2016. Sono altresì ammesse le varianti agli Ordinativi di fornitura secondo quanto previsto dall'articolo 106 del d.lgs 50/2016.

Articolo 5

Utilizzo della Convenzione

1. L'utilizzo della Convenzione comporta la registrazione al Sito da parte delle Aziende Sanitarie, tramite proprio rappresentante.
2. Le Aziende Sanitarie utilizzano la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di fornitura sottoscritti digitalmente dal soggetto di cui al comma 1 del presente articolo o suo delegato ed inviati al Fornitore, nei quali sarà indicato il valore della fornitura oggetto dell'Ordinativo; il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi di fornitura con le modalità di cui al successivo articolo 6.
3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.

Articolo 6

Modalità di conclusione degli Ordinativi di fornitura

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Aziende Sanitarie si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di fornitura inviati dalle stesse Aziende Sanitarie.
2. Gli Ordinativi di fornitura devono essere firmati digitalmente e inviati esclusivamente tramite la piattaforma di e-procurement di cui al Sito gestito dalla Regione Lazio. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di fornitura che pervengano in modalità alternative a quella descritta nel presente articolo. È fatta salva l'ipotesi di cui al successivo comma 5.
3. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro alle Aziende Sanitarie, attraverso il Sito, dell'Ordinativo di fornitura ricevuto.
4. Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di fornitura, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi con le modalità di seguito stabilite e comunque

descritte nel Capitolato tecnico e relativi allegati e nell'Offerta Tecnica del Fornitore, esattamente nei luoghi indicati delle Aziende Sanitarie.

5. Su espressa indicazione della Regione Lazio, in caso di mancata possibilità di temporaneo utilizzo della piattaforma di e-procurement, le Aziende Sanitarie e il Fornitore saranno autorizzati, rispettivamente, ad emettere e ricevere ordinativi di fornitura con modalità alternative a quelle previste dal presente articolo.

Articolo 7

Durata

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, la presente Convenzione ha una durata di 18 (diciotto) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione.
2. Tale durata può essere rinnovata, su comunicazione scritta della Regione Lazio, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine di durata, l'importo massimo spendibile non sia stato esaurito, fino al raggiungimento del medesimo.
3. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata della Convenzione o della sua proroga, sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, la Convenzione verrà considerata conclusa.
4. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Aziende Sanitarie possono aderire alla Convenzione, per emettere Ordinativi di fornitura.
5. Le singole prestazioni ed i relativi servizi richiesti dalle Aziende Sanitarie mediante gli Ordinativi di fornitura avranno una durata corrispondente a 36 (trentasei) mesi a decorrere dall'emissione dell'Ordinativo di fornitura.
6. Le Aziende Sanitarie si riservano, qualora prima della scadenza della presente Convenzione non sia stato possibile individuare il nuovo aggiudicatario con procedura ad evidenza pubblica, di disporre la proroga degli Ordinativi di fornitura alle condizioni originarie, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza pubblica. In tal caso il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Committente. La proroga è subordinata a condizione risolutiva che ne limiti l'efficacia al periodo antecedente all'intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

Articolo 8

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. La procedura di gara ha ad oggetto mere forniture di prodotti nonché servizi connessi per i quali, considerandone la natura, ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 26 del d.lgs. 81/2008 e s.m., non è stato redatto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza, in quanto non sussiste per tale ipotesi l'obbligo di cui all'articolo 26, comma 3, del medesimo Decreto. Resta inteso che qualora la singola Azienda Sanitaria ritenga che, con specifico riferimento ai luoghi in cui si svolge la singola prestazione, possano sussistere rischi da interferenza, procederà alla redazione del documento che, sottoscritto per accettazione dal Fornitore, integrerà il presente Contratto.
3. E' comunque onere del Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.
4. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale, integralmente e a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara e nell'Offerta Tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara, pena l'applicazione delle penali di cui oltre e/o la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Azienda Sanitaria potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di fornitura da essa stessa emesso.
5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dalla Convenzione, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie contraenti, o, comunque, della Regione Lazio, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

7. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Aziende Sanitarie e/o da terzi autorizzati.
9. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle Aziende Sanitarie e/o alla Regione Lazio, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di fornitura.
10. Resta espressamente inteso che la Regione Lazio non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle Aziende Sanitarie.
11. Inoltre, ogni Azienda Sanitaria contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di fornitura da ciascuna emessi.

Articolo 9

Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
 - a) garantire la continuità della fornitura presa in carico coordinandosi anche con l'ausilio del Responsabile del Procedimento con eventuali Fornitori a cui è subentrato;
 - b) fornire i prodotti oggetto della gara, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione alle condizioni, livelli e modalità stabilite negli atti di gara e di quanto dichiarato dal Fornitore nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa, anche se non espressamente riportati nella presente Convenzione;
 - c) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Regione Lazio e dall'Azienda Sanitaria contraente, per quanto di rispettiva ragione;
 - d) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Regione Lazio ed all'Azienda Sanitaria contraente, per quanto di specifica competenza, di monitorare la conformità delle forniture ai parametri di qualità predisposti ed alle norme previste nel Capitolato Tecnico;
 - e) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi referenti;



- f) manlevare e tenere indenne la Regione Lazio, nonché le Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalla non corretta esecuzione della fornitura.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura dei prodotti oggetto della gara in tutti i luoghi che verranno indicati dall'Azienda Sanitaria contraente nell'ambito territoriale dell'Azienda Sanitarie medesima.
 3. Il Fornitore dovrà documentare la fornitura eseguita con le modalità definite dagli atti di gara e concordate prima dell'avvio della fornitura medesima.
 4. Il Fornitore, secondo le modalità e condizioni riportate negli atti di gara e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica presentata, dovrà prestare, oltre alla consegna, i servizi connessi alla fornitura di seguito sommariamente elencati, il cui corrispettivo è incluso nel prezzo corrisposto dalle Aziende sanitarie:
 - Servizio di reportistica;
 5. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a ciascuna Azienda Sanitaria contraente in formato elettronico, le fatture relative a ciascuna consegna e tutti i dati e la documentazione comprovante la fornitura oggetto della fatturazione.

Articolo 10

Modalità e termini di esecuzione della fornitura

1. Per l'esecuzione della fornitura richiesta in ciascun Ordinativo di fornitura emesso dalle singole Aziende Sanitarie, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi con le modalità descritte negli atti di gara e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica del Fornitore.
2. Il fornitore è obbligato a dare esecuzione a richieste di consegna il cui valore economico non risulti essere complessivamente inferiore a € 200,00, IVA esclusa, salvo diverso accordo scritto tra il fornitore e l'Azienda Sanitaria.
3. Il fornitore entro 1 giorno lavorativo dalla ricezione della richiesta di consegna dovrà dare riscontro all'Azienda sanitaria richiedente, comunicando la data prevista di consegna nel rispetto dei termini indicati a seguire. Il fornitore si impegna, altresì, a contattare telefonicamente e/o tramite e-mail i referenti indicati nell'Ordinativo o nella richiesta di consegna, con un preavviso di almeno 1 giorno lavorativo rispetto alla data prevista, per convenire modalità ed orari di consegna.
4. Il Fornitore si obbliga a consegnare gli ausili in porto franco, al luogo indicato dall'Azienda Sanitaria, entro e non oltre 7 giorni lavorativi dalla data di emissione della richiesta di consegna.
5. Nel caso in cui il Fornitore non effettui la consegna dei prodotti in urgenza nel termine stabilito di 2 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine di consegna, l'Azienda Sanitaria contraente, a

decorrere dal giorno successivo alla scadenza del detto termine di consegna, potrà procedere all'acquisto presso terzi di tutti o parte dei prodotti non consegnati, considerate le esigenze di interesse pubblico e la necessità di concludere celermente la fornitura.

6. Nel caso in cui il ritardo della consegna dei prodotti siano riconducibili a cause di sopraggiunta e dimostrata impossibilità per il Fornitore di rispettare i tempi previsti, l'Azienda Sanitaria contraente si riserva la facoltà di acquistare i relativi prodotti presso altri fornitori, nel rispetto della normativa vigente in materia di procedure di scelta del contraente, con diritto di rivalsa della medesima Azienda Sanitaria contraente su qualsiasi credito presente o pregresso vantato dal fornitore, medesimo per i conseguenti eventuali maggiori oneri.
7. In tutte le ipotesi di restituzione al Fornitore dei prodotti consegnati (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i casi di consegna in ritardo dei prodotti, consegna di quantità di prodotti eccedenti quelle richieste) l'Azienda Sanitaria contraente metterà a disposizione del Fornitore i prodotti da ritirare garantendo il loro deposito presso propri locali per un periodo di 3 (giorni) giorni a decorrere dalla menzionata richiesta.
8. Il Fornitore dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti in eccedenza o non accettati, concordando con l'Azienda Sanitaria contraente le modalità di ritiro. Il Fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che i prodotti potrebbero subire durante il deposito, oltre i 15 (quindici) giorni di deposito garantiti.
9. Nel caso in cui i prodotti resi o da restituire siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all'emissione della nota di credito. Ciascuna nota di credito dovrà riportare chiara indicazione della relativa fattura, del numero di protocollo assegnato dall'Azienda Sanitaria contraente all'ordine cui la fattura si riferisce e dell'eventuale numero di ordine assegnato dal Fornitore alla fornitura.
10. La merce in qualsiasi modo rifiutata, anche se tolta dall'imballaggio e/o dalla confezione originale, sarà ritirata a cura e spese del Fornitore, che dovrà provvedere alla sostituzione della medesima, senza alcun aggravio di spesa. Il Fornitore è tenuto alla sostituzione dei prodotti contestati (difformità di qualità) entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione. Dopo quindici giorni lavorativi l'Azienda Sanitaria contraente potrà procedere allo smaltimento dei prodotti a spese del Fornitore, dandone preventiva comunicazione scritta a mezzo fax al Fornitore stesso.
11. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Azienda sanitaria contraente.
12. L'erogazione della fornitura si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuna esclusa.

13. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione della fornitura deve avvenire secondo quanto previsto negli atti di cui al punto 1.
14. Ove si verificano inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nel Capitolato tecnico, non imputabili all'Azienda Sanitaria, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie si riservano di applicare le penali di cui al successivo articolo 16 "Penali".

Articolo 11

Verifica e controllo quali/quantitativo

1. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Regione Lazio ed alle Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
2. Il controllo quali-quantitativo della fornitura viene effettuato dal Responsabile o suo delegato presso la Struttura ordinante dell'Azienda Sanitaria contraente. In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti previsti dal presente capitolato e relativi atti di gara, si potrà procedere alla restituzione della merce secondo le modalità indicate nel Capitolato tecnico.
3. La Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti hanno comunque la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante il periodo di efficacia della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.

Articolo 12

Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'Azienda Sanitaria contraente per l'affidamento della fornitura e dei servizi ad essa connessi oggetto del presente contratto sono calcolati sulla base del costo dei singoli prodotti indicato nell'Offerta economica.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alla fornitura di prodotti conformi a quelli offerti in sede di gara e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente.
3. Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del

presente appalto, ivi comprese le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione dell'appalto.

4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati. Il valore di aggiudicazione resterà fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura.
6. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. L'Azienda Sanitaria contraente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (articolo 1460 c.c.).
7. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nell'Ordinativo di fornitura; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di fornitura si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite PEC, dalle Aziende Sanitarie contraenti.

Articolo 13

Fatturazione e pagamenti

1. Le fatture relative ai corrispettivi di cui al precedente articolo saranno emesse per ciascuna consegna in ottemperanza alle prescrizioni stabilite dal Regolamento approvato con Decreto del Commissario Ad Acta n. U00308 del 3 luglio 2015 e modificato con DCA n. U00032 del 30 gennaio 2017, allegato e da considerarsi parte integrante della presente Convenzione. Le parti contraenti, sottoscrivendo la presente Convenzione, accettano pienamente il contenuto del suddetto regolamento e si obbligano ad applicarlo in ogni sua parte.
2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, intestata all'Azienda Sanitarie contraente e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il riferimento alla presente Convenzione, al singolo Ordinativo di fornitura, al CIG e alle prestazioni cui si riferisce e relativi prezzi.
3. Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull'importo netto dovuto di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 50/2016, riporterà solamente l'importo troncato alle prime due cifre

decimali senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate dall'Azienda Sanitaria soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione della verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Resta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria di concordare con il Contraente ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.

4. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente indicato all'articolo seguente. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito indicate nella presente Convenzione; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Articolo 14

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'articolo 3 della L. 136/2010, presso cui i pagamenti dovranno essere effettuati è il seguente: IBAN IT12L010051540000000004509 presso B.N.L. Pescara.
Tutti gli altri conti corrente dedicati e le persone che possono disporre di detti conti sono comunicati con separata comunicazione come da disposizione L. 136/2010
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Regione Lazio e alle Aziende Sanitarie contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'articolo 3, comma 7, L. 136/2010.
4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della L. 136/2010.

Articolo 15

Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

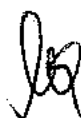
- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 16

Penali

1. In caso di inadempimento o ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante o all'Azienda Sanitaria ovvero non causato da forza maggiore o da caso fortuito, nell'esecuzione della fornitura o dei servizi ad essa connessi rispetto a quanto stabilito dalla presente Convenzione, dagli atti di gara e dall'Offerta Tecnica del Fornitore, saranno applicate al Fornitore medesimo le seguenti penali:
 - a) In caso di ritardo nella trasmissione alle Aziende Sanitarie della reportistica di cui al paragrafo 4.1 del Capitolato tecnico, rispetto al termine stabilito, o in caso di consegna di dati incompleti e/o comunque difformi rispetto alle prescrizioni indicate, sarà applicata una penale pari allo 0,05 per mille del valore annuale dell'Ordinativo di fornitura, IVA esclusa, per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino al trentesimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine;
 - b) In caso di ritardo nella trasmissione alla Stazione Appaltante della reportistica di cui al paragrafo 4.1 del Capitolato tecnico, rispetto al termine stabilito, o in caso di consegna di dati incompleti e/o comunque difformi rispetto alle prescrizioni indicate, sarà applicata una penale pari allo 0,05 per mille del valore annuale della Convenzione, IVA esclusa, per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino al trentesimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine;

- c) In caso di ritardo nella consegna dei prodotti, rispetto al termine stabilito o a quello diversamente pattuito tra le parti, sarà applicata una penale pari al 5 per cento del valore della fornitura oggetto di contestazione, IVA esclusa, per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino al ventesimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine;
 - d) In caso di ritardo nell'integrazione della consegna quantitativamente inferiore al dovuto, rispetto al termine stabilito, sarà applicata una penale pari al 5 per cento del valore della fornitura oggetto di contestazione, IVA esclusa, per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino al ventesimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine;
 - e) In caso di ritardo nel ritiro e sostituzione di fornitura caratterizzata da difformità qualitativa, rispetto al termine stabilito, sarà applicata una penale pari al 5 per cento del valore della fornitura oggetto di contestazione, IVA esclusa, per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino al ventesimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine.
 - f) Per tutto quanto non espressamente previsto nei punti precedenti, in caso di esecuzione della prestazione o dei servizi ad essa connessi in modalità difformi rispetto a quanto previsto nella documentazione di gara e nell'offerta tecnica del Fornitore, sarà applicata una penale compresa, a seconda della gravità dell'inadempimento rilevato, tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille del valore dell'Ordinativo di fornitura, IVA esclusa per ogni ipotesi di mancato adempimento.
- 2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al comma precedente, verranno contestati per iscritto al Fornitore dalla Regione Lazio o dall'Azienda Sanitaria Contraente; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio della Regione Lazio o dell'Azienda Sanitaria contraente che avranno richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
 - 3. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
 - 4. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Regione Lazio e singola Azienda Sanitaria Contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
 - 5. Le Aziende Sanitarie potranno applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del contratto.



6. È fatta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustificino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico dell'aggiudicatario.
7. L'Azienda Sanitaria potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.
8. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte del Committente, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità. In particolare, nei casi di cui al comma 1 lettere da a) a e), decorso il termine massimo di ritardo ivi previsto, l'Azienda Sanitaria contraente, oltre all'applicazione della penale, potrà risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), addebitando al contraente inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto dei beni oggetto del contratto.
9. Considerata la particolarità del prodotto, si intende sospesa l'applicazione di penali nel caso in cui la mancata consegna o il ritardo siano dipendenti da indisponibilità di prodotto correlata a problematiche non dipendenti dalla volontà del fornitore.

Articolo 17

Cauzione definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del d.lgs. 50/2016, ha costituito a favore della Regione Lazio e delle Aziende Sanitarie una garanzia fideiussoria, incondizionata ed irrevocabile e prodotta con sottoscrizione autenticata da parte di notaio, la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 c.c., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.

3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 16 "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura da essa derivanti, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Regione Lazio e delle Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
5. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80%. A tal fine le Aziende Sanitarie contraenti comunicano alla Regione Lazio, di norma semestralmente, l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
6. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte della Regione Lazio.
7. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Regione Lazio.
8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente la Convenzione e l'Ordinativo di fornitura.

Articolo 18

Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, sia venuto a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Regione Lazio, nonché le Aziende Sanitarie contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Regione Lazio delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal d.lgs.196/2003 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 19

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Aziende Sanitarie contraenti e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa, per l'intera durata del rapporto contrattuale, stipulata a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Aziende Sanitarie contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di fornitura.
3. Il Fornitore dichiara che il massimale della polizza assicurativa, non inferiore ad € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00), si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività del rapporto contrattuale, e prevede la rinuncia dell'assicuratore, sia nei confronti di Regione Lazio, sia delle Aziende Sanitarie contraenti, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto

previsto dall'articolo 1901 c.c., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1983 c.c.

4. Resta inteso che l'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di fornitura si risolveranno di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
5. Resta altresì ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni causati, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 20

Risoluzione e clausola risolutiva espressa

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all'inadempimento, dalla Regione Lazio e/o dall'Azienda Sanitaria contraente, per quanto di propria competenza, ciascuna di queste ultime avrà la facoltà di considerare risolti di diritto la Convenzione e/o il relativo Ordinativo di fornitura e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.
2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'articolo 108 del d.lgs. 50/2016, l'Azienda Sanitaria contraente può risolvere di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, i singoli Ordinativi di fornitura nei seguenti casi:
 - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - c) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore del contratto;
 - d) nei casi previsti dall'articolo 14 "Tracciabilità dei flussi finanziari";
 - e) nei casi di cui all'articolo 15 "Trasparenza";
 - f) nel caso di cui all'articolo 16, comma 9, "Penali";
 - g) nei casi di cui all'articolo 18 "Riservatezza";

- h) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di fornitura, ai sensi dell'articolo 19 "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - i) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti di cui all'articolo 23 "Divieto di cessione del contratto e dei crediti";
 - j) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Aziende Sanitarie, ai sensi dell'articolo 24 "Brevetti industriali e diritti d'autore".
3. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' articolo 108 del d.lgs. 50/2016, la Regione Lazio, oltre che nelle ipotesi di cui al precedente comma, può risolvere di diritto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:
- a) nel caso in cui almeno 3 (tre) Aziende Sanitarie contraenti abbiano risolto il proprio Ordinativo di fornitura ai sensi dei precedenti commi 1 e 2;
 - b) qualora anche a seguito dell'avvio della terza fase di controllo di cui all'articolo 11 "Verifica e controllo quali/quantitativo" emergano ulteriori difformità tra *performance* dichiarate e valori riscontrati in sede di controllo affidato ad apposito laboratorio autorizzato;
 - c) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
4. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Aziende Sanitarie.
5. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di fornitura, la Regione Lazio e/o le Aziende Sanitarie hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di fornitura risolto/i.
6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Azienda Sanitaria contraente e/o della Regione Lazio al risarcimento dell'ulteriore danno.
7. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, quest'ultima o le Aziende Sanitarie contraenti si avvarranno della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con

funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.

8. Ai sensi dell'art. 92, commi 3 e 4, del d.lgs. 159/2011, essendo trascorso il termine di giorni 30 dalla richiesta effettuata dalla Stazione Appaltante nei confronti della Prefettura competente in merito all'informativa antimafia, trova applicazione nel caso di specie quanto disposto dall'articolo medesimo ed il presente contratto deve intendersi soggetto a condizione risolutiva in caso di sopraggiunta informazione interdittiva antimafia ad esito dell'istruttoria prefettizia o per fatti accertati successivamente alla stipula, con conseguente recesso dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Articolo 21

Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dall'articolo 109 del d.lgs. 50 del 2016, la Regione Lazio e/o le Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione e/o dai singoli Ordinativi di fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - b) gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi d.lgs. 81/2008;
 - c) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante la presente Convenzione e/o ogni singolo rapporto attuativo.
3. Si conviene altresì che le singole Aziende Sanitarie contraenti, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potranno recedere in tutto o in parte dal proprio Ordinativo di fornitura nell'ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziare nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino



sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall'ulteriore durata del medesimo Ordinativo di fornitura. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso.

4. L'Azienda Sanitaria contraente, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Azienda che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dall'Ordinativo di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC.
5. L'Azienda Sanitaria contraente può altresì recedere, per giusta causa per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo Ordinativo di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
6. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..
7. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Aziende Sanitarie contraenti.
8. Qualora la Regione Lazio receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli ordinativi di fornitura già emessi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 6 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

Articolo 22

Subappalto

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 23

Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lett. d), n. 2, d.lgs. 50/2016.
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Azienda Sanitaria contraente, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 13, del d.lgs 50/2016.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Aziende Sanitarie contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 24

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Regione Lazio e/o delle Aziende Sanitarie contraenti un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenni la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Regione Lazio e delle medesime Aziende Sanitarie contraenti.
3. La Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma. In caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Aziende Sanitarie contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Regione Lazio e/o Aziende Sanitarie contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 25

Responsabile della fornitura

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. Evelino Tramontin il

Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Regione Lazio nonché di ciascuna Azienda Sanitaria contraente.

2. I dati di contatto del Responsabile della Fornitura sono: numero telefonico 335 7389976, numero di fax 085 4501282, indirizzo e-mail tramontin.e@fatergroup.com
3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della fornitura, dovrà darne immediata comunicazione alla Regione Lazio nonché a ciascuna Azienda Sanitaria contraente.

Articolo 26

Nuovi prodotti

1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente le Aziende Sanitarie contraenti sulla evoluzione tecnologica dei prodotti oggetto della Convenzione e delle possibili variazioni e/o integrazioni alla prestazione oggetto della medesima Convenzione, ferme restando le stesse condizioni economiche di aggiudicazione.
2. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare le variazioni e/o integrazioni che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune, fermo restando i prezzi unitari offerti da parte del Fornitore aggiudicatario.

Articolo 27

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'articolo 13 del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato ed alle finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale previste dal Decreto medesimo.
2. La Regione Lazio, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue nel rispetto della suddetta normativa i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Aziende Sanitarie contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. In ogni caso le Aziende Sanitarie contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla Regione Lazio, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse

all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli articoli 31 e ss. del d.lgs. 196/2003.
5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'articolo 7 del d.lgs. 196/2003.
6. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la Regione Lazio risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 d.lgs. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal d.lgs. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:
 - nell'adempire all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal d.lgs. 196/2003;
 - nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'articolo 13 del d.lgs. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
 - nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;
 - nel trasmettere alla Regione Lazio, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 7 e ss. del d.lgs. 196/2003 che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire alla Regione Lazio stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal d.lgs. 196/2003;
 - nel fornire altresì alla Regione Lazio tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
 - nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;

- nel consentire alla Regione Lazio, in quanto titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

Articolo 28

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata con firma digitale.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, per bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Aziende Sanitarie contraenti per legge.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 29

Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento

1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'articolo 110 del d.lgs. 50/2016.

Articolo 30

Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Regione Lazio è competente in via esclusiva il Foro di Roma.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Aziende Sanitarie contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente. è competente in via esclusiva il Foro in cui ha sede il Committente.

Articolo 31

Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e comunque, qualunque modifica alla presente convenzione non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle

clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte delle Aziende Sanitarie contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni della presente Convenzione prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Articolo 32

Accettazione espressa clausole contrattuali

1. Il sottoscritto GIOVANNI CAFFORIO, in qualità di PROCURATORE SPECIALE e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., dando atto che l'unica sottoscrizione finale della convenzione è da considerarsi quale doppia sottoscrizione delle presenti clausole, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzo della Convenzione), Articolo 7 (Durata), Articolo 8 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 10 (Modalità e termini di esecuzione della fornitura), Articolo 11 (Verifica e controllo quali/quantitativo), Articolo 12 (Corrispettivi), Articolo 14 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 15 (Trasparenza), Articolo 16 (Penali), Articolo 17 (Cauzione definitiva), Articolo 18 (Riservatezza), Articolo 19 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 20 (Risoluzione e clausola risolutiva espressa), Articolo 21 (Recesso), Articolo 22 (Subappalto), Articolo 23 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 24 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 26 (Nuovi prodotti), Articolo 27 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 28 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 30 (Foro competente), Articolo 31 (Clausola finale).

* Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i.

Per il Fornitore

F.to Il Rappresentante Legale GIOVANNI CAFFORIO

Per la Regione LAZIO

F.to Il Direttore pro tempore della Direzione regionale Centrale Acquisti



DISCIPLINA UNIFORME DELLE MODALITA' DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO DEI CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI, DELLE AZIENDE OSPEDALIERE, DELLE AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE, DEGLI IRCCS PUBBLICI, DELL'AZIENDA ARES 118 E DELLA FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA.

Art. 1 – Definizioni e allegati

1.1 Salvo quanto diversamente indicato nel presente regolamento, le definizioni qui riportate e utilizzate con lettera maiuscola o minuscola, al singolare o al plurale, con testo normale o grassetto avranno il seguente significato:

“Aziende Sanitarie”: le Aziende Sanitarie locali, le Aziende Ospedaliere, le Aziende Ospedaliere Universitarie, gli IRCCS pubblici, l'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata.

“Strutture”: i soggetti giuridici assoggettati all'obbligo di autorizzazione per l'esercizio di attività sanitaria nonché all'obbligo di accreditamento per l'erogazione di prestazioni sanitarie in favore di terzi beneficiari in nome e per conto e con onere a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR).

“Fornitore/Prestatore di beni e servizi”: i soggetti che forniscono beni o prestano servizi in favore delle Aziende Sanitarie.

“Parte privata”: la Struttura o il Fornitore/Prestatore di beni e servizi che intrattiene rapporti con le Aziende Sanitarie sulla base di specifici accordi o contratti.

“Contratto”: il negozio giuridico (accordo o contratto), e i relativi atti amministrativi ad esso presupposti e collegati, che legittima l'erogazione delle prestazioni sanitarie, da parte delle Strutture provvisoriamente o definitivamente accreditate, nelle varie tipologie assistenziali, nonché la fornitura di beni e/o servizi da parte dei Fornitori/Prestatori di beni e servizi, insorto con le Aziende Sanitarie a far data dalla pubblicazione del Decreto del Commissario *ad acta* per il Piano di Rientro dal disavanzo sanitario che adotta il presente regolamento.

“Crediti”: i crediti derivanti dal Contratto, come definito nel punto precedente, relativi a tutte le fatture, note di credito e note di debito emesse nei confronti delle Aziende Sanitarie, in conformità alla normativa vigente, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi dal presente regolamento.

“Fattura”: indica ciascuna Fattura, Nota di Credito o Nota di Debito emessa dalla Parte privata in formato elettronico, ai sensi della normativa vigente, e gestita obbligatoriamente attraverso il Sistema Pagamenti.

“Fattura di Acconto”: indica la Fattura mensile emessa, ove spettante, dalla Parte privata in formato elettronico ai sensi della normativa vigente e gestita obbligatoriamente attraverso il Sistema Pagamenti, avente ad oggetto l'importo relativo alle funzioni assistenziali-ospedaliere di cui al comma 2 dell'art. 8 *sexies* del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e/o alle funzioni di didattica e ricerca di cui al comma 2 dell'art. 7 del D. Lgs. 517/99 e s.m.i., alla

distribuzione di farmaci (File F), valorizzata con un importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale del valore previsto per l'anno di riferimento come finanziamento riconosciuto per i maggiori costi sostenuti per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere, e/o da un importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale del valore previsto quale finanziamento per i maggiori costi sostenuti per lo svolgimento delle funzioni di didattica e di ricerca connesse ad attività assistenziali indicato nell'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'Azienda Sanitaria competente per territorio, e/o da un importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale del valore riconosciuto quale rimborso per la distribuzione dei farmaci (File F) indicato nell'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'Azienda Sanitaria competente per territorio;

Tale Fattura potrà essere emessa dalla Struttura dall'ultimo giorno del mese a cui si riferisce l'acconto (si precisa che le suddette quote percentuali sono definite negli accordi/contratti di budget).

"Fattura di Saldo": indica la Fattura emessa, ove spettante, dalla Parte privata in formato elettronico ai sensi della normativa vigente, e gestita obbligatoriamente attraverso il Sistema Pagamenti, avente ad oggetto l'importo relativo allo svolgimento di **funzioni assistenziali-ospedaliere di cui al comma 2 dell'art. 8 sexies del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i e di didattica e ricerca di cui al comma 2 dell'art. 7 del D.lgs. 517/99 e s.m.i., nonché per la distribuzione di farmaci (File F)**, valorizzata, con un importo pari al saldo, comunicato dalla Direzione Salute e Politiche Sociali, calcolato sul totale dei maggiori costi sostenuti nell'anno di riferimento, nei limiti delle risorse assegnate per lo stesso anno, per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere e/o per le funzioni di didattica e ricerca, ferma restando l'eventuale rendicontazione di costi sostenuti laddove previsto dalla normativa vigente, e/o sul totale dell'effettivo valore riconosciuto per la distribuzione diretta dei farmaci (File F) effettuata nell'anno di riferimento, al netto dell'importo delle Fatture di Acconto emesse nel corso dell'anno di riferimento e degli abbattimenti applicati in esito ai controlli automatici e/o esterni sul complesso delle prestazioni erogate dalla Struttura, nel caso non ancora recuperati. Tale Fattura è emessa dalla Struttura entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura del bilancio di esercizio di competenza, secondo i termini e le indicazioni forniti dalla Regione.

"Sistema di Interscambio" (di seguito **SDI**): il sistema informatico di supporto al processo di ricezione e successivo inoltro delle Fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie, nonché alla gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi, anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.

"Sistema Pagamenti": il sistema informatico finalizzato alla dematerializzazione del processo e al monitoraggio dell'intero ciclo passivo delle Aziende Sanitarie, dalla fase di sottoscrizione degli accordi/contratti di budget e/o di trasmissione dell'ordine elettronico fino alla fase di chiusura contabile dei crediti, che consente, anche attraverso l'integrazione con lo SDI, la gestione delle fasi e dei dati oggetto del presente regolamento. Tale sistema è raggiungibile dal

sito della Regione Lazio, all'indirizzo internet <http://www.regione.lazio.it>, nell'Area Sanità/Crediti verso SSR.

"Data Consegna Fattura": è la data di rilascio, da parte del Sistema di Interscambio della ricevuta di consegna, secondo quanto previsto al paragrafo 4 dell'allegato B al DM 55/2013, che rappresenta la data di riferimento per il calcolo dei termini previsti per la liquidazione/certificazione e il pagamento delle fatture immesse nel Sistema Pagamenti a seguito dall'entrata in vigore della norma che regola la Fatturazione Elettronica. Nel caso di Fornitori/ Prestatori di beni e servizi esclusi dall'applicazione della norma sulla fatturazione elettronica, indica il giorno di effettiva immissione delle fatture nel Sistema Pagamenti e, anche in questo caso, rappresenta la data di riferimento per il calcolo dei termini previsti per la liquidazione/certificazione e il pagamento delle fatture stesse.

"Liquidazione": è la procedura amministrativa effettuata dagli uffici competenti dell'Azienda Sanitaria al fine di verificare, ai sensi della normativa vigente, la correttezza formale e sostanziale del Credito risultante dall'accertamento della conformità dei beni, dei servizi e delle prestazioni ricevuti e fatturati rispetto a quelli richiesti e ordinati, nonché la regolarità amministrativo contabile delle fatture stesse, e, nel caso delle Strutture, la conformità delle prestazioni al titolo di autorizzazione e di accreditamento, nel rispetto del limite massimo di finanziamento, a completamento delle procedure di accertamento nei termini indicati dalla Determinazione dirigenziale n. D1598 del 07 giugno 2006, dalla Determinazione dirigenziale n. D2804 del 2007 e ss.mm.ii. nonché da ogni altra disposizione nazionale e regionale.

"Certificazione": attestazione del Credito come certo, liquido ed esigibile, a fronte della Liquidazione della Fattura, anche in caso, ove previsto, di Fattura di Acconto e di Fattura di Saldo, effettuata dagli uffici competenti dell'Azienda Sanitaria, rappresentata sul Sistema Pagamenti dalle Fatture, o parte di esse, poste in stato "Liquidata" con generazione dell'Atto di Certificazione.

"Atto di Certificazione": il report, in formato PDF, visualizzato dalla Parte privata e dall'eventuale Cessionario nel Sistema Pagamenti, contenente l'elenco delle Fatture oggetto di Liquidazione con specificazione dell'importo di ciascun Credito Certificato, con tale importo intendendosi l'importo, in linea capitale totale o parziale, certificato per ciascuna Fattura.

"Data di Pagamento": l'ultimo giorno del mese in cui cade il 60° giorno dalla *Data Consegna* della relativa Fattura, entro cui l'Azienda Sanitaria procederà, al pagamento dei Crediti Certificati.

"Cessionari": indica i Cessionari *pro-soluto* o *pro-solvendo* dei Crediti derivanti dal Contratto, che devono accettare anch'essi, espressamente e integralmente nell'Atto di Cessione, i termini e le condizioni del presente regolamento.

Le Fatture possono assumere, ai fini del presente regolamento, i seguenti stati:

"Ricevuta": è lo stato in cui si trova la Fattura inviata al Sistema Pagamenti da parte dello SDI, a seguito dell'esito positivo dei controlli da quest'ultimo effettuati.

“Prelevata”: è lo stato in cui si trova la Fattura dopo il suo prelevamento dal Sistema Pagamenti da parte dell’Azienda Sanitaria.

“Registrata”: è lo stato in cui si trova la Fattura dopo la registrazione in contabilità da parte dell’Azienda Sanitaria.

“Respinta”: è lo stato in cui si trova la Fattura a seguito di rifiuto da parte dell’Azienda Sanitaria, a fronte di irregolarità formali della stessa. In questo caso, la Parte privata avrà la possibilità di rettificare i dati irregolari e/o erronei presenti nella Fattura Respinta, trasmettendo una nuova fattura debitamente corretta, recante la stessa data e lo stesso numero di documento di quella che si intende rettificare.

“Bloccata”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito di un blocco motivato da condizioni che ostacolano la procedura di Liquidazione e di Certificazione da parte dell’Azienda Sanitaria di competenza, ovvero la riscontrata inadempienza a seguito di verifica effettuata ai sensi dell’Art.48-bis del DPR 602/73 e/o a seguito di verifica ai sensi del D.M. 24 ottobre 2007.

“Liquidata”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, al termine della procedura di Liquidazione e Certificazione effettuata da parte degli uffici competenti dell’Azienda Sanitaria che attesta la Certificazione del Credito.

“In pagamento”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito dell’avvio della procedura di pagamento, con conseguente visualizzazione nel “Report in Pagamento” disponibile nel Sistema Pagamenti. Con l’attivazione di tale stato e la relativa visualizzazione nel “Report in Pagamento”, non è più possibile opporre l’eventuale cessione del Credito all’Azienda Sanitaria.

“Pagata”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, una volta effettuato il bonifico da parte del Tesoriere, con conseguente visualizzazione nel “Report Pagato” disponibile nel Sistema Pagamenti.

“Chiusa”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito delle scritture contabili di chiusura effettuate dalla Azienda Sanitaria a fronte di pagamenti o note di credito.

Art. 2 – Oggetto e finalità del regolamento

2.1 Il presente regolamento disciplina in maniera uniforme la procedura e le modalità di fatturazione, trasmissione, Liquidazione, Certificazione e pagamento delle Fatture oggetto dei Contratti, come qui definiti, gestite obbligatoriamente attraverso il Sistema Pagamenti.

2.2 Il presente regolamento si applica a tutti gli accordi, contratti e negozi giuridici tra una Parte privata e una o più Aziende Sanitarie, insorti a far data dalla pubblicazione del Decreto del Commissario ad *acta* per il Piano di Rientro dal disavanzo sanitario che adotta il presente regolamento.

2.3 Per adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica, il Sistema Pagamenti ha il ruolo di intermediario delle Aziende Sanitarie per

ricevere e veicolare dal/al Sistema di Interscambio tutte le Fatture emesse nei confronti delle Aziende stesse.

2.4 Le Aziende Sanitarie hanno la competenza esclusiva in ordine alla Liquidazione e Certificazione dei Crediti derivanti da Fatture oggetto dei Contratti definiti ai sensi del presente regolamento.

2.5 Le Parti private e l'eventuale Cessionario, da un lato, e le Aziende Sanitarie, dall'altro, con la sottoscrizione del Contratto accettano pienamente il contenuto del presente regolamento, che ne forma parte integrante.

2.6 La Regione prende atto delle intese raggiunte tra le Aziende Sanitarie, la Parte privata e l'eventuale Cessionario e partecipa con un ruolo di coordinamento e supporto tecnico, monitorando che il procedimento di pagamento avvenga in modo uniforme, senza prestare alcuna garanzia e senza assumere alcun impegno, né diretto né indiretto, o a titolo di garanzia, in relazione ai pagamenti stessi, quale azione dovuta a seguito della Certificazione del Credito.

Art. 3 – Manifestazione di volontà e ammissibilità dei crediti

3.1 La Parte privata, prima dell'emissione della Fattura, provvede alla propria registrazione nel Sistema Pagamenti nonché alla sottoscrizione, tramite firma digitale, di apposita dichiarazione che attesti l'avvenuta accettazione del presente regolamento.

3.2 A seguito del ricevimento della Fattura da parte dell'Azienda Sanitaria, i Crediti, ad eccezione di quelli indicati al successivo punto 3.3, saranno regolati secondo i termini di Certificazione e pagamento previsti al successivo Art. 4, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- (i) le Fatture siano emesse nei confronti dell'Azienda Sanitaria con la quale intercorre il rapporto giuridico;
- (ii) i Crediti siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità della Parte privata o del Cessionario, ove sia intervenuta la cessione, e gli stessi non siano stati a loro volta oggetto di mandati all'incasso, pegno, sequestro, pignoramento o altri diritti o vincoli da parte della Parte privata e/o del Cessionario in favore di terzi, né siano soggetti ad altre pattuizioni contrattuali con soggetti terzi che, in qualsivoglia modo, ne possano impedire - o condizionare - la libera disponibilità da parte della Parte privata e/o del Cessionario;
- (iii) siano rispettate le procedure previste dal presente regolamento per l'invio all'Azienda Sanitaria delle Fatture relative ai Crediti.

3.3 L'Azienda Sanitaria, la Parte privata e/o il Cessionario si danno reciprocamente atto che sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i Crediti:

- (i) derivanti da Fatture relative a prestazioni non finanziate attraverso il Fondo Sanitario (es. fatture derivanti da prestazioni socio-assistenziali, fatture derivanti da attività socio-sanitaria di competenza dei Comuni);

- (ii) derivanti da Fatture relative a prestazioni di beni e servizi acquisiti a fronte di finanziamenti a destinazione vincolata e quindi non finanziate attraverso il Fondo Sanitario (es. le fatture finanziate in c/capitale, le fatture finanziate con fondi delle Aziende Sanitarie, le fatture finanziate con fondi Ministeriali, ecc.), che dovrà essere comunque gestita attraverso il Sistema Pagamenti unicamente quale strumento di trasmissione nei confronti dell'Azienda Sanitaria competente;
- (iii) derivanti da Fatture emesse da Farmacie che emettono anche DCR (Distinta Contabile Riepilogativa), ovvero relative a prestazioni di assistenza farmaceutica;
- (iv) derivanti da Fatture relative a crediti prescritti.

Art. 4 – Trasmissione delle Fatture e Procedura di Liquidazione, Certificazione e pagamento dei Crediti

4.1. Le Strutture, devono, a pena di inammissibilità, inviare all'Azienda Sanitaria tutte le Fatture relative ai Crediti oggetto dei Contratti, come definiti nel presente regolamento, unicamente in formato elettronico mediante l'immissione nel Sistema Pagamenti, che effettua per loro conto, in conformità alla normativa vigente, la trasmissione/ricezione nei confronti del Sistema di Interscambio. Il solo invio elettronico risulta sufficiente al fine degli adempimenti fiscali, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente. Le Strutture, inoltre, ai fini del completamento delle procedure di accertamento delle prestazioni rese e di Liquidazione delle Fatture, devono emettere una Fattura mensile per ciascuna tipologia di prestazione sanitaria ed eseguire le procedure indicate nelle disposizioni nazionali e regionali.

4.2 Le Strutture, ai fini dell'emissione delle Fatture nei confronti delle Aziende Sanitarie, devono obbligatoriamente utilizzare il Sistema Pagamenti, secondo le modalità indicate nell'Accordo/Contratto di budget sottoscritto, che, a far data dal 1 gennaio 2017, dovrà prevedere le seguenti fattispecie:

- (A) per le prestazioni erogate in regime di assistenza territoriale, fatturazione in base alla produzione effettivamente erogata nel mese di riferimento;
- (B) per le prestazioni erogate in regime di assistenza ospedaliera, assistenza specialistica e assistenza specialistica ambulatoriale nell'ambito della rete di urgenza ed emergenza, fatturazione in base alla produzione effettivamente erogata nel mese di riferimento;
- (C) per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere di cui al comma 2 dell'art. 8 *sexies* del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e di didattica e ricerca di cui al comma 2 dell'art. 7 del D.lgs. 517/99 e s.m.i., nonché per la distribuzione di farmaci (File F), fatturazione in acconto e saldo.

4.3 Si specificano di seguito, nel dettaglio, le fattispecie sopra elencate:

- (A) *Per le Prestazioni erogate in regime di assistenza territoriale, ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le prestazioni neuropsichiatriche, terapeutiche riabilitative, socio-riabilitative, ex art. 26 L. 833/78, soggetti che esercitano l'attività di Hospice, residenze sanitarie assistenziali, centri diurni, l'emissione di una Fattura mensile per ciascuna tipologia di prestazione sanitaria, di importo pari alla produzione effettivamente erogata nel corso del mese di riferimento, nei limiti delle risorse assegnate per il medesimo anno di riferimento.*
- (B) *Per le Prestazioni erogate in regime di assistenza ospedaliera (a titolo esemplificativo e non esaustivo, le prestazioni per acuti, di riabilitazione post-acuzie, lungodegenza, neonato sano) e di assistenza specialistica (a titolo esemplificativo e non esaustivo, le prestazioni relative a laboratorio analisi, APA, risonanza magnetica, altra specialistica, dialisi, radioterapia, osservazione breve intensiva – OBI, specialistica ambulatoriale nell'ambito della rete di urgenza ed emergenza) l'emissione di (i) una Fattura mensile per ciascuna tipologia di prestazione sanitaria, di importo pari alla produzione effettivamente erogata nel corso del mese di riferimento, nei limiti delle risorse assegnate per l'anno di riferimento, (ii) e, ove spettante, una Fattura mensile di importo pari alla produzione effettivamente erogata in relazione a specifiche tipologie di prestazioni soggette a rimborso (a titolo esemplificativo e non esaustivo, dialisi, neonato sano, radioterapia, OBI, ecc.), (iii) e, ove spettante, una Fattura annuale relativa alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate nell'ambito della Rete di Emergenza e urgenza;*
- (C) *per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere di cui al comma 2 dell'art. 8 sexies del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e di didattica e ricerca di cui al comma 2 dell'art. 7 del D.lgs. 517/99 e s.m.i., nonché per la distribuzione di farmaci (File F), l'emissione, ove spettante, di:*
- *una fattura mensile (**Fattura di Acconto**) di importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale del valore assegnato per l'anno di riferimento, come finanziamento riconosciuto per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere, di cui al comma 2 dell'art. 8 sexies del D.lgs. 502/1992 e s.m.i.;*
 - *una fattura mensile (**Fattura di Acconto**) di importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale del valore del finanziamento per i maggiori costi sostenuti per lo svolgimento delle funzioni di didattica e di ricerca connesse ad attività assistenziali di cui all'art. 7, comma 2, del D.lgs. 517/99 e s.m.i., indicato nell'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'Azienda Sanitaria competente per territorio;*
 - *una fattura mensile (**Fattura di Acconto**) di importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale del valore del rimborso riconosciuto per la distribuzione dei farmaci (File F), indicato nell'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'Azienda Sanitaria competente per territorio.*

Le suddette percentuali sono definite in sede di accordo/contratto di budget.

Tale Fattura potrà essere emessa dalla Struttura dall'ultimo giorno del mese a cui si riferisce l'acconto.

- una fattura (**Fattura di Saldo**), di importo pari al saldo, comunicato dalla Direzione Salute e Politiche Sociali, calcolato:
 - ✓ sul totale dei maggiori costi sostenuti nell'anno di riferimento, nei limiti delle risorse assegnate per lo stesso anno, per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere di cui al comma 2 dell'art. 8 *sexies* del D.lgs. 502/1992 e s.m.i, ferma restando la rendicontazione dei costi sostenuti laddove previsto dalla normativa vigente;
 - ✓ sul totale del finanziamento assegnato nell'anno di riferimento per le funzioni di didattica e ricerca di cui all'art. 7, comma 2, del D.lgs. 517/99 e s.m.i.;
 - ✓ sul totale dell'effettivo valore riconosciuto per la distribuzione diretta dei farmaci (File F) effettuata nell'anno di riferimento;

gli importi di saldo sono determinati al netto dell'importo delle Fatture di Acconto emesse per l'anno di riferimento nonché degli abbattimenti applicati in esito ai controlli automatici e/o esterni non ancora recuperati. Tale Fattura dovrà essere emessa dalla Struttura entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura del bilancio di esercizio di competenza, secondo i termini e le indicazioni forniti dalla Regione.

Qualora la produzione riconoscibile per l'esercizio di competenza, entro i limiti massimi di finanziamento fissati, in relazione allo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere e di didattica e ricerca nonché alla distribuzione di farmaci (File F), risulti eccedente il totale Certificato e/o pagato con le Fatture di Acconto, l'Azienda Sanitaria dovrà recuperare gli importi non dovuti a valere sulle prime Fatture utili liquidabili emesse dalla Struttura, inerenti a qualsiasi tipologia di prestazione sanitaria, non ancora oggetto di Certificazione.

4.4 I Fornitori/Prestatori di beni e servizi devono, a pena di inammissibilità, inviare alle Aziende Sanitarie tutte le Fatture relative ai Crediti oggetto dei Contratti, come definiti nel presente regolamento, unicamente in formato elettronico, mediante l'immissione delle stesse, in conformità alla normativa vigente, direttamente nel Sistema di Interscambio, che provvede a sua volta a trasmettere le Fatture al Sistema Pagamenti, ovvero, mediante l'immissione nel Sistema Pagamenti, che esegue per loro conto la trasmissione/ricezione nei confronti del Sistema di Interscambio. I soggetti esclusi dall'applicazione della norma sulla fatturazione elettronica, devono inviare alle Aziende Sanitarie tutte le Fatture relative ai Crediti oggetto dei Contratti, come definiti nel presente regolamento, unicamente in formato elettronico mediante l'immissione nel Sistema Pagamenti. In ogni caso, il solo invio elettronico risulta sufficiente al fine degli adempimenti fiscali, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.

Al fine di facilitare la predisposizione della fattura elettronica nonché la liquidazione e la certificazione della stessa, è necessario indicare in ogni fattura, ove esistente, il numero e la data dell'ordine di acquisto nonché il numero e la data del Documento di Trasporto.

4.5 L'Azienda Sanitaria, purché siano state rispettate le condizioni previste all'Art. 3, nonché le procedure indicate nel presente regolamento, si impegna a concludere il procedimento di Liquidazione e Certificazione delle Fatture oggetto dei Contratti, **entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla Data Consegna Fattura.**

4.6 Successivamente alla Certificazione dei Crediti da parte dell'Azienda Sanitaria, nel caso in cui:

- (i) le relative Fatture, o parte di esse, siano già nello stato "in pagamento", l'Azienda Sanitaria non potrà sollevare, nei confronti della Parte privata, alcuna contestazione in relazione ai Crediti oggetto di Certificazione;
- (ii) le relative Fatture risultino cedute, l'Azienda Sanitaria non potrà sollevare, nei confronti dei Cessionari, alcuna eccezione, ivi inclusa l'eccezione di compensazione o sospendere o rifiutare il pagamento ai sensi del presente regolamento, per ragioni connesse all'inadempimento della Parte privata alle proprie obbligazioni contributive, ovvero a quelle derivanti dal presente regolamento, nonché all'inadempimento o ad altra condotta della Parte privata, in relazione ai Crediti vantati dalla stessa nei confronti dell'Azienda Sanitaria, fermo restando quanto previsto al successivo art. 5.

Quanto sopra esposto si applica fatti salvi i casi di sequestro e impregiudicato il diritto dell'Azienda Sanitaria di non certificare i Crediti in caso di irregolarità della Fattura e/o contestazione della prestazione resa, fermo restando l'obbligo dell'Azienda Sanitaria di dare comunicazione, attraverso l'utilizzo delle apposite funzionalità presenti nei propri sistemi di gestione contabile, in merito alla motivazione della mancata certificazione della stessa entro i termini di cui al precedente punto 4.3.

4.7 L'Azienda Sanitaria, al fine di certificare il Credito, deve inoltre verificare la posizione della Parte privata, secondo quanto disposto dal D.M. 24 ottobre 2007 e dal citato Art. 48-bis del DPR 602/73. Nel caso di Cessione del Credito, la Certificazione varrà quale accettazione della Cessione, se comunicata secondo le modalità di cui al successivo Art. 6, e l'importo certificato dovrà intendersi, eventualmente, al netto delle somme richieste da Equitalia, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, ovvero al netto delle somme oggetto di pignoramento presso terzi diversi da Equitalia.

4.8 L'Azienda Sanitaria, terminata la procedura di Liquidazione, procede al pagamento dei Crediti Certificati entro la Data di Pagamento, corrispondente all'ultimo giorno del mese in cui cade il 60° giorno dalla Data Consegna Fattura.

4.9 In caso di pagamento nei termini di cui al precedente punto 4.8 non decorrono interessi, fino alla Data di Pagamento come definita ai sensi del presente regolamento. Qualora l'Azienda

Sanitaria proceda al pagamento dei Crediti Certificati oltre 10 giorni dalla Data di Pagamento l'Azienda è tenuta a corrispondere alla Parte privata o all'eventuale Cessionario, che ne facciano espressa richiesta scritta, gli interessi calcolati al tasso previsto dalla normativa vigente sull'ammontare capitale dei Crediti Certificati, senza capitalizzazione, dal giorno successivo alla Data di Pagamento fino alla data di effettivo pagamento.

4.10 Resta fermo che, qualora la Parte privata risulti inadempiente alle verifiche Equitalia e/o DURC, i termini di cui ai precedenti punti 4.5 (Liquidazione e Certificazione) e 4.8 (Pagamento) devono intendersi sospesi durante il tempo previsto per l'espletamento delle procedure Equitalia e/o DURC.

4.11 Al fine di consentire alla Parte privata di regolarizzare eventuali situazioni di inadempienza risultanti dalle verifiche effettuate per l'espletamento delle suddette procedure, sarà inviata specifica comunicazione che segnala lo stato di inadempienza comunicato da Equitalia S.p.A. e/o dagli Enti previdenziali.

Art. 5 – Rettifiche, recuperi e compensazioni

5.1 Nel caso di cui al precedente Art. 4. punto 4.6, qualora l'Azienda Sanitaria abbia proceduto ad un'erronea Certificazione, la stessa deve procedere alla rettifica degli importi Certificati e/o pagati erroneamente, procedendo con la compensazione sulle prime Fatture utili liquidabili ma non ancora oggetto di Certificazione, dandone debita comunicazione alla Parte privata; in mancanza di Fatture utili liquidabili, l'Azienda Sanitaria deve procedere alla richiesta di restituzione delle somme erroneamente percepite dalla Parte privata.

5.2 Qualora l'Azienda Sanitaria abbia proceduto ad un erroneo pagamento a favore della Parte privata e/o all'eventuale Cessionario, la stessa deve procedere al recupero dei relativi importi, procedendo con la compensazione sui primi pagamenti dovuti al soggetto che ha ricevuto l'erroneo pagamento, il quale riceverà debita indicazione delle fatture sulle quali è stato effettuato detto recupero, fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 6, punto 6.1.

5.3 Relativamente alle Strutture, qualora a seguito della valorizzazione dei controlli automatici e/o dei controlli esterni, il totale Certificato e/o pagato per l'esercizio di competenza, risulti eccedente il totale riconosciuto per lo stesso esercizio, entro i limiti massimi di finanziamento e al netto degli abbattimenti applicati in esito ai suddetti controlli, successivamente all'effettuazione delle comunicazioni previste dalla normativa vigente, l'Azienda Sanitaria procederà a recuperare eventuali importi Certificati e/o pagati erroneamente a valere sulle prime Fatture utili liquidabili, emesse dalla Struttura, non ancora oggetto di Certificazione, fermo restando quanto previsto al successivo punto 5.4.

5.4 All'esito del procedimento di controllo sulle prestazioni erogate, qualora, effettuate le verifiche, emerga un importo da recuperare, **l'Azienda Sanitaria**, entro 60 giorni dalla conclusione del procedimento di controllo o, in caso di controlli effettuati dalla Regione, entro 60 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da parte della Regione,

(i) **relativamente agli importi derivanti dai valori concordati tra le parti**, richiede alla Struttura, l'emissione di una nota di credito e procede al recupero applicando la compensazione con Crediti dovuti, oggetto delle prime Fatture utili emesse dalla Struttura non ancora in stato "Liquidata"; in attesa dell'emissione della nota di credito da parte della Struttura, l'Azienda Sanitaria provvede a sospendere, su Crediti dovuti, l'erogazione di importi pari a quelli concordati, attraverso l'apposizione dello specifico motivo di blocco sulle prime fatture utili emesse dalla Struttura non ancora in stato "Liquidata";

(ii) **relativamente agli importi derivanti dai valori non concordati tra le parti**, in attesa della definizione del procedimento amministrativo di cui alla vigente normativa regionale sui controlli e/o di quello giudiziale ove promosso, provvede a sospendere, su Crediti dovuti, l'erogazione di importi pari a quelli non concordati, attraverso l'apposizione dello specifico motivo di blocco sulle prime fatture utili emesse dalla Struttura non ancora in stato "Liquidata", richiedendo la relativa Nota di Credito.

5.5 La Struttura, relativamente agli importi derivanti dai valori concordati all'esito dei controlli, a seguito della richiesta dell'Azienda Sanitaria, deve emettere ed inviare a quest'ultima la nota di credito di cui al precedente punto 5.4 (i), entro e non oltre 60 gg. dalla ricezione della richiesta.

5.6 La liquidazione e/o l'avvenuto saldo non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli effettuati sull'attività erogata, risultassero non dovute in tutto o in parte.

5.7 Il recupero delle somme derivante dai controlli (automatici e/o esterni) effettuati sull'attività erogata non può essere soggetto ad alcuna limitazione temporale, salvo i limiti prescrizionali di legge, trattandosi di atto dovuto derivante dall'accertato inadempimento contrattuale della Struttura alla corretta erogazione delle prestazioni sanitarie. Nel caso in cui gli importi da recuperare siano eccessivamente rilevanti e gravosi per la Struttura, l'Azienda Sanitaria potrà pattuire una dilazione, rateizzando le somme; in tal caso verranno applicati gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c..

5.8 Si precisa che il procedimento di controllo sulle prestazioni sanitarie è suscettibile di determinare il recupero dei relativi valori e delle conseguenti somme entro il periodo prescrizionale di legge successivo all'erogazione delle prestazioni, ferma restando, in ogni caso, la responsabilità di cui all'art. 1218 c.c. e il relativo eventuale obbligo del risarcimento del danno.

Art. 6 – Obblighi della Parte privata e/o del Cessionario

6.1 La Parte privata e/o l'eventuale Cessionario si impegnano a rimborsare all'Azienda Sanitaria qualsiasi somma non dovuta, per qualsivoglia motivo, che sia stata pagata per errore. Tale rimborso dovrà avvenire sul conto corrente indicato dall'Azienda Sanitaria e/o dalla Regione Lazio, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di accredito sul conto corrente della Parte privata e/o dell'eventuale Cessionario delle somme non dovute.

6.2 In caso di mancata restituzione nei predetti termini, l'Azienda Sanitaria avrà il diritto di compensare l'importo che deve essere restituito dalla Parte privata e/o dall'eventuale Cessionario con i successivi pagamenti dovuti dall'Azienda Sanitaria ad uno di tali soggetti; qualora non sia possibile procedere alla compensazione, la Parte privata e/o l'eventuale Cessionario sono tenuti a corrispondere all'Azienda Sanitaria - ogni eccezione rimossa ed in aggiunta al ristoro di ogni spesa o costo (anche legali) sostenuti e/o danno eventualmente subito dall'Azienda stessa - gli interessi sull'importo da rimborsare, calcolati al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c., maturati a decorrere dal 15° giorno successivo alla data di ricezione della richiesta di restituzione, inviata a mezzo posta elettronica certificata, sino alla data di effettivo soddisfo.

6.3 Le Fatture emesse dalle Strutture, relative a prestazioni oggetto di accordo/contratto di budget, dovranno essere emesse unicamente in formato elettronico mediante la compilazione delle maschere web previste dal Sistema Pagamenti per la generazione della fattura formato "fattura PA" di cui alla normativa vigente, e dovranno essere trasmesse all'Azienda Sanitaria esclusivamente attraverso il Sistema Pagamenti, che provvederà all'invio/ricezione nei confronti del Sistema di Interscambio.

6.4 Nel caso in cui la Struttura, per qualsivoglia motivo, non rispetti l'obbligo di invio delle Fatture secondo la suindicata procedura, e trasmetta, invece, direttamente attraverso il Sistema di Interscambio all'Azienda Sanitaria una o più Fatture, ad esclusione delle Fatture indicate al precedente Art. 3, punto 3.3, non sarà possibile procedere alla Liquidazione/Certificazione e al pagamento delle stesse. Resta inteso che, in tal caso, non saranno dovuti gli interessi di mora.

6.5 Nel caso in cui la Struttura trasmetta all'Azienda Sanitaria una o più Fatture relative ai Contratti, oltre che attraverso il Sistema Pagamenti anche direttamente attraverso il Sistema di Interscambio, sarà considerato quale documento contabile valido esclusivamente quello immesso nel Sistema Pagamenti, non ritenendo valide le ulteriori Fatture ricevute dal Sistema di Interscambio; in tal caso è facoltà dell'Azienda Sanitaria applicare una penale pari al 5% dell'importo della stessa Fattura.

6.6 La Parte privata e/o l'eventuale Cessionario non possono cedere a terzi, in tutto o in parte, Fatture per interessi maturati e maturandi, spese o altri accessori, ivi incluse note di credito e note di debito, relative ai Crediti, separatamente dall'ammontare capitale dei predetti Crediti. In caso di violazione di tale disposizione, tali soggetti perdono il diritto alla corresponsione di tali interessi (qualora dovuti).

6.7 La Parte privata, anche nel caso di invio da parte dei Fornitori/Prestatori di beni e servizi delle Fatture direttamente allo SDI, si impegna a rispettare gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, assumendo a proprio carico tutte le obbligazioni previste dal dettato normativo e dichiarando pertanto sul Sistema Pagamenti, mediante sottoscrizione con firma digitale a norma Digit PA, nella sezione a ciò

dedicata, il conto o i conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, per il pagamento dei Crediti oggetto del presente regolamento, nonché ad indicare in ciascuna Fattura unicamente uno di tali conti correnti.

6.8 I Fornitori/Prestatori di beni e servizi che effettuino l'invio delle Fatture direttamente allo SDI, si obbligano ad indicare in ciascuna Fattura il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, dichiarato sul Sistema Pagamenti come espressamente previsto nel precedente punto 6.7, nonché a comunicare tramite il Sistema Pagamenti tutte le informazioni relative agli adempimenti e agli obblighi contenuti nel presente regolamento.

6.9 La Parte privata si obbliga a dare evidenza, tramite il Sistema Pagamenti, di ogni intervenuta variazione/modificazione soggettiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo, cessioni del ramo d'azienda, fusioni, incorporazioni, ecc.), ivi comprese le ipotesi disciplinate dall'art. 116 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

6.10 La Parte privata è tenuta obbligatoriamente ad osservare il presente regolamento con riferimento a tutti gli accordi, contratti e negozi giuridici insorti con una o più Aziende Sanitarie, a far data dall'entrata in vigore del regolamento stesso, nonché a seguire le procedure tecniche contenute nel Manuale Utente e gli eventuali aggiornamenti dello stesso, di volta in volta pubblicati nell'Area Sanità/Crediti verso SSR/ Sistema Pagamenti, raggiungibile dal sito web della Regione Lazio all'indirizzo internet <http://www.regione.lazio.it>.

6.11 La Parte privata deve riportare nell'area "Anagrafica e Contratti" del Sistema Pagamenti, gli stessi dati anagrafici e identificativi indicati nel Contratto, che deve aggiornare in caso di intervenute variazioni.

6.12 La Parte privata si impegna a non presentare sulla Piattaforma Elettronica per la Certificazione dei Crediti predisposta dal MEF istanza per la certificazione delle Fatture, qualora le stesse siano state già oggetto di certificazione tramite il Sistema Pagamenti.

Art. 7 – Cessione dei Crediti

7.1 La Parte privata o il Cessionario può cedere, agli Istituti di Credito o Finanziari di cui alla Legge n. 52/91 e s.m.i., ovvero a soggetti terzi, i Crediti nella loro esclusiva e incondizionata titolarità, notificando all'Azienda Sanitaria l'atto di cessione e immettendo copia integrale dello stesso in formato digitale nel Sistema Pagamenti, **entro 5 giorni dalla notifica della cessione.**

7.2 Gli atti di cessione devono essere necessariamente predisposti nel rispetto delle forme previste dalla vigente normativa e la cessione deve essere notificata all'Azienda Sanitaria mediante consegna, a mezzo ufficiale giudiziario o, in alternativa (a scelta del cedente e del Cessionario), a mezzo piego raccomandato aperto, di un estratto del relativo atto di cessione, contenente l'elenco delle Fatture oggetto di cessione.

7.3 Gli atti di cessione devono, altresì, essere trasmessi in formato digitale, mediante l'inserimento degli stessi, nel termine di cui al precedente punto 7.1, nel Sistema Pagamenti, collegando ciascuna Fattura al relativo atto di cessione.

7.4 Si precisa che in caso di retrocessione è obbligo dell'ultimo Cessionario intervenuto liberare le Fatture precedentemente collegate alla cessione per la quale è stata notificata all'Azienda Sanitaria la retrocessione stessa, a tal fine è necessario procedere all'immissione, nel Sistema Pagamenti, della copia integrale in formato digitale della documentazione attestante la retrocessione, nonché selezionando tale documento all'atto di rimozione delle Fatture dalla precedente cessione.

7.5 Le cessioni e le retrocessioni non sono opponibili all'Azienda Sanitaria in caso di mancato collegamento, all'interno del Sistema Pagamenti, di ciascuna Fattura al relativo atto di cessione o alla relativa retrocessione, ancorché le stesse siano state notificate all'Azienda Sanitaria in conformità alla normativa vigente.

7.6 Resta inteso che non è più possibile cedere o retrocedere le Fatture oggetto dei Contratti dal momento in cui risultano elencate nel "Report in Pagamento", disponibile sul Sistema Pagamenti; infatti, dal momento in cui la Fattura assume lo stato "in pagamento", non è più possibile collegarla, sul Sistema Pagamenti, alla cessione o alla retrocessione, che, pertanto, non sono opponibili all'Azienda Sanitaria relativamente a tale Fattura.

7.7 Gli atti di cessione, nonché gli estratti notificati ai sensi del presente Articolo, per essere validi, devono contenere obbligatoriamente l'accettazione espressa da parte di ciascun Cessionario di tutti i termini del presente regolamento, che devono intendersi vincolanti per lo stesso, ovvero, per ciascun ulteriore Cessionario intervenuto, nell'eventualità di successive cessioni dei crediti stessi a terzi.

7.8 Le cessioni devono avere ad oggetto l'importo capitale non disgiunto da tutti i relativi accessori di legge maturati e maturandi e qualsivoglia costo e/o onere pertinente agli stessi ivi incluse le note di debito e le note di credito, fatto salvo quanto previsto dalla Legge n. 190/2014 in tema di scissione dei pagamenti.

7.9 Ai fini di una corretta identificazione del titolare del credito, l'Azienda Sanitaria che intenda rifiutare l'avvenuta cessione, deve comunicarlo al cedente e al Cessionario attraverso il Sistema Pagamenti. L'Atto di Certificazione vale quale accettazione della cessione e, come indicato al precedente art. 4, punto 4.7, l'importo certificato viene riconosciuto, eventualmente, al netto delle somme richieste da Equitalia S.p.A. ovvero oggetto di pignoramento presso terzi diversi da Equitalia.

7.10 Le Fatture oggetto di cessione, in assenza di pagamento, possono essere considerate insolute da parte dei Cessionari soltanto dopo che siano decorsi 180 giorni dalla data di Certificazione delle stesse.

7.11 In caso di mancato rispetto delle procedure sopra previste, sono considerati liberatori i pagamenti effettuati sulla base dei dati immessi e delle indicazioni presenti sul Sistema Pagamenti.

**CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AUSILI PER
INCONTINENTI AD ASSORBENZA CON CONSEGNA OSPEDALIERA PER ADULTI
OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO**

TRA

La Regione Lazio – Direzione regionale Centrale Acquisti, con sede legale in Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma, codice fiscale 80143490581, di seguito denominata "Regione Lazio" o "Committente", nella persona del Direttore pro tempore della Direzione Centrale Acquisti,

E

L'Impresa FATER SPA, con sede in Pescara, Prov. PE, Via A. Volta, n. 10, CAP 65129, C.F. n. 01323030690 e P. IVA n. 01282360682, iscritta presso il Registro delle Imprese di Pescara, al n. 81248, tenuto dalla C.C.I.A.A. di Pescara, di seguito definita "Fornitore", nella persona di GIOVANNI CAFFORIO, nato a SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN), il 25/07/1957, in qualità di PROCURATORE SPECIALE, autorizzato alla stipula del presente Convenzione in virtù dei poteri conferitigli da procura speciale del 11/05/2016 a rogito del Notaio in Pescara dott. Mastroberardino Antonio rep. 174343raccolta n. 44973, congiuntamente, anche, le "Parti",

PREMESSO CHE

- a) la Regione Lazio, con Determinazione n. G11331 del 5/10/2016, ha indetto una procedura di gara per l'affidamento della fornitura di ausili per incontinenti ad assorbenza occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, il cui bando è stato pubblicato sulla GUUE n. 2016/S 195-351986 del 8/10/2016 e sulla GURI n. 117 del 19/10/2016;
- b) con Determinazione n. G00712 del 23/1/2018 della Regione Lazio, il Fornitore è risultato aggiudicatario del lotto 4 della procedura di gara;
- c) il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, dichiara che quanto risulta nella stessa, nonché negli atti di gara Disciplinare di gara e relativi allegati e nel Capitolato tecnico e relativi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
- d) il Fornitore, ai sensi dell'articolo 103 del d.lgs. 50/2016, ha prestato la garanzia fideiussoria per un importo pari al 12% dell'importo complessivo di aggiudicazione (€ 302.386,62 trecentoduemilatrecentoottantasei/62) per un ammontare complessivo, ridotto delle detrazioni previste dal codice degli appalti, di € 12.700,24 (dodicimilasettecento/24) e presentato altresì la documentazione richiesta dal Disciplinare di gara ai fini della stipula della presente Convenzione, la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;



- e) il Fornitore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate al successivo articolo 32 "Accettazione espressa clausole contrattuali";
- f) con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- g) la presente Convenzione non è fonte di obbligazioni per la Direzione regionale Centrale Acquisti nei confronti del Fornitore; la medesima Convenzione rappresenta, in ogni caso, le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Aziende Sanitarie con l'emissione dei relativi Ordinativi di fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione;
- h) i singoli contratti verranno conclusi a tutti gli effetti tra le singole Aziende Sanitarie, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura

**TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

- 1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati, il Capitolato tecnico ed i relativi allegati, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l'Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale e fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 2

Definizioni

- 1. Nell'ambito della presente Convenzione si intende per:
 - a) **Atti di gara:** il Disciplinare di gara e relativi allegati, il Capitolato tecnico e relativi allegati concernenti la "*Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta a minor impatto ambientale, ai sensi del D.M. 24/12/2015, per l'affidamento della fornitura di ausili per incontinenti ad assorbimento occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio*";

- b) **Aziende Sanitarie:** le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Lazio nell'ambito dei cui territori di competenza il Fornitore si impegna a prestare i servizi richiesti;
- c) **Aziende Sanitarie contraenti:** le Aziende Sanitarie della Regione che, ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, emettono Ordinativi di Fornitura;
- d) **Convenzione:** il presente Atto, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- e) **Fornitore:** il soggetto risultato aggiudicatario, che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di fornitura;
- f) **Ordinativo di fornitura (contratto):** il documento, con il quale le Aziende Sanitarie comunicano la volontà di acquisire le forniture oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
- g) **Sito:** lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo <http://www.centraleacquisti.regione.lazio.it> dedicato e gestito dalla Regione Lazio – Direzione regionale Centrale Acquisti;

Articolo 3

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'erogazione delle forniture oggetto della Convenzione è, pertanto, regolata:
 - a) dalle clausole contenute nella presente Convenzione e dagli atti di gara, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica dell'aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni riportati sul sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - c) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
 - d) dalle disposizioni di cui al d.lgs. 50/2016, e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - e) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti della "Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta a minor impatto ambientale, ai sensi del D.M. 24/12/2015, per l'affidamento della fornitura di ausili per incontinenti ad assorbimento

occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio” prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest’ultimo ed espressamente accettate dalla Regione Lazio.

3. Le clausole della presente Convenzione saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente, contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere azioni volte all’incremento del corrispettivo pattuito ovvero, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi dei prodotti oggetto della fornitura migliorative per il Fornitore medesimo, ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale.
4. In ordine all’esecuzione contrattuale, resta nell’esclusiva competenza della Regione Lazio, la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:
 - a) gestione dell’eventuale contenzioso legato alla procedura di gara;
 - b) custodia della documentazione tecnica dei prodotti oggetto di fornitura;
 - c) stesura e sottoscrizione della presente Convenzione con il Fornitore (non vincolante in assenza di Ordinativi di fornitura da parte delle Aziende Sanitarie).mentre resta nell’esclusiva competenza di ciascuna Azienda Sanitaria:
 - d) emissione di Ordinativi di fornitura;
 - e) ricevimento fatture e relativi pagamenti;
 - f) gestione dei rapporti negoziali, e dell’eventuale contenzioso, conseguenti all’esecuzione degli Ordinativi di fornitura.

Articolo 4

Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina, comprensiva delle modalità di conclusione ed esecuzione, applicabile ai contratti concernenti la fornitura di ausili per incontinenti ad assorbimento con consegna ospedaliera occorrenti alle Aziende Sanitarie.
2. Con la sottoscrizione della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie, a fornire i prodotti oggetto del presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell’Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalle stesse Aziende Sanitarie contraenti mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile, pari a Euro 302.386,62 (trecentoduemilatrecentoottantasei/62) IVA esclusa.
3. Tale importo massimo spendibile è stato calcolato sulla base dell’offerta economica presentata dal Fornitore in sede di gara.

4. Nel caso di esaurimento, prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione, dell'importo massimo spendibile indicato al comma 2 del presente articolo, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo in conformità a quanto previsto dall'articolo 106, comma 12, d.lgs. 50/2016. Sono altresì ammesse le varianti agli Ordinatori di fornitura secondo quanto previsto dall'articolo 106 del d.lgs 50/2016.

Articolo 5

Utilizzo della Convenzione

1. L'utilizzo della Convenzione comporta la registrazione al Sito da parte delle Aziende Sanitarie, tramite proprio rappresentante.
2. Le Aziende Sanitarie utilizzano la Convenzione mediante l'emissione di Ordinatori di fornitura sottoscritti digitalmente dal soggetto di cui al comma 1 del presente articolo o suo delegato ed inviati al Fornitore, nei quali sarà indicato il valore della fornitura oggetto dell'Ordine; il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinatori di fornitura con le modalità di cui al successivo articolo 6.
3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinatori di fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinatori non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.

Articolo 6

Modalità di conclusione degli Ordinatori di fornitura

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Aziende Sanitarie si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinatori di fornitura inviati dalle stesse Aziende Sanitarie.
2. Gli Ordinatori di fornitura devono essere firmati digitalmente e inviati esclusivamente tramite la piattaforma di e-procurement di cui al Sito gestito dalla Regione Lazio. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinatori di fornitura che pervengano in modalità alternative a quella descritta nel presente articolo. È fatta salva l'ipotesi di cui al successivo comma 5.
3. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro alle Aziende Sanitarie, attraverso il Sito, dell'Ordine di fornitura ricevuto.
4. Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordine di fornitura, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi con le modalità di seguito stabilite e comunque descritte nel Capitolato tecnico e relativi allegati e nell'Offerta Tecnica del Fornitore, esattamente nei luoghi indicati delle Aziende Sanitarie.

5. Su espressa indicazione della Regione Lazio, in caso di mancata possibilità di temporaneo utilizzo della piattaforma di e-procurement, le Aziende Sanitarie e il Fornitore saranno autorizzati, rispettivamente, ad emettere e ricevere ordinativi di fornitura con modalità alternative a quelle previste dal presente articolo.

Articolo 7

Durata

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, la presente Convenzione ha una durata di 18 (diciotto) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione.
2. Tale durata può essere rinnovata, su comunicazione scritta della Regione Lazio, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine di durata, l'importo massimo spendibile non sia stato esaurito, fino al raggiungimento del medesimo.
3. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata della Convenzione o della sua proroga, sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, la Convenzione verrà considerata conclusa.
4. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Aziende Sanitarie possono aderire alla Convenzione, per emettere Ordinativi di fornitura.
5. Le singole prestazioni ed i relativi servizi richiesti dalle Aziende Sanitarie mediante gli Ordinativi di fornitura avranno una durata corrispondente a 36 (trentasei) mesi a decorrere dall'emissione dell'Ordinativo di fornitura.
6. Le Aziende Sanitarie si riservano, qualora prima della scadenza della presente Convenzione non sia stato possibile individuare il nuovo aggiudicatario con procedura ad evidenza pubblica, di disporre la proroga degli Ordinativi di fornitura alle condizioni originarie, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza pubblica. In tal caso il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Committente. La proroga è subordinata a condizione risolutiva che ne limiti l'efficacia al periodo antecedente all'intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

Articolo 8

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto

della Convenzione, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. La procedura di gara ha ad oggetto mere forniture di prodotti nonché servizi connessi per i quali, consideratane la natura, ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 26 del d.lgs. 81/2008 e s.m., non è stato redatto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza, in quanto non sussiste per tale ipotesi l'obbligo di cui all'articolo 26, comma 3, del medesimo Decreto. Resta inteso che qualora la singola Azienda Sanitaria ritenga che, con specifico riferimento ai luoghi in cui si svolge la singola prestazione, possano sussistere rischi da interferenza, procederà alla redazione del documento che, sottoscritto per accettazione dal Fornitore, integrerà il presente Contratto.
3. E' comunque onere del Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso
4. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale, integralmente e a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara e nell'Offerta Tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara, pena l'applicazione delle penali di cui oltre e/o la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Azienda Sanitaria potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di fornitura da essa stessa emesso.
5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dalla Convenzione, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie contraenti, o, comunque, della Regione Lazio, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

7. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Aziende Sanitarie e/o da terzi autorizzati.
9. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle Aziende Sanitarie e/o alla Regione Lazio, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di fornitura.
10. Resta espressamente inteso che la Regione Lazio non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle Aziende Sanitarie.
11. Inoltre, ogni Azienda Sanitaria contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di fornitura da ciascuna emessi.

Articolo 9

Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
 - a) garantire la continuità della fornitura presa in carico coordinandosi anche con l'ausilio del Responsabile del Procedimento con eventuali Fornitori a cui è subentrato;
 - b) fornire i prodotti oggetto della gara, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione alle condizioni, livelli e modalità stabilite negli atti di gara e di quanto dichiarato dal Fornitore nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa, anche se non espressamente riportati nella presente Convenzione;
 - c) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Regione Lazio e dall'Azienda Sanitaria contraente, per quanto di rispettiva ragione;
 - d) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Regione Lazio ed all'Azienda Sanitaria contraente, per quanto di specifica competenza, di monitorare la conformità delle forniture ai parametri di qualità predisposti ed alle norme previste nel Capitolato Tecnico;
 - e) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi referenti;

- f) manlevare e tenere indenne la Regione Lazio, nonché le Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalla non corretta esecuzione della fornitura.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura dei prodotti oggetto della gara in tutti i luoghi che verranno indicati dall'Azienda Sanitaria contraente nell'ambito territoriale dell'Azienda Sanitaria medesima.
3. Il Fornitore dovrà documentare la fornitura eseguita con le modalità definite dagli atti di gara e concordate prima dell'avvio della fornitura medesima.
4. Il Fornitore, secondo le modalità e condizioni riportate negli atti di gara e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica presentata, dovrà prestare, oltre alla consegna, i servizi connessi alla fornitura di seguito sommariamente elencati, il cui corrispettivo è incluso nel prezzo corrisposto dalle Aziende sanitarie:
- Servizio di reportistica;
5. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a ciascuna Azienda Sanitaria contraente in formato elettronico, le fatture relative a ciascuna consegna e tutti i dati e la documentazione comprovante la fornitura oggetto della fatturazione.

Articolo 10

Modalità e termini di esecuzione della fornitura

1. Per l'esecuzione della fornitura richiesta in ciascun Ordinativo di fornitura emesso dalle singole Aziende Sanitarie, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi con le modalità descritte negli atti di gara e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica del Fornitore.
2. Il fornitore è obbligato a dare esecuzione a richieste di consegna il cui valore economico non risulti essere complessivamente inferiore a € 200,00, IVA esclusa, salvo diverso accordo scritto tra il fornitore e l'Azienda Sanitaria.
3. Il fornitore entro 1 giorno lavorativo dalla ricezione della richiesta di consegna dovrà dare riscontro all'Azienda sanitaria richiedente, comunicando la data prevista di consegna nel rispetto dei termini indicati a seguire. Il fornitore si impegna, altresì, a contattare telefonicamente e/o tramite e-mail i referenti indicati nell'Ordinativo o nella richiesta di consegna, con un preavviso di almeno 1 giorno lavorativo rispetto alla data prevista, per convenire modalità ed orari di consegna.
4. Il Fornitore si obbliga a consegnare gli ausili in porto franco, al luogo indicato dall'Azienda Sanitaria, entro e non oltre 7 giorni lavorativi dalla data di emissione della richiesta di consegna.
5. Nel caso in cui il Fornitore non effettui la consegna dei prodotti in urgenza nel termine stabilito di 2 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine di consegna, l'Azienda Sanitaria contraente, a

decorrere dal giorno successivo alla scadenza del detto termine di consegna, potrà procedere all'acquisto presso terzi di tutti o parte dei prodotti non consegnati, considerate le esigenze di interesse pubblico e la necessità di concludere celermente la fornitura.

6. Nel caso in cui il ritardo della consegna dei prodotti siano riconducibili a cause di sopraggiunta e dimostrata impossibilità per il Fornitore di rispettare i tempi previsti, l'Azienda Sanitaria contraente si riserva la facoltà di acquistare i relativi prodotti presso altri fornitori, nel rispetto della normativa vigente in materia di procedure di scelta del contraente, con diritto di rivalsa della medesima Azienda Sanitaria contraente su qualsiasi credito presente o pregresso vantato dal fornitore medesimo per i conseguenti eventuali maggiori oneri.
7. In tutte le ipotesi di restituzione al Fornitore dei prodotti consegnati (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i casi di consegna in ritardo dei prodotti, consegna di quantità di prodotti eccedenti quelle richieste) l'Azienda Sanitaria contraente metterà a disposizione del Fornitore i prodotti da ritirare garantendo il loro deposito presso propri locali per un periodo di 3 (giorni) giorni a decorrere dalla menzionata richiesta.
8. Il Fornitore dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti in eccedenza o non accettati, concordando con l'Azienda Sanitaria contraente le modalità di ritiro. Il Fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che i prodotti potrebbero subire durante il deposito, oltre i 15 (quindici) giorni di deposito garantiti.
9. Nel caso in cui i prodotti resi o da restituire siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all'emissione della nota di credito. Ciascuna nota di credito dovrà riportare chiara indicazione della relativa fattura, del numero di protocollo assegnato dall'Azienda Sanitaria contraente all'ordine cui la fattura si riferisce e dell'eventuale numero di ordine assegnato dal Fornitore alla fornitura.
10. La merce in qualsiasi modo rifiutata, anche se tolta dall'imballaggio e/o dalla confezione originale, sarà ritirata a cura e spese del Fornitore, che dovrà provvedere alla sostituzione della medesima, senza alcun aggravio di spesa. Il Fornitore è tenuto alla sostituzione dei prodotti contestati (difformità di qualità) entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione. Dopo quindici giorni lavorativi l'Azienda Sanitaria contraente potrà procedere allo smaltimento dei prodotti a spese del Fornitore, dandone preventiva comunicazione scritta a mezzo fax al Fornitore stesso.
11. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Azienda sanitaria contraente.
12. L'erogazione della fornitura si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuna esclusa.

13. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione della fornitura deve avvenire secondo quanto previsto negli atti di cui al punto 1.
14. Ove si verificano inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nel Capitolato tecnico, non imputabili all'Azienda Sanitaria, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie si riservano di applicare le penali di cui al successivo articolo 16 "Penali".

Articolo 11

Verifica e controllo quali/quantitativo

1. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Regione Lazio ed alle Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
2. Il controllo quali-quantitativo della fornitura viene effettuato dal Responsabile o suo delegato presso la Struttura ordinante dell'Azienda Sanitaria contraente. In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti previsti dal presente capitolato e relativi atti di gara, si potrà procedere alla restituzione della merce secondo le modalità indicate nel Capitolato tecnico.
3. La Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti hanno comunque la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante il periodo di efficacia della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.

Articolo 12

Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'Azienda Sanitaria contraente per l'affidamento della fornitura e dei servizi ad essa connessi oggetto del presente contratto sono calcolati sulla base del costo dei singoli prodotti indicato nell'Offerta economica.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alla fornitura di prodotti conformi a quelli offerti in sede di gara e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente.
3. Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del



presente appalto, ivi comprese le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione dell'appalto.

4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati. Il valore di aggiudicazione resterà fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura.
6. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. L'Azienda Sanitaria contraente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (articolo 1460 c.c.).
7. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nell'Ordinativo di fornitura; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di fornitura si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite PEC, dalle Aziende Sanitarie contraenti.

Articolo 13

Fatturazione e pagamenti

1. Le fatture relative ai corrispettivi di cui al precedente articolo saranno emesse per ciascuna consegna in ottemperanza alle prescrizioni stabilite dal Regolamento approvato con Decreto del Commissario Ad Acta n. U00308 del 3 luglio 2015 e modificato con DCA n. U00032 del 30 gennaio 2017, allegato e da considerarsi parte integrante della presente Convenzione. Le parti contraenti, sottoscrivendo la presente Convenzione, accettano pienamente il contenuto del suddetto regolamento e si obbligano ad applicarlo in ogni sua parte.
2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, intestata all'Azienda Sanitarie contraente e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il riferimento alla presente Convenzione, al singolo Ordinativo di fornitura, al CIG e alle prestazioni cui si riferisce e relativi prezzi.
3. Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull'importo netto dovuto di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 50/2016, riporterà solamente l'importo troncato alle prime due cifre

decimali senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate dall'Azienda Sanitaria soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione della verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Resta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria di concordare con il Contraente ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.

4. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente indicato all'articolo seguente. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito indicate nella presente Convenzione; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Articolo 14

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'articolo 3 della l. 136/2010, presso cui i pagamenti dovranno essere effettuati è il seguente: IBAN IT12L010051540000000004509 presso B.N.L. Pescara.
Tutti gli altri conti corrente dedicati e le persone che possono disporre di detti conti sono comunicati con separata comunicazione come da disposizione L. 136/2010
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Regione Lazio e alle Aziende Sanitarie contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'articolo 3, comma 7, l. 136/2010.
4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 9 bis, della l. 136/2010.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della L. 136/2010.

Articolo 15

Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 16

Penali

1. In caso di inadempimento o ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante o all'Azienda Sanitaria ovvero non causato da forza maggiore o da caso fortuito, nell'esecuzione della fornitura o dei servizi ad essa connessi rispetto a quanto stabilito dalla presente Convenzione, dagli atti di gara e dall'Offerta Tecnica del Fornitore, saranno applicate al Fornitore medesimo le seguenti penali:
- a) In caso di ritardo nella trasmissione alle Aziende Sanitarie della reportistica di cui al paragrafo 4.1 del Capitolato tecnico, rispetto al termine stabilito, o in caso di consegna di dati incompleti e/o comunque difformi rispetto alle prescrizioni indicate, sarà applicata una penale pari allo 0,05 per mille del valore annuale dell'Ordinativo di fornitura, IVA esclusa, per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino al trentesimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine;
 - b) In caso di ritardo nella trasmissione alla Stazione Appaltante della reportistica di cui al paragrafo 4.1 del Capitolato tecnico, rispetto al termine stabilito, o in caso di consegna di dati incompleti e/o comunque difformi rispetto alle prescrizioni indicate, sarà applicata una penale pari allo 0,05 per mille del valore annuale della Convenzione, IVA esclusa, per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino al trentesimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine;

- c) In caso di ritardo nella consegna dei prodotti, rispetto al termine stabilito o a quello diversamente pattuito tra le parti, sarà applicata una penale pari al 5 per cento del valore della fornitura oggetto di contestazione, IVA esclusa, per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino al ventesimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine;
 - d) In caso di ritardo nell'integrazione della consegna quantitativamente inferiore al dovuto, rispetto al termine stabilito, sarà applicata una penale pari al 5 per cento del valore della fornitura oggetto di contestazione, IVA esclusa, per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino al ventesimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine;
 - e) In caso di ritardo nel ritiro e sostituzione di fornitura caratterizzata da difformità qualitativa, rispetto al termine stabilito, sarà applicata una penale pari al 5 per cento del valore della fornitura oggetto di contestazione, IVA esclusa, per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino al ventesimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine.
 - f) Per tutto quanto non espressamente previsto nei punti precedenti, in caso di esecuzione della prestazione o dei servizi ad essa connessi in modalità difformi rispetto a quanto previsto nella documentazione di gara e nell'offerta tecnica del Fornitore, sarà applicata una penale compresa, a seconda della gravità dell'inadempimento rilevato, tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille del valore dell'Ordinativo di fornitura, IVA esclusa per ogni ipotesi di mancato adempimento.
- 2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al comma precedente, verranno contestati per iscritto al Fornitore dalla Regione Lazio o dall'Azienda Sanitaria Contraente; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio della Regione Lazio o dell'Azienda Sanitaria contraente che avranno richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
 - 3. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
 - 4. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Regione Lazio e singola Azienda Sanitaria Contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
 - 5. Le Aziende Sanitarie potranno applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del contratto.

6. È fatta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico dell'aggiudicatario.
7. L'Azienda Sanitaria potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.
8. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte del Committente, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità. In particolare, nei casi di cui al comma 1 lettere da a) a e), decorso il termine massimo di ritardo ivi previsto, l'Azienda Sanitaria contraente, oltre all'applicazione della penale, potrà risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), addebitando al contraente inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto dei beni oggetto del contratto.
9. Considerata la particolarità del prodotto, si intende sospesa l'applicazione di penali nel caso in cui la mancata consegna o il ritardo siano dipendenti da indisponibilità di prodotto correlata a problematiche non dipendenti dalla volontà del fornitore.

Articolo 17

Cauzione definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del d.lgs. 50/2016, ha costituito a favore della Regione Lazio e delle Aziende Sanitarie una garanzia fideiussoria, incondizionata ed irrevocabile e prodotta con sottoscrizione autenticata da parte di notaio, la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 c.c., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.

3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 16 "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura da essa derivanti, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Regione Lazio e delle Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
5. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80%. A tal fine le Aziende Sanitarie contraenti comunicano alla Regione Lazio, di norma semestralmente, l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
6. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte della Regione Lazio.
7. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Regione Lazio.
8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente la Convenzione e l'Ordinativo di fornitura.

Articolo 18

Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, sia venuto a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Regione Lazio, nonché le Aziende Sanitarie contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Regione Lazio delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal d.lgs.196/2003 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 19

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Aziende Sanitarie contraenti e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa, per l'intera durata del rapporto contrattuale, stipulata a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Aziende Sanitarie contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di fornitura.
3. Il Fornitore dichiara che il massimale della polizza assicurativa, non inferiore ad € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00), si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività del rapporto contrattuale, e prevede la rinuncia dell'assicuratore, sia nei confronti di Regione Lazio, sia delle Aziende Sanitarie contraenti, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto

previsto dall'articolo 1901 c.c., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1983 c.c.

4. Resta inteso che l'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di fornitura si risolveranno di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
5. Resta altresì ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni causati, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 20

Risoluzione e clausola risolutiva espressa

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all'inadempimento, dalla Regione Lazio e/o dall'Azienda Sanitaria contraente, per quanto di propria competenza, ciascuna di queste ultime avrà la facoltà di considerare risolti di diritto la Convenzione e/o il relativo Ordinativo di fornitura e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.
2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'articolo 108 del d.lgs. 50/2016, l'Azienda Sanitaria contraente può risolvere di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, i singoli Ordinativi di fornitura nei seguenti casi:
 - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - c) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore del contratto;
 - d) nei casi previsti dall'articolo 14 "Tracciabilità dei flussi finanziari";
 - e) nei casi di cui all'articolo 15 "Trasparenza";
 - f) nel caso di cui all'articolo 16, comma 9, "Penali";
 - g) nei casi di cui all'articolo 18 "Riservatezza";

- h) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di fornitura, ai sensi dell'articolo 19 "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - i) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti di cui all'articolo 23 "Divieto di cessione del contratto e dei crediti";
 - j) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Aziende Sanitarie, ai sensi dell'articolo 24 "Brevetti industriali e diritti d'autore".
3. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' articolo 108 del d.lgs. 50/2016, la Regione Lazio, oltre che nelle ipotesi di cui al precedente comma, può risolvere di diritto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:
- a) nel caso in cui almeno 3 (tre) Aziende Sanitarie contraenti abbiano risolto il proprio Ordinativo di fornitura ai sensi dei precedenti commi 1 e 2;
 - b) qualora anche a seguito dell'avvio della terza fase di controllo di cui all'articolo 11 "Verifica e controllo quali/quantitativo" emergano ulteriori difformità tra *performance* dichiarate e valori riscontrati in sede di controllo affidato ad apposito laboratorio autorizzato;
 - c) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
4. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Aziende Sanitarie.
5. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di fornitura, la Regione Lazio e/o le Aziende Sanitarie hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di fornitura risolto/i.
6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Azienda Sanitaria contraente e/o della Regione Lazio al risarcimento dell'ulteriore danno.
7. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, quest'ultima o le Aziende Sanitarie contraenti si avvarranno della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con

funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.

8. Ai sensi dell'art. 92, commi 3 e 4, del d.lgs. 159/2011, essendo trascorso il termine di giorni 30 dalla richiesta effettuata dalla Stazione Appaltante nei confronti della Prefettura competente in merito all'informativa antimafia, trova applicazione nel caso di specie quanto disposto dall'articolo medesimo ed il presente contratto deve intendersi soggetto a condizione risolutiva in caso di sopraggiunta informazione interdittiva antimafia ad esito dell'istruttoria prefettizia o per fatti accertati successivamente alla stipula, con conseguente recesso dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Articolo 21

Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dall'articolo 109 del d.lgs. 50 del 2016, la Regione Lazio e/o le Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione e/o dai singoli Ordinativi di fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - b) gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi d.lgs. 81/2008;
 - c) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante la presente Convenzione e/o ogni singolo rapporto attuativo.
3. Si conviene altresì che le singole Aziende Sanitarie contraenti, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potranno recedere in tutto o in parte dal proprio Ordinativo di fornitura nell'ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziare nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino

sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall'ulteriore durata del medesimo Ordinativo di fornitura. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso.

4. L'Azienda Sanitaria contraente, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Azienda che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dall'Ordinativo di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC.
5. L'Azienda Sanitaria contraente può altresì recedere, per giusta causa per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo Ordinativo di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
6. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..
7. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Aziende Sanitarie contraenti.
8. Qualora la Regione Lazio receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli ordinativi di fornitura già emessi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 6 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi

Articolo 22

Subappalto

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 23

Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lett. d), n. 2, d.lgs. 50/2016.
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Azienda Sanitaria contraente, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 13, del d.lgs 50/2016.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Aziende Sanitarie contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 24

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Regione Lazio e/o delle Aziende Sanitarie contraenti un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenni la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Regione Lazio e delle medesime Aziende Sanitarie contraenti.
3. La Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma. In caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Aziende Sanitarie contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Regione Lazio e/o Aziende Sanitarie contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 25

Responsabile della fornitura

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. Evelino Tramontin il



Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Regione Lazio nonché di ciascuna Azienda Sanitaria contraente.

2. I dati di contatto del Responsabile della Fornitura sono: numero telefonico 335 7389976, numero di fax 085 4501282, indirizzo e-mail tramontin.e@fatergroup.com
3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della fornitura, dovrà darne immediata comunicazione alla Regione Lazio nonché a ciascuna Azienda Sanitaria contraente.

Articolo 26

Nuovi prodotti

1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente le Aziende Sanitarie contraenti sulla evoluzione tecnologica dei prodotti oggetto della Convenzione e delle possibili variazioni e/o integrazioni alla prestazione oggetto della medesima Convenzione, ferme restando le stesse condizioni economiche di aggiudicazione.
2. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare le variazioni e/o integrazioni che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune, fermo restando i prezzi unitari offerti da parte del Fornitore aggiudicatario.

Articolo 27

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'articolo 13 del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato ed alle finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale previste dal Decreto medesimo.
2. La Regione Lazio, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue nel rispetto della suddetta normativa i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Aziende Sanitarie contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. In ogni caso le Aziende Sanitarie contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla Regione Lazio, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse

all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli articoli 31 e ss. del d.lgs. 196/2003.
5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'articolo 7 del d.lgs. 196/2003.
6. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la Regione Lazio risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 d.lgs. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal d.lgs. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:
 - nell'adempire all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal d.lgs. 196/2003;
 - nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'articolo 13 del d.lgs. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
 - nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;
 - nel trasmettere alla Regione Lazio, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 7 e ss. del d.lgs. 196/2003 che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire alla Regione Lazio stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal d.lgs. 196/2003;
 - nel fornire altresì alla Regione Lazio tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
 - nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;

- nel consentire alla Regione Lazio, in quanto titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

Articolo 28

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata con firma digitale.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, per bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Aziende Sanitarie contraenti per legge.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 29

Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento

1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'articolo 110 del d.lgs. 50/2016.

Articolo 30

Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Regione Lazio è competente in via esclusiva il Foro di Roma.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Aziende Sanitarie contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente. è competente in via esclusiva il Foro in cui ha sede il Committente.

Articolo 31

Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e comunque, qualunque modifica alla presente convenzione non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle

clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte delle Aziende Sanitarie contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni della presente Convenzione prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Articolo 32

Accettazione espressa clausole contrattuali

1. Il sottoscritto GIOVANNI CAFFORIO, in qualità di PROCURATORE SPECIALE e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., dando atto che l'unica sottoscrizione finale della convenzione è da considerarsi quale doppia sottoscrizione delle presenti clausole, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzo della Convenzione), Articolo 7 (Durata), Articolo 8 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 10 (Modalità e termini di esecuzione della fornitura), Articolo 11 (Verifica e controllo quali/quantitativo), Articolo 12 (Corrispettivi), Articolo 14 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 15 (Trasparenza), Articolo 16 (Penali), Articolo 17 (Cauzione definitiva), Articolo 18 (Riservatezza), Articolo 19 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 20 (Risoluzione e clausola risolutiva espressa), Articolo 21 (Recesso), Articolo 22 (Subappalto), Articolo 23 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 24 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 26 (Nuovi prodotti), Articolo 27 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 28 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 30 (Foro competente), Articolo 31 (Clausola finale).

* Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i.



Per il Fornitore

F.to Il Rappresentante Legale GIOVANNI CAFFORIO

Per la Regione LAZIO

F.to Il Direttore pro tempore della Direzione regionale Centrale Acquisti



DISCIPLINA UNIFORME DELLE MODALITA' DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO DEI CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI, DELLE AZIENDE OSPEDALIERE, DELLE AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE, DEGLI IRCCS PUBBLICI, DELL'AZIENDA ARES 118 E DELLA FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA.

Art. 1 – Definizioni e allegati

1.1 Salvo quanto diversamente indicato nel presente regolamento, le definizioni qui riportate e utilizzate con lettera maiuscola o minuscola, al singolare o al plurale, con testo normale o grassetto avranno il seguente significato:

“Aziende Sanitarie”: le Aziende Sanitarie locali, le Aziende Ospedaliere, le Aziende Ospedaliere Universitarie, gli IRCCS pubblici, l'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata.

“Strutture”: i soggetti giuridici assoggettati all'obbligo di autorizzazione per l'esercizio di attività sanitaria nonché all'obbligo di accreditamento per l'erogazione di prestazioni sanitarie in favore di terzi beneficiari in nome e per conto e con onere a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR).

“Fornitore/Prestatore di beni e servizi”: i soggetti che forniscono beni o prestano servizi in favore delle Aziende Sanitarie.

“Parte privata”: la Struttura o il Fornitore/Prestatore di beni e servizi che intrattiene rapporti con le Aziende Sanitarie sulla base di specifici accordi o contratti.

“Contratto”: il negozio giuridico (accordo o contratto), e i relativi atti amministrativi ad esso presupposti e collegati, che legittima l'erogazione delle prestazioni sanitarie, da parte delle Strutture provvisoriamente o definitivamente accreditate, nelle varie tipologie assistenziali, nonché la fornitura di beni e/o servizi da parte dei Fornitori/Prestatori di beni e servizi, insorto con le Aziende Sanitarie a far data dalla pubblicazione del Decreto del Commissario *ad acta* per il Piano di Rientro dal disavanzo sanitario che adotta il presente regolamento.

“Crediti”: i crediti derivanti dal Contratto, come definito nel punto precedente, relativi a tutte le fatture, note di credito e note di debito emesse nei confronti delle Aziende Sanitarie, in conformità alla normativa vigente, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi dal presente regolamento.

“Fattura”: indica ciascuna Fattura, Nota di Credito o Nota di Debito emessa dalla Parte privata in formato elettronico, ai sensi della normativa vigente, e gestita obbligatoriamente attraverso il Sistema Pagamenti.

“Fattura di Acconto”: indica la Fattura mensile emessa, ove spettante, dalla Parte privata in formato elettronico ai sensi della normativa vigente e gestita obbligatoriamente attraverso il Sistema Pagamenti, avente ad oggetto l'importo relativo alle **funzioni assistenziali-ospedaliere di cui al comma 2 dell'art. 8 *sexies* del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e/o alle funzioni di didattica e ricerca di cui al comma 2 dell'art. 7 del D. Lgs. 517/99 e s.m.i., alla**

distribuzione di farmaci (File F), valorizzata con un importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale del valore previsto per l'anno di riferimento come finanziamento riconosciuto per i maggiori costi sostenuti per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere, e/o da un importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale del valore previsto quale finanziamento per i maggiori costi sostenuti per lo svolgimento delle funzioni di didattica e di ricerca connesse ad attività assistenziali indicato nell'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'Azienda Sanitaria competente per territorio, e/o da un importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di un quota percentuale del valore riconosciuto quale rimborso per la distribuzione dei farmaci (File F) indicato nell'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'Azienda Sanitaria competente per territorio;

Tale Fattura potrà essere emessa dalla Struttura dall'ultimo giorno del mese a cui si riferisce l'acconto (si precisa che le suddette quote percentuali sono definite negli accordi/contratti di budget).

"Fattura di Saldo": indica la Fattura emessa, ove spettante, dalla Parte privata in formato elettronico ai sensi della normativa vigente, e gestita obbligatoriamente attraverso il Sistema Pagamenti, avente ad oggetto l'importo relativo allo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere di cui al comma 2 dell'art. 8 sexies del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i e di didattica e ricerca di cui al comma 2 dell'art. 7 del D.lgs. 517/99 e s.m.i., nonché per la distribuzione di farmaci (File F), valorizzata, con un importo pari al saldo, comunicato dalla Direzione Salute e Politiche Sociali, calcolato sul totale dei maggiori costi sostenuti nell'anno di riferimento, nei limiti delle risorse assegnate per lo stesso anno, per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere e/o per le funzioni di didattica e ricerca, ferma restando l'eventuale rendicontazione di costi sostenuti laddove previsto dalla normativa vigente, e/o sul totale dell'effettivo valore riconosciuto per la distribuzione diretta dei farmaci (File F) effettuata nell'anno di riferimento, al netto dell'importo delle Fatture di Acconto emesse nel corso dell'anno di riferimento e degli abbattimenti applicati in esito ai controlli automatici e/o esterni sul complesso delle prestazioni erogate dalla Struttura, nel caso non ancora recuperati. Tale Fattura è emessa dalla Struttura entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura del bilancio di esercizio di competenza, secondo i termini e le indicazioni forniti dalla Regione.

"Sistema di Interscambio" (di seguito SDI): il sistema informatico di supporto al processo di ricezione e successivo inoltro delle Fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie, nonché alla gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi, anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.

"Sistema Pagamenti": il sistema informatico finalizzato alla dematerializzazione del processo e al monitoraggio dell'intero ciclo passivo delle Aziende Sanitarie, dalla fase di sottoscrizione degli accordi/contratti di budget e/o di trasmissione dell'ordine elettronico fino alla fase di chiusura contabile dei crediti, che consente, anche attraverso l'integrazione con lo SDI, la gestione delle fasi e dei dati oggetto del presente regolamento. Tale sistema è raggiungibile dal

sito della Regione Lazio, all'indirizzo internet <http://www.regione.lazio.it>, nell'Area Sanità/Crediti verso SSR.

"Data Consegna Fattura": è la data di rilascio, da parte del Sistema di Interscambio della ricevuta di consegna, secondo quanto previsto al paragrafo 4 dell'allegato B al DM 55/2013, che rappresenta la data di riferimento per il calcolo dei termini previsti per la liquidazione/certificazione e il pagamento delle fatture immesse nel Sistema Pagamenti a seguito dall'entrata in vigore della norma che regola la Fatturazione Elettronica. Nel caso di Fornitori/ Prestatori di beni e servizi esclusi dall'applicazione della norma sulla fatturazione elettronica, indica il giorno di effettiva immissione delle fatture nel Sistema Pagamenti e, anche in questo caso, rappresenta la data di riferimento per il calcolo dei termini previsti per la liquidazione/certificazione e il pagamento delle fatture stesse.

"Liquidazione": è la procedura amministrativa effettuata dagli uffici competenti dell'Azienda Sanitaria al fine di verificare, ai sensi della normativa vigente, la correttezza formale e sostanziale del Credito risultante dall'accertamento della conformità dei beni, dei servizi e delle prestazioni ricevuti e fatturati rispetto a quelli richiesti e ordinati, nonché la regolarità amministrativo contabile delle fatture stesse, e, nel caso delle Strutture, la conformità delle prestazioni al titolo di autorizzazione e di accreditamento, nel rispetto del limite massimo di finanziamento, a completamento delle procedure di accertamento nei termini indicati dalla Determinazione dirigenziale n. D1598 del 07 giugno 2006, dalla Determinazione dirigenziale n. D2804 del 2007 e ss.mm.ii. nonché da ogni altra disposizione nazionale e regionale.

"Certificazione": attestazione del Credito come certo, liquido ed esigibile, a fronte della Liquidazione della Fattura, anche in caso, ove previsto, di Fattura di Acconto e di Fattura di Saldo, effettuata dagli uffici competenti dell'Azienda Sanitaria, rappresentata sul Sistema Pagamenti dalle Fatture, o parte di esse, poste in stato "Liquidata" con generazione dell'**Atto di Certificazione**.

"Atto di Certificazione": il report, in formato PDF, visualizzato dalla Parte privata e dall'eventuale Cessionario nel Sistema Pagamenti, contenente l'elenco delle Fatture oggetto di Liquidazione con specificazione dell'importo di ciascun Credito Certificato, con tale importo intendendosi l'importo, in linea capitale totale o parziale, certificato per ciascuna Fattura.

"Data di Pagamento": l'ultimo giorno del mese in cui cade il 60° giorno dalla **Data Consegna** della relativa Fattura, entro cui l'Azienda Sanitaria procederà, al pagamento dei Crediti Certificati.

"Cessionari": indica i Cessionari *pro-soluto* o *pro-solvendo* dei Crediti derivanti dal Contratto, che devono accettare anch'essi, espressamente e integralmente nell'Atto di Cessione, i termini e le condizioni del presente regolamento.

Le Fatture possono assumere, ai fini del presente regolamento, i seguenti stati:

"Ricevuta": è lo stato in cui si trova la Fattura inviata al Sistema Pagamenti da parte dello SDI, a seguito dell'esito positivo dei controlli da quest'ultimo effettuati.

"Prelevata": è lo stato in cui si trova la Fattura dopo il suo prelevamento dal Sistema Pagamenti da parte dell'Azienda Sanitaria.

"Registrata": è lo stato in cui si trova la Fattura dopo la registrazione in contabilità da parte dell'Azienda Sanitaria.

"Respinta": è lo stato in cui si trova la Fattura a seguito di rifiuto da parte dell'Azienda Sanitaria, a fronte di irregolarità formali della stessa. In questo caso, la Parte privata avrà la possibilità di rettificare i dati irregolari e/o erronei presenti nella Fattura Respinta, trasmettendo una nuova fattura debitamente corretta, recante la stessa data e lo stesso numero di documento di quella che si intende rettificare.

"Bloccata": è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito di un blocco motivato da condizioni che ostacolano la procedura di Liquidazione e di Certificazione da parte dell'Azienda Sanitaria di competenza, ovvero la riscontrata inadempienza a seguito di verifica effettuata ai sensi dell'Art.48-bis del DPR 602/73 e/o a seguito di verifica ai sensi del D.M. 24 ottobre 2007.

"Liquidata": è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, al termine della procedura di Liquidazione e Certificazione effettuata da parte degli uffici competenti dell'Azienda Sanitaria che attesta la Certificazione del Credito.

"In pagamento": è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito dell'avvio della procedura di pagamento, con conseguente visualizzazione nel "Report in Pagamento" disponibile nel Sistema Pagamenti. Con l'attivazione di tale stato e la relativa visualizzazione nel "Report in Pagamento", non è più possibile opporre l'eventuale cessione del Credito all'Azienda Sanitaria.

"Pagata": è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, una volta effettuato il bonifico da parte del Tesoriere, con conseguente visualizzazione nel "Report Pagato" disponibile nel Sistema Pagamenti.

"Chiusa": è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito delle scritture contabili di chiusura effettuate dalla Azienda Sanitaria a fronte di pagamenti o note di credito.

Art. 2 – Oggetto e finalità del regolamento

2.1 Il presente regolamento disciplina in maniera uniforme la procedura e le modalità di fatturazione, trasmissione, Liquidazione, Certificazione e pagamento delle Fatture oggetto dei Contratti, come qui definiti, gestite obbligatoriamente attraverso il Sistema Pagamenti.

2.2 Il presente regolamento si applica a tutti gli accordi, contratti e negozi giuridici tra una Parte privata e una o più Aziende Sanitarie, insorti a far data dalla pubblicazione del Decreto del Commissario ad acta per il Piano di Rientro dal disavanzo sanitario che adotta il presente regolamento.

2.3 Per adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica, il Sistema Pagamenti ha il ruolo di intermediario delle Aziende Sanitarie per

ricevere e veicolare dal/al Sistema di Interscambio tutte le Fatture emesse nei confronti delle Aziende stesse.

2.4 Le Aziende Sanitarie hanno la competenza esclusiva in ordine alla Liquidazione e Certificazione dei Crediti derivanti da Fatture oggetto dei Contratti definiti ai sensi del presente regolamento.

2.5 Le Parti private e l'eventuale Cessionario, da un lato, e le Aziende Sanitarie, dall'altro, con la sottoscrizione del Contratto accettano pienamente il contenuto del presente regolamento, che ne forma parte integrante.

2.6 La Regione prende atto delle intese raggiunte tra le Aziende Sanitarie, la Parte privata e l'eventuale Cessionario e partecipa con un ruolo di coordinamento e supporto tecnico, monitorando che il procedimento di pagamento avvenga in modo uniforme, senza prestare alcuna garanzia e senza assumere alcun impegno, né diretto né indiretto, o a titolo di garanzia, in relazione ai pagamenti stessi, quale azione dovuta a seguito della Certificazione del Credito.

Art. 3 – Manifestazione di volontà e ammissibilità dei crediti

3.1 La Parte privata, prima dell'emissione della Fattura, provvede alla propria registrazione nel Sistema Pagamenti nonché alla sottoscrizione, tramite firma digitale, di apposita dichiarazione che attesti l'avvenuta accettazione del presente regolamento.

3.2 A seguito del ricevimento della Fattura da parte dell'Azienda Sanitaria, i Crediti, ad eccezione di quelli indicati al successivo punto 3.3, saranno regolati secondo i termini di Certificazione e pagamento previsti al successivo Art. 4, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- (i) le Fatture siano emesse nei confronti dell'Azienda Sanitaria con la quale intercorre il rapporto giuridico;
- (ii) i Crediti siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità della Parte privata o del Cessionario, ove sia intervenuta la cessione, e gli stessi non siano stati a loro volta oggetto di mandati all'incasso, pegno, sequestro, pignoramento o altri diritti o vincoli da parte della Parte privata e/o del Cessionario in favore di terzi, né siano soggetti ad altre pattuizioni contrattuali con soggetti terzi che, in qualsivoglia modo, ne possano impedire o condizionare la libera disponibilità da parte della Parte privata e/o del Cessionario;
- (iii) siano rispettate le procedure previste dal presente regolamento per l'invio all'Azienda Sanitaria delle Fatture relative ai Crediti.

3.3 L'Azienda Sanitaria, la Parte privata e/o il Cessionario si danno reciprocamente atto che sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i Crediti:

- (i) derivanti da Fatture relative a prestazioni non finanziate attraverso il Fondo Sanitario (es. fatture derivanti da prestazioni socio-assistenziali, fatture derivanti da attività socio-sanitaria di competenza dei Comuni);

- (ii) derivanti da Fatture relative a prestazioni di beni e servizi acquisiti a fronte di finanziamenti a destinazione vincolata e quindi non finanziate attraverso il Fondo Sanitario (es. le fatture finanziate in c/capitale, le fatture finanziate con fondi delle Aziende Sanitarie, le fatture finanziate con fondi Ministeriali, ecc.), che dovrà essere comunque gestita attraverso il Sistema Pagamenti unicamente quale strumento di trasmissione nei confronti dell'Azienda Sanitaria competente;
- (iii) derivanti da Fatture emesse da Farmacie che emettono anche DCR (Distinta Contabile Riepilogativa), ovvero relative a prestazioni di assistenza farmaceutica;
- (iv) derivanti da Fatture relative a crediti prescritti.

Art. 4 – Trasmissione delle Fatture e Procedura di Liquidazione, Certificazione e pagamento dei Crediti

4.1. Le Strutture, devono, a pena di inammissibilità, inviare all'Azienda Sanitaria tutte le Fatture relative ai Crediti oggetto dei Contratti, come definiti nel presente regolamento, unicamente in formato elettronico mediante l'immissione nel Sistema Pagamenti, che effettua per loro conto, in conformità alla normativa vigente, la trasmissione/ricezione nei confronti del Sistema di Interscambio. Il solo invio elettronico risulta sufficiente al fine degli adempimenti fiscali, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente. Le Strutture, inoltre, ai fini del completamento delle procedure di accertamento delle prestazioni rese e di Liquidazione delle Fatture, devono emettere una Fattura mensile per ciascuna tipologia di prestazione sanitaria ed eseguire le procedure indicate nelle disposizioni nazionali e regionali.

4.2 Le Strutture, ai fini dell'emissione delle Fatture nei confronti delle Aziende Sanitarie, devono obbligatoriamente utilizzare il Sistema Pagamenti, secondo le modalità indicate nell'Accordo/Contratto di budget sottoscritto, che, a far data dal 1 gennaio 2017, dovrà prevedere le seguenti fattispecie:

- (A) per le prestazioni erogate in regime di assistenza territoriale, fatturazione in base alla produzione effettivamente erogata nel mese di riferimento;
- (B) per le prestazioni erogate in regime di assistenza ospedaliera, assistenza specialistica e assistenza specialistica ambulatoriale nell'ambito della rete di urgenza ed emergenza, fatturazione in base alla produzione effettivamente erogata nel mese di riferimento;
- (C) per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere di cui al comma 2 dell'art. 8 *sexies* del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e di didattica e ricerca di cui al comma 2 dell'art. 7 del D.lgs. 517/99 e s.m.i., nonché per la distribuzione di farmaci (File F), fatturazione in acconto e saldo.

4.3 Si specificano di seguito, nel dettaglio, le fattispecie sopra elencate:

- (A) *Per le Prestazioni erogate in regime di assistenza territoriale, ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le prestazioni neuropsichiatriche, terapeutiche riabilitative, socio-riabilitative, ex art. 26 L. 833/78, soggetti che esercitano l'attività di Hospice, residenze sanitarie assistenziali, centri diurni, l'emissione di una Fattura mensile per ciascuna tipologia di prestazione sanitaria, di importo pari alla produzione effettivamente erogata nel corso del mese di riferimento, nei limiti delle risorse assegnate per il medesimo anno di riferimento.*
- (B) *Per le Prestazioni erogate in regime di assistenza ospedaliera (a titolo esemplificativo e non esaustivo, le prestazioni per acuti, di riabilitazione post-acuzie, lungodegenza, neonato sano) e di assistenza specialistica (a titolo esemplificativo e non esaustivo, le prestazioni relative a laboratorio analisi, APA, risonanza magnetica, altra specialistica, dialisi, radioterapia, osservazione breve intensiva – OBI, specialistica ambulatoriale nell'ambito della rete di urgenza ed emergenza) l'emissione di (i) una Fattura mensile per ciascuna tipologia di prestazione sanitaria, di importo pari alla produzione effettivamente erogata nel corso del mese di riferimento, nei limiti delle risorse assegnate per l'anno di riferimento, (ii) e, ove spettante, una Fattura mensile di importo pari alla produzione effettivamente erogata in relazione a specifiche tipologie di prestazioni soggette a rimborso (a titolo esemplificativo e non esaustivo, dialisi, neonato sano, radioterapia, OBI, ecc.), (iii) e, ove spettante, una Fattura annuale relativa alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate nell'ambito della Rete di Emergenza e urgenza;*
- (C) *per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere di cui al comma 2 dell'art. 8 sexies del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e di didattica e ricerca di cui al comma 2 dell'art. 7 del D.lgs. 517/99 e s.m.i., nonché per la distribuzione di farmaci (File F), l'emissione, ove spettante, di:*
- una fattura mensile (Fattura di Acconto) di importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale del valore assegnato per l'anno di riferimento, come finanziamento riconosciuto per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere, di cui al comma 2 dell'art. 8 sexies del D.lgs. 502/1992 e s.m.i.;
 - una fattura mensile (Fattura di Acconto) di importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale del valore del finanziamento per i maggiori costi sostenuti per lo svolgimento delle funzioni di didattica e di ricerca connesse ad attività assistenziali di cui all'art. 7, comma 2, del D.lgs. 517/99 e s.m.i., indicato nell'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'Azienda Sanitaria competente per territorio;
 - una fattura mensile (Fattura di Acconto) di importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale del valore del rimborso riconosciuto per la distribuzione dei farmaci (File F), indicato nell'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'Azienda Sanitaria competente per territorio.

Le suddette percentuali sono definite in sede di accordo/contratto di budget.

Tale Fattura potrà essere emessa dalla Struttura dall'ultimo giorno del mese a cui si riferisce l'acconto.

una fattura (**Fattura di Saldo**), di importo pari al saldo, comunicato dalla Direzione Salute e Politiche Sociali, calcolato:

- ✓ sul totale dei maggiori costi sostenuti nell'anno di riferimento, nei limiti delle risorse assegnate per lo stesso anno, per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere di cui al comma 2 dell'art. 8 *sexies* del D.lgs. 502/1992 e s.m.i, ferma restando la rendicontazione dei costi sostenuti laddove previsto dalla normativa vigente;
- ✓ sul totale del finanziamento assegnato nell'anno di riferimento per le funzioni di didattica e ricerca di cui all'art. 7, comma 2, del D.lgs. 517/99 e s.m.i.;
- ✓ sul totale dell'effettivo valore riconosciuto per la distribuzione diretta dei farmaci (File F) effettuata nell'anno di riferimento;

gli importi di saldo sono determinati al netto dell'importo delle Fatture di Acconto emesse per l'anno di riferimento nonché degli abbattimenti applicati in esito ai controlli automatici e/o esterni non ancora recuperati. Tale Fattura dovrà essere emessa dalla Struttura entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura del bilancio di esercizio di competenza, secondo i termini e le indicazioni forniti dalla Regione.

Qualora la produzione riconoscibile per l'esercizio di competenza, entro i limiti massimi di finanziamento fissati, in relazione allo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere e di didattica e ricerca nonché alla distribuzione di farmaci (File F), risulti eccedente il totale Certificato e/o pagato con le Fatture di Acconto, l'Azienda Sanitaria dovrà recuperare gli importi non dovuti a valere sulle prime Fatture utili liquidabili emesse dalla Struttura, inerenti a qualsiasi tipologia di prestazione sanitaria, non ancora oggetto di Certificazione.

4.4 I Fornitori/Prestatori di beni e servizi devono, a pena di inammissibilità, inviare alle Aziende Sanitarie tutte le Fatture relative ai Crediti oggetto dei Contratti, come definiti nel presente regolamento, unicamente in formato elettronico, mediante l'immissione delle stesse, in conformità alla normativa vigente, direttamente nel Sistema di Interscambio, che provvede a sua volta a trasmettere le Fatture al Sistema Pagamenti, ovvero, mediante l'immissione nel Sistema Pagamenti, che esegue per loro conto la trasmissione/ricezione nei confronti del Sistema di Interscambio. I soggetti esclusi dall'applicazione della norma sulla fatturazione elettronica, devono inviare alle Aziende Sanitarie tutte le Fatture relative ai Crediti oggetto dei Contratti, come definiti nel presente regolamento, unicamente in formato elettronico mediante l'immissione nel Sistema Pagamenti. In ogni caso, il solo invio elettronico risulta sufficiente al fine degli adempimenti fiscali, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.

Al fine di facilitare la predisposizione della fattura elettronica nonché la liquidazione e la certificazione della stessa, è necessario indicare in ogni fattura, ove esistente, il numero e la data dell'ordine di acquisto nonché il numero e la data del Documento di Trasporto.

4.5 L'Azienda Sanitaria, purché siano state rispettate le condizioni previste all'Art. 3, nonché le procedure indicate nel presente regolamento, si impegna a concludere il procedimento di Liquidazione e Certificazione delle Fatture oggetto dei Contratti, **entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla Data Consegna Fattura.**

4.6 Successivamente alla Certificazione dei Crediti da parte dell'Azienda Sanitaria, nel caso in cui:

- (i) le relative Fatture, o parte di esse, siano già nello stato "in pagamento", l'Azienda Sanitaria non potrà sollevare, nei confronti della Parte privata, alcuna contestazione in relazione ai Crediti oggetto di Certificazione;
- (ii) le relative Fatture risultino cedute, l'Azienda Sanitaria non potrà sollevare, nei confronti dei Cessionari, alcuna eccezione, ivi inclusa l'eccezione di compensazione o sospendere o rifiutare il pagamento ai sensi del presente regolamento, per ragioni connesse all'inadempimento della Parte privata alle proprie obbligazioni contributive, ovvero a quelle derivanti dal presente regolamento, nonché all'inadempimento o ad altra condotta della Parte privata, in relazione ai Crediti vantati dalla stessa nei confronti dell'Azienda Sanitaria, fermo restando quanto previsto al successivo art. 5.

Quanto sopra esposto si applica fatti salvi i casi di sequestro e impregiudicato il diritto dell'Azienda Sanitaria di non certificare i Crediti in caso di irregolarità della Fattura e/o contestazione della prestazione resa, fermo restando l'obbligo dell'Azienda Sanitaria di dare comunicazione, attraverso l'utilizzo delle apposite funzionalità presenti nei propri sistemi di gestione contabile, in merito alla motivazione della mancata certificazione della stessa entro i termini di cui al precedente punto 4.3.

4.7 L'Azienda Sanitaria, al fine di certificare il Credito, deve inoltre verificare la posizione della Parte privata, secondo quanto disposto dal D.M. 24 ottobre 2007 e dal citato Art. 48-bis del DPR 602/73. Nel caso di Cessione del Credito, la Certificazione varrà quale accettazione della Cessione, se comunicata secondo le modalità di cui al successivo Art. 6, e l'importo certificato dovrà intendersi, eventualmente, al netto delle somme richieste da Equitalia, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, ovvero al netto delle somme oggetto di pignoramento presso terzi diversi da Equitalia.

4.8 L'Azienda Sanitaria, terminata la procedura di Liquidazione, procede al pagamento dei Crediti Certificati entro la Data di Pagamento, corrispondente all'ultimo giorno del mese in cui cade il 60° giorno dalla Data Consegna Fattura.

4.9 In caso di pagamento nei termini di cui al precedente punto 4.8 non decorrono interessi, fino alla Data di Pagamento come definita ai sensi del presente regolamento. Qualora l'Azienda

Sanitaria proceda al pagamento dei Crediti Certificati oltre 10 giorni dalla Data di Pagamento l'Azienda è tenuta a corrispondere alla Parte privata o all'eventuale Cessionario, che ne facciano espressa richiesta scritta, gli interessi calcolati al tasso previsto dalla normativa vigente sull'ammontare capitale dei Crediti Certificati, senza capitalizzazione, dal giorno successivo alla Data di Pagamento fino alla data di effettivo pagamento.

4.10 Resta fermo che, qualora la Parte privata risulti inadempiente alle verifiche Equitalia e/o DURC, i termini di cui ai precedenti punti 4.5 (Liquidazione e Certificazione) e 4.8 (Pagamento) devono intendersi sospesi durante il tempo previsto per l'espletamento delle procedure Equitalia e/o DURC.

4.11 Al fine di consentire alla Parte privata di regolarizzare eventuali situazioni di inadempienza risultanti dalle verifiche effettuate per l'espletamento delle suddette procedure, sarà inviata specifica comunicazione che segnala lo stato di inadempienza comunicato da Equitalia S.p.A. e/o dagli Enti previdenziali.

Art. 5 – Rettifiche, recuperi e compensazioni

5.1 Nel caso di cui al precedente Art. 4. punto 4.6, qualora l'Azienda Sanitaria abbia proceduto ad un'erronea Certificazione, la stessa deve procedere alla rettifica degli importi Certificati e/o pagati erroneamente, procedendo con la compensazione sulle prime Fatture utili liquidabili ma non ancora oggetto di Certificazione, dandone debita comunicazione alla Parte privata; in mancanza di Fatture utili liquidabili, l'Azienda Sanitaria deve procedere alla richiesta di restituzione delle somme erroneamente percepite dalla Parte privata.

5.2 Qualora l'Azienda Sanitaria abbia proceduto ad un erroneo pagamento a favore della Parte privata e/o all'eventuale Cessionario, la stessa deve procedere al recupero dei relativi importi, procedendo con la compensazione sui primi pagamenti dovuti al soggetto che ha ricevuto l'erroneo pagamento, il quale riceverà debita indicazione delle fatture sulle quali è stato effettuato detto recupero, fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 6, punto 6.1.

5.3 Relativamente alle Strutture, qualora a seguito della valorizzazione dei controlli automatici e/o dei controlli esterni, il totale Certificato e/o pagato per l'esercizio di competenza, risulti eccedente il totale riconosciuto per lo stesso esercizio, entro i limiti massimi di finanziamento e al netto degli abbattimenti applicati in esito ai suddetti controlli, successivamente all'effettuazione delle comunicazioni previste dalla normativa vigente, l'Azienda Sanitaria procederà a recuperare eventuali importi Certificati e/o pagati erroneamente a valere sulle prime Fatture utili liquidabili, emesse dalla Struttura, non ancora oggetto di Certificazione, fermo restando quanto previsto al successivo punto 5.4.

5.4 All'esito del procedimento di controllo sulle prestazioni erogate, qualora, effettuate le verifiche, emerga un importo da recuperare, l'Azienda Sanitaria, entro 60 giorni dalla conclusione del procedimento di controllo o, in caso di controlli effettuati dalla Regione, entro 60 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da parte della Regione,

(i) **relativamente agli importi derivanti dai valori concordati tra le parti**, richiede alla Struttura, l'emissione di una nota di credito e procede al recupero applicando la compensazione con Crediti dovuti, oggetto delle prime Fatture utili emesse dalla Struttura non ancora in stato "Liquidata"; in attesa dell'emissione della nota di credito da parte della Struttura, l'Azienda Sanitaria provvede a sospendere, su Crediti dovuti, l'erogazione di importi pari a quelli concordati, attraverso l'apposizione dello specifico motivo di blocco sulle prime fatture utili emesse dalla Struttura non ancora in stato "Liquidata";

(ii) **relativamente agli importi derivanti dai valori non concordati tra le parti**, in attesa della definizione del procedimento amministrativo di cui alla vigente normativa regionale sui controlli e/o di quello giudiziale ove promosso, provvede a sospendere, su Crediti dovuti, l'erogazione di importi pari a quelli non concordati, attraverso l'apposizione dello specifico motivo di blocco sulle prime fatture utili emesse dalla Struttura non ancora in stato "Liquidata", richiedendo la relativa Nota di Credito.

5.5 La Struttura, relativamente agli importi derivanti dai valori concordati all'esito dei controlli, a seguito della richiesta dell'Azienda Sanitaria, deve emettere ed inviare a quest'ultima la nota di credito di cui al precedente punto 5.4 (i), entro e non oltre 60 gg. dalla ricezione della richiesta.

5.6 La liquidazione e/o l'avvenuto saldo non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli effettuati sull'attività erogata, risultassero non dovute in tutto o in parte.

5.7 Il recupero delle somme derivante dai controlli (automatici e/o esterni) effettuati sull'attività erogata non può essere soggetto ad alcuna limitazione temporale, salvo i limiti prescrizionali di legge, trattandosi di atto dovuto derivante dall'accertato inadempimento contrattuale della Struttura alla corretta erogazione delle prestazioni sanitarie. Nel caso in cui gli importi da recuperare siano eccessivamente rilevanti e gravosi per la Struttura, l'Azienda Sanitaria potrà pattuire una dilazione, rateizzando le somme; in tal caso verranno applicati gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c..

5.8 Si precisa che il procedimento di controllo sulle prestazioni sanitarie è suscettibile di determinare il recupero dei relativi valori e delle conseguenti somme entro il periodo prescrizionale di legge successivo all'erogazione delle prestazioni, ferma restando, in ogni caso, la responsabilità di cui all'art. 1218 c.c. e il relativo eventuale obbligo del risarcimento del danno.

Art. 6 – Obblighi della Parte privata e/o del Cessionario

6.1 La Parte privata e/o l'eventuale Cessionario si impegnano a rimborsare all'Azienda Sanitaria qualsiasi somma non dovuta, per qualsivoglia motivo, che sia stata pagata per errore. Tale rimborso dovrà avvenire sul conto corrente indicato dall'Azienda Sanitaria e/o dalla Regione Lazio, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di accredito sul conto corrente della Parte privata e/o dell'eventuale Cessionario delle somme non dovute.

6.2 In caso di mancata restituzione nei predetti termini, l'Azienda Sanitaria avrà il diritto di compensare l'importo che deve essere restituito dalla Parte privata e/o dall'eventuale Cessionario con i successivi pagamenti dovuti dall'Azienda Sanitaria ad uno di tali soggetti; qualora non sia possibile procedere alla compensazione, la Parte privata e/o l'eventuale Cessionario sono tenuti a corrispondere all'Azienda Sanitaria - ogni eccezione rimossa ed in aggiunta al ristoro di ogni spesa o costo (anche legali) sostenuti e/o danno eventualmente subito dall'Azienda stessa - gli interessi sull'importo da rimborsare, calcolati al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c., maturati a decorrere dal 15° giorno successivo alla data di ricezione della richiesta di restituzione, inviata a mezzo posta elettronica certificata, sino alla data di effettivo soddisfo.

6.3 Le Fatture emesse dalle Strutture, relative a prestazioni oggetto di accordo/contratto di budget, dovranno essere emesse unicamente in formato elettronico mediante la compilazione delle maschere web previste dal Sistema Pagamenti per la generazione della fattura formato "fattura PA" di cui alla normativa vigente, e dovranno essere trasmesse all'Azienda Sanitaria esclusivamente attraverso il Sistema Pagamenti, che provvederà all'invio/ricezione nei confronti del Sistema di Interscambio.

6.4 Nel caso in cui la Struttura, per qualsivoglia motivo, non rispetti l'obbligo di invio delle Fatture secondo la suindicata procedura, e trasmetta, invece, direttamente attraverso il Sistema di Interscambio all'Azienda Sanitaria una o più Fatture, ad esclusione delle Fatture indicate al precedente Art. 3, punto 3.3, non sarà possibile procedere alla Liquidazione/Certificazione e al pagamento delle stesse. Resta inteso che, in tal caso, non saranno dovuti gli interessi di mora.

6.5 Nel caso in cui la Struttura trasmetta all'Azienda Sanitaria una o più Fatture relative ai Contratti, oltre che attraverso il Sistema Pagamenti anche direttamente attraverso il Sistema di Interscambio, sarà considerato quale documento contabile valido esclusivamente quello immesso nel Sistema Pagamenti, non ritenendo valide le ulteriori Fatture ricevute dal Sistema di Interscambio; in tal caso è facoltà dell'Azienda Sanitaria applicare una penale pari al 5% dell'importo della stessa Fattura.

6.6 La Parte privata e/o l'eventuale Cessionario non possono cedere a terzi, in tutto o in parte, Fatture per interessi maturati e maturandi, spese o altri accessori, ivi incluse note di credito e note di debito, relative ai Crediti, separatamente dall'ammontare capitale dei predetti Crediti. In caso di violazione di tale disposizione, tali soggetti perdono il diritto alla corresponsione di tali interessi (qualora dovuti).

6.7 La Parte privata, anche nel caso di invio da parte dei Fornitori/Prestatori di beni e servizi delle Fatture direttamente allo SDI, si impegna a rispettare gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, assumendo a proprio carico tutte le obbligazioni previste dal dettato normativo e dichiarando pertanto sul Sistema Pagamenti, mediante sottoscrizione con firma digitale a norma Digit PA, nella sezione a ciò

dedicata, il conto o i conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, per il pagamento dei Crediti oggetto del presente regolamento, nonché ad indicare in ciascuna Fattura unicamente uno di tali conti correnti.

6.8 I Fornitori/Prestatori di beni e servizi che effettuino l'invio delle Fatture direttamente allo SDI, si obbligano ad indicare in ciascuna Fattura il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, dichiarato sul Sistema Pagamenti come espressamente previsto nel precedente punto 6.7, nonché a comunicare tramite il Sistema Pagamenti tutte le informazioni relative agli adempimenti e agli obblighi contenuti nel presente regolamento.

6.9 La Parte privata si obbliga a dare evidenza, tramite il Sistema Pagamenti, di ogni intervenuta variazione/modificazione soggettiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo, cessioni del ramo d'azienda, fusioni, incorporazioni, ecc.), ivi comprese le ipotesi disciplinate dall'art. 116 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

6.10 La Parte privata è tenuta obbligatoriamente ad osservare il presente regolamento con riferimento a tutti gli accordi, contratti e negozi giuridici insorti con una o più Aziende Sanitarie, a far data dall'entrata in vigore del regolamento stesso, nonché a seguire le procedure tecniche contenute nel Manuale Utente e gli eventuali aggiornamenti dello stesso, di volta in volta pubblicati nell'Area Sanità/Crediti verso SSR/ Sistema Pagamenti, raggiungibile dal sito web della Regione Lazio all'indirizzo internet <http://www.regione.lazio.it>.

6.11 La Parte privata deve riportare nell'area "Anagrafica e Contratti" del Sistema Pagamenti, gli stessi dati anagrafici e identificativi indicati nel Contratto, che deve aggiornare in caso di intervenute variazioni.

6.12 La Parte privata si impegna a non presentare sulla Piattaforma Elettronica per la Certificazione dei Crediti predisposta dal MEF istanza per la certificazione delle Fatture, qualora le stesse siano state già oggetto di certificazione tramite il Sistema Pagamenti.

Art. 7 – Cessione dei Crediti

7.1 La Parte privata o il Cessionario può cedere, agli Istituti di Credito o Finanziari di cui alla Legge n. 52/91 e s.m.i., ovvero a soggetti terzi, i Crediti nella loro esclusiva e incondizionata titolarità, notificando all'Azienda Sanitaria l'atto di cessione e immettendo copia integrale dello stesso in formato digitale nel Sistema Pagamenti, **entro 5 giorni dalla notifica della cessione.**

7.2 Gli atti di cessione devono essere necessariamente predisposti nel rispetto delle forme previste dalla vigente normativa e la cessione deve essere notificata all'Azienda Sanitaria mediante consegna, a mezzo ufficiale giudiziario o, in alternativa (a scelta del cedente e del Cessionario), a mezzo piego raccomandato aperto, di un estratto del relativo atto di cessione, contenente l'elenco delle Fatture oggetto di cessione.

7.3 Gli atti di cessione devono, altresì, essere trasmessi in formato digitale, mediante l'inserimento degli stessi, nel termine di cui al precedente punto 7.1, nel Sistema Pagamenti, collegando ciascuna Fattura al relativo atto di cessione.

7.4 Si precisa che in caso di retrocessione è obbligo dell'ultimo Cessionario intervenuto liberare le Fatture precedentemente collegate alla cessione per la quale è stata notificata all'Azienda Sanitaria la retrocessione stessa, a tal fine è necessario procedere all'immissione, nel Sistema Pagamenti, della copia integrale in formato digitale della documentazione attestante la retrocessione, nonché selezionando tale documento all'atto di rimozione delle Fatture dalla precedente cessione.

7.5 Le cessioni e le retrocessioni non sono opponibili all'Azienda Sanitaria in caso di mancato collegamento, all'interno del Sistema Pagamenti, di ciascuna Fattura al relativo atto di cessione o alla relativa retrocessione, ancorché le stesse siano state notificate all'Azienda Sanitaria in conformità alla normativa vigente.

7.6 Resta inteso che non è più possibile cedere o retrocedere le Fatture oggetto dei Contratti dal momento in cui risultano elencate nel "Report in Pagamento", disponibile sul Sistema Pagamenti; infatti, dal momento in cui la Fattura assume lo stato "in pagamento", non è più possibile collegarla, sul Sistema Pagamenti, alla cessione o alla retrocessione, che, pertanto, non sono opponibili all'Azienda Sanitaria relativamente a tale Fattura.

7.7 Gli atti di cessione, nonché gli estratti notificati ai sensi del presente Articolo, per essere validi, devono contenere obbligatoriamente l'accettazione espressa da parte di ciascun Cessionario di tutti i termini del presente regolamento, che devono intendersi vincolanti per lo stesso, ovvero, per ciascun ulteriore Cessionario intervenuto, nell'eventualità di successive cessioni dei crediti stessi a terzi.

7.8 Le cessioni devono avere ad oggetto l'importo capitale non disgiunto da tutti i relativi accessori di legge maturati e maturandi e qualsivoglia costo e/o onere pertinente agli stessi ivi incluse le note di debito e le note di credito, fatto salvo quanto previsto dalla Legge n. 190/2014 in tema di scissione dei pagamenti.

7.9 Ai fini di una corretta identificazione del titolare del credito, l'Azienda Sanitaria che intenda rifiutare l'avvenuta cessione, deve comunicarlo al cedente e al Cessionario attraverso il Sistema Pagamenti. L'Atto di Certificazione vale quale accettazione della cessione e, come indicato al precedente art. 4, punto 4.7, l'importo certificato viene riconosciuto, eventualmente, al netto delle somme richieste da Equitalia S.p.A. ovvero oggetto di pignoramento presso terzi diversi da Equitalia.

7.10 Le Fatture oggetto di cessione, in assenza di pagamento, possono essere considerate insolute da parte dei Cessionari soltanto dopo che siano decorsi 180 giorni dalla data di Certificazione delle stesse.

7.11 In caso di mancato rispetto delle procedure sopra previste, sono considerati liberatori i pagamenti effettuati sulla base dei dati immessi e delle indicazioni presenti sul Sistema Pagamenti.



CONVENZIONE AUSILI incontinenti ospedaliera

Ja

	Lotto	ASI	Valore totale
AUSILI incontinenti ospedaliera - ODF adulti Roma 1	3	Roma 1	210.586,6800
AUSILI incontinenti ospedaliera - ODF adulti Roma 2	3	Roma 2	228.169,2870
	3	Roma 3	96.085,5192
	3	Roma 4	163.934,9100
	3	Roma 5	153.564,0000
	3	Roma 6	172.959,9000
	3	Frosinone	184.437,8730
	3	Latina	372.195,6000
	3	Rieti	150.985,2600
	3	Viterbo	115.692,9000
	3	IFO	39.677,5170
	3	INMI	23.370,0000
	3	S'Andrea	78.782,4450
	3	S. Giovanni	129.075,0000
	3	PTV	197.067,0000
	3	PUI	173.394,0000
			2.489.977,89
AUSILI incontinenti ospedaliera - ODF bambini Roma 1	4	Roma 1	13.288,6920
AUSILI incontinenti ospedaliera - ODF bambini Roma 2	4	Roma 2	28.871,2920
	4	Roma 3	13.153,5360
	4	Roma 4	3.766,9500
	4	Roma 5	9.360,0000
	4	Roma 6	14.622,0000
	4	Latina	18.237,0000
	4	Frosinone	15.865,2000
	4	Rieti	6.336,0000
	4	Viterbo	8.424,0000
	4	S'Andrea	481,4250
	4	S. Giovanni	16.875,0000
	4	PTV	135,5250
	4	PUI	152.970,0000
			302.386,62

Data _____

Alla Paul Hartmann S.p.a.
hartmann.ufficiogare@pec.it
epc Direzione Regionale Centrale Acquisti
sanitacentraleacquisti@regione.lazio.legalmail.it

OGGETTO: Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta a minor impatto ambientale, ai sensi del D.M. 24/12/2015, per l'affidamento della fornitura di ausili per incontinenti (Lotto 1) – Emissione Ordinativo di Fornitura domiciliare della Azienda Sanitaria _____

La sottoscritta Azienda Sanitaria _____, con sede in _____, via _____, codice fiscale _____, indirizzo _____, mail _____, riferimento _____, punto ordinante _____, di seguito denominata AS,

attraverso l'emissione del presente Ordinativo di Fornitura aderisce alla Convezione per la fornitura di ausili per incontinenti domiciliare (lotto 1), stipulata dalla Regione Lazio in data _____, repertorio _____ con l'**Aggiudicatario Paul Hartmann S.p.a.**, con sede legale, in Via della Metallurgia, 12 - 37139 Verona, C.F. 07179150151, P.IVA 02136540230, il cui Responsabile della fornitura è il Dott. Giovanni Renna.

Di seguito si riportano le informazioni relative al presente Ordinativo di Fornitura.

Informazioni Ordinario di fornitura	
Codice CIG	681735427E
CIG Derivato	
Denominazione Lotto	Lotto 1 – Fornitura ausili per incontinenti ad assorbenza per adulti e bambini con consegna

Informazioni Ordinativo di fornitura	
	domiciliare Area 1
Durata Ordinativo di Fornitura	36 mesi
Valore presunto Ordinativo di Fornitura (su 36 mesi di fornitura)	_____ euro, IVA esclusa, come risultante dall'Allegato 1-bis
Estremi Deliberazione adesione a Convenzione Quadro	
Indirizzo di fatturazione	
Codice unico ufficio per la fatturazione elettronica - IPA	

L'ordinativo è emesso in un'unica soluzione, per tutta la durata della fornitura, a partire dalla data di emissione e fino alla scadenza fissata nei successivi 36 mesi.

L'esecuzione dell'ordinativo di fornitura avverrà attraverso i termini e le modalità prescritte dal Capitolato tecnico di gara.

Per l'Azienda Sanitaria _____

Dott./Dott.ssa _____

Allegati:

Allegato I-bis: Dettaglio ordinativo di fornitura

Allegato 1 all'Ordinativo di Fornitura

Fornitura ausili per incontinenti ad assorbenza per adulti con consegna ospedaliera (Lotto 3) -

Dattaglio dell'ordinativo di fornitura

ALLEGATO N. 5 di N. PAG. 3 di 10

Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	Costo utente forfettario (€, iva esclusa)	Numero utenti (*)	N. Giornate (*)
1.1	Fornitura domiciliare ausili per incontinenti	0,4490	0	0
(*) Inserire il valore richiesto riferito ad un anno di fornitura		Valore annuo (€, iva esclusa)		
		Valore 36 mesi (€, iva esclusa)		

la

Allegato 1 all'Ordinativo di Fornitura

Fornitura ausili per incontinenti ad assorbenza per adulti con consegna ospedaliera (Lotto 3) -

Dattaglio dell'ordinativo di fornitura

ALLEGATO N. 5 di N.
PAG. 4 di 10

Valore annuo (€, iva esclusa)
0
0
0

la

Data

Alla Fater spa
venditeospedaliere@pec-fater.it
 epc Direzione Regionale Centrale Acquisti
sanitacentraleacquisti@regione.lazio.legalmail.it

OGGETTO: Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta a minor impatto ambientale, ai sensi del D.M. 24/12/2015, per l'affidamento della fornitura di ausili per – Emissione Ordinativo di Fornitura ospedaliera adulti della Azienda Sanitaria (Lotto 3)

La sottoscritta Azienda Sanitaria _____, con sede in _____, via _____, codice fiscale _____, indirizzo mail _____, riferimento punto ordinante _____, di seguito denominata AS,

attraverso l'emissione del presente Ordinativo di Fornitura aderisce alla Convezione per la fornitura di ausili per incontinenti ospedaliera adulti (lotto 3), stipulata dalla Regione Lazio in data _____, repertorio _____ con l'**Aggiudicatario Fater spa**, sede in Pescara, via A. Volta, 10 – 65129, codice fiscale 01323030690, p.iva 01282360683, il cui Responsabile della fornitura è il Sig. Evelino Tramontin.

Di seguito si riportano le informazioni relative al presente Ordinativo di Fornitura.

Informazioni Ordinativo di fornitura	
Codice CIG	6817370FAE
CIG Derivato	
Denominazione Lotto	Lotto 3 – Fornitura ausili per incontinenti ad assorbenza per adulti con consegna ospedaliera
Durata Ordinativo di Fornitura	36 mesi
Valore presunto Ordinativo di Fornitura (su 36 mesi di fornitura)	_____, euro, IVA esclusa, come risultante dall'Allegato I

1 

Informazioni Ordinativo di fornitura	
Estremi Deliberazione adesione a Convenzione Quadro	
Indirizzo di fatturazione	
Codice unico ufficio per la fatturazione elettronica - IPA	

L'ordinativo è emesso in un'unica soluzione, per tutta la durata della fornitura, a partire dalla data di emissione e fino alla scadenza fissata nei successivi 36 mesi.

L'esecuzione dell'ordinativo di fornitura avverrà attraverso l'emissione di Richieste di consegna nelle quali verranno specificate l'indicazione dei prodotti richiesti, i relativi quantitativi, la/e sede/i di consegna.

Per l'Azienda Sanitaria _____

Dott./Dott.ssa _____

Allegati:

Allegato I: Dettaglio ordinativo di fornitura

Allegato 1 all'Ordinativo di Fornitura

Fornitura ausili per incontinenti ad assorbenza per adulti con consegna ospedaliera (Lotto 3) -

Dattaglio dell'ordinativo di fornitura

ALLEGATO N. 5 di N.
PAG. 7 di 10

Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	Prezzo Unitario (€, iva esclusa)	Quantità annuale (*)	Valore annuo (€, iva esclusa)
3.1	Pannolone a mutandina ft Extra grande tipo giorno (Ric. 09.30.04.003)	0,17	0	0
3.2	Pannolone a mutandina ft Grande tipo giorno (Ric. 09.30.04.003)	0,1653	0	0
3.3	Pannolone a mutandina ft medio tipo giorno (09.30.04.006)	0,1409	0	0
3.4	Pannolone a mutandina ft piccolo tipo giorno (09.30.04.009)	0,1215	0	0
3.5	Pannolone a mutandina ft Extra grande tipo notte (Ric. 09.30.04.003)	0,2334	0	0
3.6	Pannolone a mutandina ft grande tipo notte (09.30.04.003)	0,2334	0	0
3.7	Pannolone a mutandina ft medio tipo notte (09.30.04.006)	0,1799	0	0
3.20	Pannolone sagomato Formato grande (09.30.04.012)	0,0752	0	0
3.21	Pannolone sagomato Formato medio (09.30.04.015)	0,0427	0	0
3.27	Pannolone rettangolare formato unico con barriera (09.30.04.021)	0,0589	0	0
3.35	Traversa salva materasso rimboccabile formato cm. 80 x cm 180 (18.12.15.003)	0,1258	0	0
3.36	Traversa salvamaterasso non rimboccabile formato cm. 60 X cm. 90 (18.12.15.006)	0,1105	0	0
(*) Inserire il quantitativi richiesti riferiti ad un anno di fornitura		Valore annuo (€, iva esclusa)		0
		Valore 36 mesi (€, iva esclusa)		0

Data _____

Alla **Fater spa**
venditeospedaliere@pec-fater.it
 epc **Direzione Regionale Centrale Acquisti**
sanitacentraleacquisti@regione.lazio.legalmail.it

OGGETTO: Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta a minor impatto ambientale, ai sensi del D.M. 24/12/2015, per l'affidamento della fornitura di ausili per – Emissione Ordinativo di Fornitura ospedaliera adulti della Azienda Sanitaria (Lotto 3)

La sottoscritta Azienda Sanitaria _____, con sede in _____, via _____, codice fiscale _____, indirizzo mail _____, riferimento punto ordinante _____, di seguito denominata AS,

attraverso l'emissione del presente Ordinativo di Fornitura aderisce alla Convezione per la fornitura di ausili per incontinenti ospedaliera bambini (lotto 4), stipulata dalla Regione Lazio in data _____, repertorio _____ con l'**Aggiudicatario Fater spa**, sede in Pescara, via A. Volta, 10 – 65129, codice fiscale 01323030690, p.iva 01282360683, il cui Responsabile della fornitura è il Sig. Evelino Tramontin.

Di seguito si riportano le informazioni relative al presente Ordinativo di Fornitura.

Informazioni Ordinativo di fornitura	
Codice CIG	6817370FAE
CIG Derivato	
Denominazione Lotto	Lotto 4 – Fornitura ausili per incontinenti ad assorbenza per bambini con consegna ospedaliera
Durata Ordinativo di Fornitura	36 mesi
Valore presunto Ordinativo di Fornitura (su 36 mesi di fornitura)	_____ euro, IVA esclusa, come risultante dall'Allegato I

Informazioni Ordinativo di fornitura	
Estremi Deliberazione adesione a Convenzione Quadro	
Indirizzo di fatturazione	
Codice unico ufficio per la fatturazione elettronica - IPA	

L'ordinativo è emesso in un'unica soluzione, per tutta la durata della fornitura, a partire dalla data di emissione e fino alla scadenza fissata nei successivi 36 mesi.

L'esecuzione dell'ordinativo di fornitura avverrà attraverso l'emissione di Richieste di consegna nelle quali verranno specificate l'indicazione dei prodotti richiesti, i relativi quantitativi, la/e sede/i di consegna.

Per l'Azienda Sanitaria _____

Dott./Dott.ssa _____

Allegati:

Allegato I: Dettaglio ordinativo di fornitura.

Allegato 1 all'Ordinativo di Fornitura

Fornitura ausili per incontinenti ad assorbenza per bambini con consegna ospedaliera (Lotto 4) -

Dattaglio dell'ordinativo di fornitura

ALLEGATO N. 5 di N. PAG. 10 di 10

Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	Prezzo Unitario (€, iva esclusa)	Quantità annuale (*)	Valore annuo (€, iva esclusa)
4.37	Pannolini a mutandina per bambini con peso da 3 a 6 kg circa (ric. 09.30.04.009)	0,078	0	0
4.38	Pannolini a mutandina per bambini con peso da 4/5 a 8/9 kg circa (ric. 09.30.04.009)	0,0755	0	0
4.39	Pannolini a mutandina per neonati con peso da 7/8 a 14/18 kg circa (ric. 09.30.04.009)	0,09	0	0
4.40	Pannolini a mutandina per bambini con peso da 11/12 a 24/25 kg circa (ric. 09.30.04.009)	0,1	0	0
4.41	Pannolini a mutandina per bambini con peso da 15/16 a 30 kg circa (ric. 09.30.04.009)	0,115	0	0
4.42	Pannolini a mutandina per neonati prematuri inferiori a 2,5 Kg (ric. 09.30.04.009)	0,075	0	0
(*) Inserire il quantitativi richiesti riferiti ad un anno di fornitura		Valore annuo (€, iva esclusa)	0	
		Valore 36 mesi (€, iva esclusa)	0	